

NOTIZIE

della scuola

18
A.S. 2018/2019

Euro 6,00
IVA assolta dall'Editore

Stampato il 03.05.2019

PERIODICO QUINDICINALE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

- Norme e vincoli
- Ammissione
- Commissioni esaminatrici
- Calendario delle operazioni
- Prove scritte
- Colloquio
- Seduta plenaria conclusiva
- Certificazione delle competenze
- Rilascio dei diplomi

APPROFONDIMENTI ED ESEMPI

tecnodid
EDITRICE

www.notiziedellascuola.it • tel. 081 441922 • e-mail: info@tecnodid.it

ISSN: 2038-0534

CONTIENE IP. N. 18, anno XLVI - 16/31 maggio 2019

SPED. A.P. - 45% - ART. 2 C. 20/B - L. 662/96 - NAPOLI



Come di consueto, è in preparazione il numero monografico di *Notizie della scuola* dedicato all'esame di Stato del II ciclo d'istruzione. Il fascicolo contiene la raccolta coordinata delle disposizioni normative e un ampio servizio redazionale illustrativo sul **nuovo esame di Stato** in vigore a partire da quest'anno scolastico.

ABBONATEVI A

NOTIZIE
della scuola

- internet: www.notiziedellascuola.it
- e-mail: ordini@tecnodid.it

Pubblica: testi legislativi, ordinanze ministeriali e circolari opportunamente commentati sull'ordinamento delle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo a: concorsi • incarichi e supplenze • immissione nei ruoli • trasferimenti utilizzazioni e assegnazioni provvisorie • organi collegiali • bilanci • esami e valutazione • inquadramenti pensioni ed ogni altro argomento sul funzionamento della scuola e sullo stato giuridico di dirigenti, docenti ed ata

ABBONAMENTO ANNUO:

1° settembre 2018 - 31 agosto 2019 - euro 110,00

L'abbonamento comprende

- **24 fascicoli della Rivista più indici e inserti vari**
- **Il volume di oltre 1400 pagine: REPERTORIO (Dizionario normativo della scuola)**
- **Accesso area Internet**

abbonamento congiunto Notizie della Scuola + Esperienze Amministrative euro 170,00

L'importo va versato sul c.c.p. n. 14808802
intestato a TECNODID SRL - NOTIZIE DELLA SCUOLA

Partita IVA: 00659430631

Codice IBAN postale
IT 86 M 07601 03400 000014808802

Direttore responsabile *Gabriella Crusco*

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta da comunicare per iscritto: *Non costituisce disdetta respingere i fascicoli al mittente*. Eventuali disguidi postali nel recapito dei fascicoli devono essere segnalati entro tre mesi.

A norma dell'art. 74 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, a norma dell'art. 2 del D.P.R. n. 696/1996, non c'è l'obbligo di rilascio della fattura. La prova dell'avvenuto pagamento dell'abbonamento costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 denominato "Codice in materia di trattamento dei dati personali". Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni: I dati forniti per ricevere il periodico quindicinale verranno trattati per l'esecuzione del servizio richiesto. I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico elettronico o telematico nel pieno rispetto della normativa citata. I dati non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento dati è la Tecnodid S.r.l. Piazza Carlo III, 42 - Napoli. Si ricorda, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

Stampa: CBL Grafiche - Casalnuovo (NA)

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

a cura di Maria Antonia Moretti

Il D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - articolo 1, co. 180, 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107, ha dispiegato i suoi effetti per il primo ciclo dall'a.s. 2017/18.

Il corso di studi del primo ciclo si conclude con l'esame di Stato il cui superamento costituisce titolo necessario per l'iscrizione agli istituti del secondo ciclo e ai percorsi leFP; tale titolo corrisponde al livello primo EQF¹.

L'esame, come modificato dal decreto legislativo citato, si caratterizza nella direzione di una valutazione formativa finalizzata ad accompagnare e stimolare il miglioramento di ciascuno²: «L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa»³, espressione quasi integralmente ripresa⁴ nel DM n.741 del 3 ottobre 2017 che disciplina in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse.

Peraltro, la nuova modalità di calcolo del voto finale dell'esame che attribuisce un "peso" rilevante al voto di ammissione⁵ valorizza maggiormente il percorso scolastico dello studente, che pesa per il 50% nella valutazione finale.

Spetta, quindi, al consiglio di classe fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli alunni al termine del primo ciclo, anche in funzione della prosecuzione degli studi.

La conduzione degli esami richiede, non solo formalmente, la dimensione collegiale di tutte le decisioni: la *collegialità* deve connotare il lavoro dei docenti in tutte le fasi.

La *trasparenza* e la *condivisione intersoggettiva* dei criteri risultano condizioni indispensabili per garantire la validità e l'attendibilità della valutazione, da ricercare non solo nell'esame, ma in tutto il percorso triennale.

L'esame costituisce anche l'occasione per un'analisi comparativa dell'andamento delle singole classi e per raccogliere elementi utili al processo di *autovalutazione* della scuola.

I risultati delle prove INVALSI, non più inserite tra le prove d'esame, consentiranno a ciascuna scuola di analizzare gli esiti dell'apprendimento dei propri studenti, confrontandoli al proprio interno (classi della stessa scuola) e con altre scuole e permetteranno, inoltre, di valutare la propria efficacia educativo-didattica, al fine di promuoverne il miglioramento⁶.

¹ L'EQF è stato istituito con la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008. In Italia è stato sottoscritto il 20 dicembre 2012 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. L'Adozione del "Primo Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente" (EQF) è stata comunicata dal MIUR il 1° febbraio 2013.

² Si veda D.Lgs. 62/2017, art. 1- *Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione.*

³ D.Lgs. 62/2017, art. 8 comma 1.

⁴ DM 741/2017, art. 1 comma 2.

⁵ Il voto finale dell'esame è il risultato della media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

⁶ Il D.Lgs. 62/2017, art. 7, comma 2 prevede, a proposito delle Prove INVALSI, «Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica». La promozione di una cultura della valutazione, come ricorda Castoldi, «passa anche attraverso la messa a punto delle condizioni organizzative più idonee per implementare percorsi di valutazione a livello di scuola, in una prospettiva di integrazione tra prospettiva interna e prospettiva

NORME E VINCOLI

Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato⁷ (**Approfondimento 1**).

1. LE PROVE INVALSI

La legislazione vigente attribuisce all'INVALSI, tra gli altri compiti, «*la promozione di periodiche rilevazioni nazionali sugli apprendimenti che interessano le istituzioni scolastiche e istruzione e formazione professionale, il supporto e l'assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche e formative anche attraverso la messa a disposizione di prove oggettive per la valutazione degli apprendimenti finalizzate anche alla realizzazione di autonome iniziative di valutazione e autovalutazione*»⁸. Il D.Lgs. 62/2017 prevede che le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica e, in particolare, che le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono attività ordinarie d'istituto⁹.

Alcune delle novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017 a partire dall'a.s. 2017-18 riguardano le prove INVALSI (**Approfondimento 2**). In particolare, le prove standardizzate per la classe terza alla fine del primo ciclo d'istruzione vengono svolte entro il mese di aprile e *sono obbligatorie ai fini dell'ammissione all'esame di Stato*¹⁰; *gli esiti sono riportati nell'attestazione delle competenze dell'allievo, senza però incidere sul voto finale d'esame*¹¹.

Il decreto prevede, inoltre, l'integrazione delle prove di italiano e matematica con la rilevazione dell'apprendimento della lingua inglese, che viene "agganciata" ai livelli di uscita proposti nelle Indicazioni Nazionali, al termine della scuola secondaria di I grado, riconducibili al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue¹².

Dall'anno 2017-18 sono state introdotte nella classe terza della scuola secondaria di 1° grado e nella classe seconda della scuola secondaria di secondo grado prove *computer based* (CBT)¹³. Il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti ciascuna

esterna». Castoldi M., "Chi fa cosa in un sistema di valutazione", in Cerini G., Spinosi M (a cura di), *Voci della Scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, Napoli, pp.63-76.

⁷ DM 741/2017, art. 1, comma 1. Il D.Lgs. 62/2017 ha disposto (con l'art. 26, comma 3, lettera b)) l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6 dell'art. 11.D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59; gli esami di licenza elementare erano stati aboliti con l'abrogazione dell'art. 148 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297.

⁸ D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, art. 17 comma 2 lett. b.

⁹ D.Lgs. 62/2017, art.4 commi 2 e 3, art. 7 commi 4 e 5.

¹⁰ D.Lgs. 62/2017, art. 7 comma 4.

¹¹ D.Lgs. 62/2017, art.9 comma 3 lettera f; DM 742/2017, art.4, commi 2 e 3.

¹² D'ora in poi: QCER. L'obiettivo prefissato dall'INVALSI è stato quello di articolare una scala in tre livelli previsti dal QCER e in particolare dal Companion Volume (2018): i livelli pre-A1, A1 e A2. Tale scelta è stata operata per non esprimere l'esito della rilevazione solo in termini dicotomici "non raggiunge il livello A2 / raggiunge il livello A2", ma descrivendo cosa sono in grado di fare gli allievi che si collocano anche al di sotto del traguardo atteso, in un'ottica propositiva e programmatica (cfr. *I livelli per la descrizione degli esiti delle prove INVALSI*, https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Livelli_INVALSI_g8.pdf

¹³ Dall'a.s. 2018-19 sono state introdotte ai sensi degli articoli 19 e 21 del D. Lgs. n. 62/2017, le prove nella classe V della scuola secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT): Italiano, Matematica e Inglese; ai sensi dell'art. 6, comma 3-septies della legge 108/2018 gli effetti dell'art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs.

(90 minuti per ogni prova), in modo che le alunne e gli alunni abbiano tutto il tempo per rispondere alle domande.

La somministrazione CBT implica necessariamente che:

- lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane;
- la prova di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma (l'insieme delle domande che compongono le diverse prove) uguale difficoltà e struttura;
- all'interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può avvenire *in orari o giorni diversi*;
- all'interno del *periodo di somministrazione* fissato a livello nazionale¹⁴, l'INVALSI propone a ciascuna scuola una *finestra di somministrazione* di durata variabile a seconda del numero degli allievi delle classi terze e del numero di computer collegati alla rete internet, dichiarati dalla segreteria scolastica al momento dell'iscrizione alle prove;
- nell'area riservata il Dirigente scolastico può *modificare la finestra di somministrazione* rimanendo all'interno dello stesso periodo di somministrazione;
- non è necessario alcun intervento da parte del docente incaricato della somministrazione. Una volta che lo studente è entrato nel sistema con le proprie credenziali, svolge autonomamente la propria prova.

Sono stati rielaborati i Quadri di Riferimento delle prove d'Italiano e di Matematica (**Approfondimento 2**); le prove d'Inglese sono in linea con quanto previsto dal QCER e prevedono *comprensione della lettura e comprensione dell'ascolto*.

Gli allievi disabili e con DSA

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi disabili certificati (Legge n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI e a quanto indicato dal Dirigente scolastico¹⁵:

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;
2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l'ausilio di misure compensative¹⁶;
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8.

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente allo studente la prova INVALSI CBT per il grado 8 secondo le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico in modo da permettere all'alunno di svolgere la prova in autonomia.

In caso di dispensa (terza alternativa) l'allievo non è presente nell'Elenco studenti per la somministrazione della disciplina di cui non sostiene la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel suo PEI, l'allievo svolge una prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova. Per quanto riguarda l'Inglese, l'esonero può riguardare anche solo una delle due parti (ascolto o lettura) della prova.

62/2017 sono rinviati all'1.9.2019, pertanto per l'a.s. 2018-19 le prove INVALSI non costituiscono requisito di ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

¹⁴ Dal 1 aprile 2019 al 18 aprile 2019.

¹⁵ Le funzioni sono attive fino al 2.3.2019 nell'area riservata sul sito INVALSI.

¹⁶ In base al PEI, tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per ciascuna prova); sintetizzatore vocale per l'ascolto individuale in audio-cuffia; calcolatrice; dizionario; ingrandimento; adattamento prova per alunni sordi (formato CBT); Braille.

In base alla valutazione del Consiglio di classe, l'allievo disabile può essere presente nell'aula in cui si svolgono le prove INVALSI CBT per il grado 8. L'eventuale presenza del docente di sostegno non deve interferire con lo svolgimento della prova da parte degli altri allievi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017 gli allievi DSA certificati (Legge n. 170/2010) possono, in base a quanto previsto dal loro PDP e a quanto indicato dal Dirigente scolastico¹⁷:

1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT per il grado 8 nel loro formato standard;
2. svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8 con l'ausilio di misure compensative¹⁸;
3. non svolgere le prove INVALSI CBT per il grado 8.

Nei casi 1 e 2 la piattaforma presenta automaticamente allo studente la prova INVALSI CBT per il grado 8 secondo le indicazioni fornite dal Dirigente scolastico in modo da permettere all'alunno di svolgere la prova in autonomia.

Di norma gli allievi con DSA svolgono le prove INVALSI, inclusa quella d'Inglese¹⁹.

In caso di dispensa (terza alternativa) da una o entrambe le prove di Inglese (*reading* e *listening*) l'allievo non è presente nell'Elenco studenti per la somministrazione delle rispettive prove di Inglese-reading e/o Inglese-listening.

La prova INVALSI di lingua inglese non viene sostenuta se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere.

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, svolgono le prove INVALSI CBT senza misure dispensative, con la sola possibilità di avvalersi di strumenti compensativi, qualora siano stati indicati nel PDP ed effettivamente utilizzati in corso d'anno²⁰.

La correzione delle domande aperte e chiuse è *totalmente centralizzata* e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti; la *trasmissione dei dati* all'INVALSI è *automatica*, senza intervento da parte del personale della scuola, *contestuale* alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo massimo previsto per la prova).

L'INVALSI predispose e redige una sezione della certificazione delle competenze che viene trasmessa alle scuole entro la fine dell'anno scolastico, prima dello scrutinio finale²¹.

Tale certificazione è articolata in livelli descrittivi distinti per Italiano, Matematica, *comprensione della lettura della lingua inglese* e dell'*ascolto*²² (**Approfondimenti 2 e 5**).

¹⁷ Le funzioni sono attive fino al 2.3.2019 nell'area riservata sul sito INVALSI.

¹⁸ Tempo aggiuntivo (fino a 15 min. per prova); dizionario; calcolatrice (disponibile anche sulla piattaforma per la somministrazione CBT delle prove INVALSI); lettura della prova in formato di file audio per l'ascolto individuale della prova.

¹⁹ D.Lgs. 62/2017, art. 11, c. 14; Nota MIUR 1865/2017, par. *La partecipazione alle prove degli alunni con disabilità o con Disturbi specifici di apprendimento (DSA)*.

²⁰ Nota MIUR 4 aprile 2019, prot. n. 5772: *Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019, par. 4.*

²¹ DM 742/2017, art.4 commi 2 e 3.

²² D.Lgs. 62/2017 art. 9, c. 3, lettera f; DM 742/2017, art. 4.

L'attribuzione delle misure dispensative o degli strumenti compensativi si riflette sulla certificazione delle competenze rilasciata dall'INVALSI ai sensi dell'art. 9, co. 3, lettera f) del decreto legislativo n. 62/2017²³: gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, *non ricevono* la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, è il consiglio di classe che deve integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione.

Allievi di origine immigrata

Tutti gli *allievi di origine immigrata* partecipano alle prove INVALSI secondo le stesse modalità degli allievi autoctoni, anche se inseriti per la prima volta in una scuola con lingua d'insegnamento italiana nell'anno scolastico corrente.

L'INVALSI restituisce alle singole scuole i risultati degli allievi di origine immigrata separatamente da quelli degli allievi autoctoni. In questo modo vengono fornite alle scuole informazioni più articolate e significative, specie per quelle realtà scolastiche in cui la presenza di allievi di origine immigrata è più elevata. In proposito, l'INVALSI fornisce i risultati delle prove disaggregati²⁴ per:

- risultati *globali*, ossia i risultati di tutti gli allievi che hanno partecipato alle prove,
- risultati degli *allievi autoctoni*,
- risultati degli *allievi di origine immigrata di prima generazione*,
- risultati degli *allievi di origine immigrata di seconda generazione*.

Gli *allievi di origine immigrata* che abbiano cominciato a frequentare una scuola di lingua italiana *da meno di un anno scolastico* partecipano alle prove INVALSI, come tutti gli altri allievi, ma i loro esiti *non concorrono* alla determinazione dei risultati né globali né degli allievi di origine immigrata, indipendentemente dalla generazione. In questo modo, la scuola può disporre di uno strumento conoscitivo sul livello di accesso dell'allievo a prove standardizzate, senza però che i suoi risultati modifichino quelli medi della classe e degli altri allievi di origine immigrata.

2. SEDI D'ESAME E COMMISSIONI

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017 nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione si costituisce la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe²⁵. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore²⁶.

²³ La certificazione di competenza INVALSI è rilasciata solo nel caso in cui l'allievo svolga la prova INVALSI CBT con l'eventuale indicazione di una o più delle seguenti misure compensative: donatore di voce; tempo aggiuntivo. La certificazione di competenza INVALSI non è rilasciata nei casi di esonero o lo svolgimento in formato per sordi o Braille di una o più prove INVALSI. La scuola può predisporre proprie prove per gli allievi con disabilità in formato cartaceo o elettronico (*su piattaforma della scuola*) i cui dati *non* devono essere trasmessi a INVALSI.

²⁴ Tali disaggregazioni si aggiungono alle altre previste (per genere, regolarità del percorso scolastico ecc.).

²⁵ D.Lgs. 62/2017, art. 8 comma 2; DM 741/2017, art. 4, comma 2; Nota MIUR 10 ottobre 2017, prot. n. 1865, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 1. Sedi di esame e commissioni*; Nota Miur 4 aprile 2019, prot. n. 5772. Si veda anche D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 184.

²⁶ DM 741/2017, art. 4, comma 6.

Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89/2009, articolo 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa²⁷.

Membri della commissione

Il DM n.741/2017, art.4 comma 2, stabilisce: "Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da **tutti i docenti del Consiglio di classe** in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62²⁸. Pertanto, fanno parte della commissione tutti gli insegnanti del consiglio di classe, quindi anche

- gli insegnanti di IRC
- gli insegnanti delle attività alternative all'insegnamento della Religione Cattolica²⁹.

Non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa³⁰.

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti³¹.

I docenti nominati per attività di sostegno per classi in cui sono inseriti alunni con disabilità certificata fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali ed agli esami. Tali docenti, alla luce dei principi contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto di voto per tutti gli alunni in sede di valutazione³².

Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente³³.

²⁷ DM 741/2017, art. 4, comma 6; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 1. Sedi di esame e commissioni.*

²⁸ L'art.2 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017 stabilisce: "La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. [...]"; la Nota 1865/2017 ribadisce quanto indicato nel DM 741/2017: «Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi [...]».

²⁹ Nel DM n.741/2017, art.4 comma 2, si stabilisce che "Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d'esame composta da **tutti i docenti del Consiglio di classe** in coerenza con quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62"; ciò porta a concludere che sono compresi anche gli insegnanti di Religione cattolica in quanto membri del Consiglio di classe. Questa conclusione trova ulteriore conferma nel riferimento normativo citato che è l'art.2 comma 3 del D.Lgs. n.62/2017.

³⁰ La Nota MIUR n.1865/2017 precisa che «[...] fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa [...]».

³¹ D.Lgs. 62/2017, art. 2 comma 3.

³² Si veda anche D.Lgs. 62/2017, art. 2 comma 6.

³³ D.Lgs.62/2017, art. 2 comma 6.

I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti³⁴. In proposito, è opportuno, comunque, tenere presenti i chiarimenti forniti dalla Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 2018 in merito al funzionamento della Commissione:

– in relazione al sorteggio delle tre prove scritte da effettuarsi nel giorno di ciascuna delle prove³⁵, la «*commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione*».

– In relazione alle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte, attribuite dal DM 741/2017 alla sottocommissione, si precisa che si tratta di «*una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali*».

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica³⁶.

L'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi (**Approfondimento 6**). Le prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico³⁷.

Il Presidente

Si tratta di una delle novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017: è il dirigente dell'istituzione scolastica o il coordinatore delle attività educative e didattiche nelle istituzioni scolastiche paritarie; nel caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica la funzione di Presidente viene svolta da un docente collaboratore, individuato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado*³⁸ e ciò in seguito alla modifica introdotta dal DM 5 marzo 2019, n. 183 che, disciplinando gli elenchi regionali dei Presidenti di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha sostituito il comma 4 dell'articolo 4 del DM 741/2017 con il seguente: «*In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»³⁹.

³⁴ DM 741/2017, art. 4, comma 7; Nota MIUR 1865/2017, *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, par. 1. *Sedi di esame e commissioni*.

³⁵ Ultimo comma degli articoli 7, 8, 9 del DM n. 741/2017.

³⁶ DM 741/2017, art. 4, comma 7; Nota MIUR 1865/2017, *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, par. 1. *Sedi di esame e commissioni*.

³⁷ Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, 3. *Riunione preliminare e calendario delle operazioni*.

³⁸ D.Lgs. 62/2017, art. 8 comma 2; DM 741/2017, art. 4 commi 3 e 5; il comma 4 è sostituito dal DM 5 marzo 2019, n. 183.

³⁹ DM n. 183 del 5 marzo 2019, art. 5.

Sostituzione di commissari assenti

Diversamente da quanto avviene per gli esami di Stato della scuola secondaria di 2° grado per i quali la sostituzione dei commissari è specificamente normata⁴⁰, non vengono date analoghe dettagliate istruzioni per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo; il DM 741/2017 all'art. comma 4 comma 7 recita: «*Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l'istituzione scolastica*». Si ritiene che risultino tuttora proponibili le seguenti misure:

a. se un docente si assenta prima della seduta preliminare e se i tempi lo consentono, il Dirigente scolastico procede alla sostituzione mediante nomina di un docente in servizio nella scuola della stessa disciplina o, in subordine, in possesso della abilitazione all'insegnamento per quella disciplina⁴¹ e non impegnato negli esami.

b. Se un docente si assenta durante le operazioni d'esame, il Presidente lo sostituisce prioritariamente

- con un docente interno della stessa materia, già componente della commissione;
- se ci sono rilevanti difficoltà organizzative, si ricorre a un docente della scuola non impegnato negli esami (della stessa disciplina o in possesso di una abilitazione o titolo di studio che gli permetta l'accesso all'insegnamento di quella disciplina).

Nel caso sia impossibile ricorrere alle soluzioni citate, poiché occorre garantire la valutazione dei candidati e la chiusura degli esami, il Presidente dovrà immediatamente contattare l'USR di competenza o l'Ufficio di Ambito Territoriale, in caso di delega.

c. Se si tratta di assenze brevi, occorre agire a livello organizzativo per garantire la presenza di tutti i commissari nei momenti in cui questa è prevista.

d. Per eventuali richieste da parte dei docenti che fanno parte della commissione, durante il periodo degli esami, di giorni di permesso per motivi personali o familiari, il Dirigente scolastico adotterà le soluzioni più idonee a garantire quanto già pianificato (sostituzioni, riformulazione del calendario ecc.)⁴².

3. AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Candidati interni

*Nella scuola secondaria di primo grado, alla fine del terzo anno, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni*⁴³.

Ai fini dell'ammissione risultano confermate⁴⁴ le condizioni previste dalle norme precedenti per quanto riguarda:

⁴⁰ Si veda, ad esempio, l'OM 11 marzo 2019, n. 205, art. 10.

⁴¹ DPR 14 maggio 1966 n. 362, art. 8.

⁴² I permessi per usufruire della L. 104/1992 devono essere programmati e richiesti con congruo anticipo, salvo situazioni di emergenza [Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010; Circolare INPS n. 45 dell'1 marzo 2011.

⁴³ A partire dall'anno scolastico 2007/2008 è stato reintrodotta il giudizio di ammissione all'esame dall'art. 1 comma 4 D.L. 07.09.2007, n. 147, convertito con modif. dalla Legge 25.10.2007, n. 176.

⁴⁴ D.Lgs. 62/2017 art. 5 e art. 6 comma 1; DM 741, art. 2; Nota MIUR 1865/2017, par. *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

- la validità dell'anno scolastico (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato⁴⁵, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti per casi eccezionali debitamente documentati);

- il non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235.

Le novità sono, invece, le seguenti:

- costituisce requisito indispensabile per l'ammissione all'esame l'aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI⁴⁶; per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove⁴⁷.

- Non è più necessario un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina [...] e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi⁴⁸ per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del ciclo, come, peraltro, alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado; nel caso di carenze, Il Consiglio di classe può comunque ammettere l'allievo all'esame con le relative insufficienze o può deliberare, «a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti» la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo⁴⁹.

In sede di delibera del consiglio di classe si esprimono anche i docenti di religione cattolica e quelli preposti ad attività alternative. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale⁵⁰.

Il Collegio docenti deve avere preventivamente definito, con specifica delibera, da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF):

- i criteri per la non ammissione⁵¹ alla classe successiva/all'esame nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;

- i criteri per l'attribuzione del voto di ammissione (**Esempio 1**).

⁴⁵ Il monte ore a cui far riferimento è quello definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado (DPR n. 89/2009, art. 5); tale monte ore va comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno; vi rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; le deroghe sono ammesse per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione; nel caso invece in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, in relazione ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera la non ammissione all'esame.

⁴⁶ Va ricordato che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all'estero l'ammissione all'esame di Stato non prevede come requisito indispensabile la partecipazione alle prove INVALSI; si vedano DM 741/2017, art. 16 comma 2; Nota MIUR 1865/2017, par. *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

⁴⁷ D.Lgs. 62/2017, art. 7 comma 4.

⁴⁸ Si ricorda che il D.Lgs. 62/2017 art. 2 c. 5 prevede: «La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione [...]».

⁴⁹ D.Lgs. 62/2017, art. 6 comma 2; DM 741/2017, art. 2 comma 2; Nota MIUR 1865/2017, *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

⁵⁰ D.Lgs. 62/2017, art. 6 comma 4; DM 741/2017, art. 2 comma 3; Nota MIUR 1865/2017, *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

⁵¹ Di conseguenza, risultano definiti, comunque, i criteri di ammissione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il consiglio di classe attribuisce, infatti, alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi⁵².

Ciascun Consiglio di classe deve avere predisposto, inoltre, la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze di cui all'Allegato B al DM 742/2017 (**Approfondimento 5**) e deve redigere, per gli studenti ammessi all'Esame di stato, il citato modello di certificazione delle competenze, che andrà poi consegnato al termine degli esami agli studenti che lo abbiano superato.

Candidati esterni

All'esame di Stato sono ammessi i candidati esterni⁵³ che:

- compiano il tredicesimo anno d'età entro il 31 dicembre (non più il 30 aprile) dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado;
- i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio⁵⁴.

I candidati esterni possono:

- provenire da scuole private, non paritarie o da istruzione parentale oppure
- aver frequentato una scuola statale o paritaria ed essersi ritirati dalla frequenza prima del 15 marzo dell'anno di riferimento.

Nuovo requisito indispensabile anche per i candidati esterni è la partecipazione alle prove INVALSI presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame.

La richiesta di sostenere l'esame di Stato è presentata dai genitori dei candidati privatisti o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della scuola statale o paritaria prescelta, entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento, per consentire alle alunne e agli alunni di sostenere le prove INVALSI entro il successivo mese di aprile (**Approfondimento 1**).

La richiesta deve contenere:

- i dati anagrafici dell'alunna o dell'alunno,
- gli elementi essenziali del suo curriculum scolastico,
- la dichiarazione di non frequentare una scuola statale o paritaria nell'anno in corso o di essersi ritirati entro il 15 marzo.

Nel caso di alunne e alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento o BES⁵⁵ che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente, deve essere fornita, unitamente alla domanda, anche copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai sensi della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

⁵² D.Lgs. 62/2017, art. 6 comma 5; DM 741/2017, art.2 comma 4; Nota MIUR 1865/2017, par. *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*.

⁵³ D.Lgs. 62/2017 art. 10 comma 5; DM 741/2017, art. 3, comma 1; Nota MIUR 1865/2017, par. *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti*.

⁵⁴ Non si prevede più la possibilità di ammissione per coloro che compiano nell'anno in corso ventitré anni.

⁵⁵ La Nota MIUR 5772/2019 prevede che per gli alunni BES comunque in possesso di una certificazione clinica possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un POP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

L'istituzione scolastica statale o paritaria, sulla base delle domande pervenute, comunica all'Invalsi i nominativi dei candidati privatisti all'esame di Stato in tempo utile per la somministrazione delle prove INVALSI (**Approfondimento 1**).

I candidati privatisti che abbiano frequentato scuole non statali non paritarie non possono sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione presso una scuola paritaria che dipenda dallo stesso gestore o da altro che abbia interessi in comune con tale scuola⁵⁶.

La commissione, in sede di riunione preliminare, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni⁵⁷. Nel caso siano presenti candidati privatisti con disabilità certificata, gli stessi vengono assegnati ad una o più sottocommissioni in cui sia presente un docente di sostegno⁵⁸.

4. RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento⁵⁹.

Il Dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento di:

- a) riunione preliminare della commissione;
- b) prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
- c) colloquio;
- d) eventuali prove suppletive.

La Commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni:

- durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore;
- ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame, la commissione tiene in debito conto le intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.

Nell'ambito della riunione preliminare, la Commissione:

- predispone le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

⁵⁶ DM 741/2017, art. 3 comma 4; Nota MIUR 1865/2017, par. *Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione dei candidati privatisti*.

⁵⁷ DM 741/2017, art. 5 comma 3. Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni*.

⁵⁸ Nota MIUR 1865/2017, *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni*.

⁵⁹ DM 741/2017, art.5 comma 1; Nota MIUR 1865/2017, *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni*.

- definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse;
- individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati;
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n. 170⁶⁰ o per alunni con bisogni educativi speciali (BES), comunque in possesso di una certificazione clinica⁶¹, qualora risulti redatto un PDP che preveda l'utilizzo di misure compensative.

Gli esami hanno termine, di norma, entro il 30 giugno⁶².

Dichiarazioni dei commissari nel corso della seduta preliminare

Nella seduta plenaria preliminare i commissari devono dichiarare⁶³

- di non aver o aver *istruito privatamente candidati interni o privatisti* (Si veda **Approfondimento 4**);
- di non essere o essere legati da *vincoli di parentela o di affinità* sino al quarto grado con alcuno di essi, né di avere rapporti di coniugio con il candidato.

Ovviamente, nel caso in cui sussistano vincoli di parentela ecc. i commissari devono dichiararlo. Andranno attuate tutte le misure opportune ad evitare che si verifichino, nel corso dell'esame, situazioni di incompatibilità: il docente per il quale sussistano vincoli di parentela, nel caso in cui sia coinvolto nelle prove scritte, dovrebbe astenersi dalla proposta e dal sorteggio delle tracce, dalla discussione e dal voto riguardante il candidato stesso⁶⁴.

Se un *docente ha preparato privatamente un candidato*, si procede in modo analogo a quanto esposto in relazione ai vincoli di parentela/affinità⁶⁵.

⁶⁰ DM 741/2017, art.5; Nota MIUR 1865/2017, *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 3. Riunione preliminare e calendario delle operazioni.*

⁶¹ In questo caso, ai sensi della Nota Miur 4 aprile 2019, prot. n. 5772: non sono previste misure dispensative, non contemplate nemmeno dalla previgente normativa, ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

⁶² DM 741/2017, art. 5 comma 1; Nota MIUR 1865/2017, 3, *Riunione preliminare e calendario delle operazioni.* Si veda anche il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 74 comma 2.

⁶³ Si veda OM 205 dell'11 marzo 2019, *Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie Anno scolastico 2018/2019*, art. 14.

⁶⁴ Peraltro, risultano vigenti l'art.11, comma 1, D.P.R. 487/1994; l'art.508, comma 5, T.U. 297/1994; l'art.75, R.D. 653/1925.

⁶⁵ RD 4 maggio 1925 n. 653, art. 75 «*Il Commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo, ed astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardanti il candidato stesso. Negli esami di maturità i professori di istituto Regio o pareggiato debbono astenersi dalla discussione e dal voto riguardanti i propri alunni*». La nota prot. n. 2532 del 1 aprile 2010 ha precisato che le disposizioni di cui al regio decreto n. 653/1925 ed al regio decreto n. 2049/1929, per effetto del Decreto Legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 permangono in vigore nel testo vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, nelle parti ovviamente non oggetto di anteriore abrogazione espressa ovvero non oggetto di abrogazione tacita o implicita.

5. LE PROVE SCRITTE⁶⁶

Il D.Lgs. 62/2017, art. 8, e il DM 741/2017, art. 6, ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare **le conoscenze, le abilità e le competenze** acquisite dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, avendo come riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio;

Le prove scritte sono le seguenti:

- a. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c. prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo⁶⁷.

A. La *prova scritta di italiano o della lingua* nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

⁶⁶ Si ritiene, anche se non ne viene fatta menzione nel DM 741/2017 né nella Nota MIUR 1865/2017, che siano comunque validi i seguenti divieti (**Approfondimento 7**):

- divieto di uso di telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare e/o ricevere fotografie ed immagini), di apparecchiature elettroniche di tipo "palmari", di personal computer portatili di qualsiasi tipo, di orologi in grado di memorizzare dati e testi, di registratori di qualsiasi tipo, di testi di qualunque tipo (libri, appunti, ecc.) e contenuto. Si veda, in proposito, Nota MIUR prot. n. 9080 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto "Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all'esame di Stato".

- divieto di dare spiegazioni sul tema assegnato (Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 art.87 comma 3, non abrogato).

⁶⁷ DM 741/2017, art. 5 comma 6; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 4, Le prove d'esame.*

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie indicate.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate⁶⁸. La Nota MIUR n.7885 del 9 maggio 2018 precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.

B. *La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche* accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispose almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce si può prevedere il riferimento al pensiero computazionale⁶⁹ qualora sia stato oggetto di specifiche attività durante il percorso scolastico.

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno della prova la commissione⁷⁰ sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

C. *La prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere* si articola in due sezioni una per ciascuna delle lingue straniere studiate⁷¹.

Accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del QCER, di cui alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria⁷². Come ribadito dalla Nota MIUR n.7885 del 9 maggio 2018, essa deve essere svolta in un'unica giornata, con una durata massima di 4 ore e con la previsione di un congruo intervallo di tempo tra le due sezioni, modalità organizzative che devono essere deliberate dalla commissione.

La commissione predispose almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie elencate di seguito ponderate sui due livelli di riferimento⁷³:

- a. questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;

⁶⁸ DM 741/2017, art.7; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, 3, *Riunione preliminare e calendario delle operazioni*.

⁶⁹ Indicazioni nazionali e nuovi scenari, Documento a cura del comitato Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, 22 febbraio 2018, pag.13.

⁷⁰ Si veda chiarimento Nota MIUR n.7885 del 9 maggio 2018.

⁷¹ DM 741/2017, art. 9; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, 4, *Le prove d'esame*.

⁷² DM 741/2017 art.9 c. 1.

⁷³ DM 741/2017 art.9 c. 3, Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*, 4, *Le prove d'esame*.

- b. completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c. elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
- d. lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- e. sintesi di un testo che evidenzii gli elementi e le informazioni principali.

La prova può essere articolata anche combinando tra loro le tipologie proposte, scelta che è da ritenersi un'eventualità, non un obbligo. Nella stessa traccia possono essere proposte tipologie diverse per inglese e seconda lingua comunitaria.

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione⁷⁴ sorreggia la traccia che viene proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata.

«...alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali»⁷⁵. Il DM 741/2017 non specifica la modalità per definire il voto unico, ma ne rinvia la definizione alla riunione preliminare⁷⁶.

Si ritiene non opportuno utilizzare il calcolo della media tra i voti assegnati alle due sezioni, che risulterebbe in contraddizione con il D.Lgs. 62/2017, come esplicitato nelle Premesse al DM 741/2017⁷⁷.

Peraltro, la Nota MIUR del 9 maggio 2018, prot. n. 7885 *«raccomanda che il voto espresso non sia frutto di una mera operazione aritmetica, ma che consideri nel complesso lo svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti di lingua straniera»*.

Correzione e ratifica delle prove scritte

La correzione delle prove scritte da parte di ciascuna sottocommissione deve essere collegiale⁷⁸ (**Approfondimento 3**); è fondamentale che nella seduta preliminare la Commissione abbia

- a. definito e deliberato chiari e comuni criteri di correzione per ciascuna delle prove scritte;

⁷⁴ Si veda chiarimento Nota MIUR n.7885 del 9 maggio 2018.

⁷⁵ DM 741/2017 art.12. Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 4, Le prove d'esame.*

⁷⁶ DM 741/2017 art.5 c. 6.

⁷⁷ DM 741/2017: *«Considerata l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione finalizzata a determinare il voto della prova di lingua straniera calcolando la media tra i voti assegnati alle due sezioni della prova medesima, in quanto tale media comporterebbe la definizione di un voto in decimi con possibile frazione decimale e in quanto il decreto legislativo 13 aprile n. 62 fa espresso riferimento ad una sola prova di lingua, ancorché articolata in due sezioni»*.

⁷⁸ DM 741/2017, art. 4 comma 7.

b. definito e deliberato i criteri per l'attribuzione di un voto (per ciascuna prova) espresso in decimi senza frazioni decimali.

Come ha chiarito la Nota MIUR del 9 maggio 2018, prot. n. 7885, «*Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa: la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali*».

Risulta, opportuno, quindi, calendarizzare una seduta di *valutazione/ratifica delle prove scritte* di ogni sottocommissione in modo che sia previsto un congruo periodo di tempo per valutare/ratificare i giudizi delle varie prove scritte dei candidati con la presenza dei vari commissari riuniti nella propria sottocommissione.

6. IL COLLOQUIO

Ogni sottocommissione opera collegialmente nello svolgimento del colloquio (**Approfondimenti 4 e 8**). Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Il colloquio

- deve porre particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio;
- tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale è confermato anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Va evitato, peraltro, che esso si risolva in un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del necessario organico collegamento, cioè in una somma di colloqui distinti; verrebbe meno, con una conduzione di questo tipo, lo scopo del colloquio che è quello, come si è già detto, di valutare capacità di esposizione e argomentazione, risoluzione dei problemi ecc. e non solo conoscenze.

Va sottolineato come la diffusione di una didattica per competenze e il conseguente utilizzo di compiti autentici, e dei relativi percorsi di apprendimento (UDA) mirati allo sviluppo delle competenze, dovrebbe favorire la possibilità di fare riferimento ad esperienze di apprendimento che abbiano visto il coinvolgimento di discipline diverse e la partecipazione attiva degli alunni.

Il colloquio può diventare veramente l'occasione per verificare le competenze che l'allievo ha acquisito nell'argomentare, nell'esprimere il proprio pensiero, le proprie riflessioni ... se si innesta su esperienze di qualità vissute nel suo percorso scolastico, in termini di coinvolgimento attivo, di partecipazione e di responsabilizzazione nella vita quotidiana.

Ogni Sottocommissione, al termine dei colloqui, definisce l'esito finale per ciascun candidato esprimendolo con valutazione in decimi.

Si tratta di un momento collegiale molto delicato in cui il Presidente deve esercitare tutto il suo potere di vigilanza non solo sulle condizioni formalmente previste dalle norme (collegio perfetto), ma anche sulla coerenza tra la valutazione posta in essere e i criteri concordati nella plenaria (**Approfondimento 3**).

7. RIUNIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE FINALE

Innanzitutto, ciascuna sottocommissione calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente determina la media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. Il voto finale viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. Per i candidati privatisti il voto finale viene determinato dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore⁷⁹.

8. SEDUTA PLENARIA CONCLUSIVA

La Commissione delibera, **su proposta della sottocommissione**, il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi⁸⁰.

Il candidato supera l'esame di Stato se raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi⁸¹.

Con decisione assunta all'unanimità può assegnare la lode, su proposta della sottocommissione, a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi in relazione alle valutazioni ottenute nel triennio e agli esiti delle prove d'esame⁸².

Il candidato privatista "che non ottenga la licenza e non abbia la idoneità alla terza classe della scuola media, ha facoltà, a giudizio della commissione, di iscriversi alla terza classe"⁸³.

A conclusione degli esami viene inviato all'Ufficio di Ambito Territoriale l'elenco dei diplomati.

Al termine dell'esame agli alunni che l'abbiano superato vengono rilasciati il diploma e la certificazione delle competenze⁸⁴ (**Approfondimento 5**).

⁷⁹ DM 741/2017, art. 13 commi 1-4; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

⁸⁰ DM 741/2017, art. 13 comma 5; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

⁸¹ DM 741/2017, art. 13 comma 6; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

⁸² D.Lgs. 62/2017, art. 8, comma 8; DM 741/2017, art. 13, comma 7; Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

⁸³ Il comma 5, art. 185 del D.Lgs 297/1994 non risulta abrogato.

⁸⁴ D.Lgs. 62/2017 art. 9; DM 742/2017, art. 2 co. 2; Nota MIUR 1865/2017, par. *La certificazione delle competenze.*

9. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare l'articolo 10⁸⁵, prevedeva l'adozione dei nuovi modelli nazionali.

Dopo la fase sperimentale, sulla base del D.Lgs. 62/2017, art. 9, con il DM 742/2017 vengono adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze alla fine della scuola primaria e alla fine del primo ciclo.

La certificazione si caratterizza per la dimensione descrittiva e formativa che richiede l'esplicitazione, appunto descrittiva, dei livelli di possesso della competenza stessa.

Come previsto dal D.Lgs. 62/2017 art. 9, i modelli si uniformano ai seguenti principi:

a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;

b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano⁸⁶;

c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;

d. valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;

e. coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità.

f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi.

Il documento di certificazione, redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe, viene consegnato alla famiglia e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo⁸⁷.

Il modello di certificazione è integrato da

- una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.

⁸⁵ DPR 275/1999, art. 10, comma 8 «Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate».

⁸⁶ Il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione. In attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018, le istituzioni scolastiche utilizzano anche per l'a. s. 2018-19 i modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017; si veda Nota Miur 4 aprile 2019, prot. n. 5772: *Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.*

⁸⁷ DM 742/2017, art. 2, comma 2.

- da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in esito alla prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze è adottato anche per le scuole italiane all'estero⁸⁸ tenuto conto di eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

10. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante pubblicazione nella sezione *Publicità Legale* del sito web dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In caso di esito positivo, viene riportata l'indicazione della votazione complessiva; in caso di esito negativo, le scuole adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "*esame non superato*", senza esplicitazione del voto finale conseguito⁸⁹.

11. CONSERVAZIONE DELLE PROVE DEGLI ESAMI

In base alle norme⁹⁰, le prove d'esame devono essere conservate in archivio per un periodo illimitato. Devono essere conservati per un tempo illimitato:

- a. il registro dei verbali degli esami della commissione e sottocommissioni, che viene sigillato nel pacco al termine delle operazioni di esame. Questo registro, come il tabellone, documenta gli esiti finali di ogni candidato;
- b. almeno una copia delle prove scritte che va a far parte dell'archivio storico della scuola. Non deve essere chiuso nel plico il registro generale degli esami.

Per quanto riguarda poi la scheda informativa sulle operazioni di esame predisposta dai presidenti di commissione, negli ultimi anni gli Uffici Scolastici Regionali hanno approntato, in genere, modelli *online*, la cui compilazione dovrebbe assicurare una raccolta omogenea di dati sull'andamento dell'esame; i modelli, solitamente, vengono raccolti attraverso gli Uffici di Ambito Territoriale di riferimento.

⁸⁸ D.Lgs. 742/2017, art. 4 comma 6.

⁸⁹ DM 741/2017, art. 13, comma 8. Nota MIUR 1865/2017, par. *L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, 5. Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.*

⁹⁰ I principali obblighi in tema di archivi delle Istituzioni scolastiche fanno riferimento ai seguenti testi normativi: la Legge n. 241/1999 ss.mm.ii., la Legge n. 675/1996 (tutela della "privacy", integrata dal D.L.vo n. 281/1999) ed il D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

12. DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Alunni con cittadinanza non italiana

Il D.Lgs. 62/2017 art. 1 comma 8 recita. «I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Per gli alunni con cittadinanza non italiana, pertanto, è inderogabile l'effettuazione delle prove scritte e del colloquio previsti per l'esame di Stato; le Sottocommissioni e la Commissione devono, però, considerare la particolare situazione degli alunni⁹¹. Le Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri del MIUR trasmesse con Nota 4233 del 19 febbraio 2014, aggiornamento del documento emanato con CM n. 24 del 1° marzo 2006, ricordano che *«la normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato. È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. [...]»*.

Peraltro, le Linee guida sottolineano *«la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite»*.

Va posto in evidenza, infine, il fatto che per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento

⁹¹ La CM 6 marzo 2013, n. 8 - *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative* - nel ricordare che la Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, chiarisce che per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione con specifico riferimento a coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - *«è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.) [...]». In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative [...]»*. Successivamente, la Nota MIUR prot. 2563 del 22 novembre 2013 avente come oggetto *"Strumenti di intervento per Alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. Chiarimenti"*, facendo seguito alla Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 e nell'intento di fornire ulteriori chiarimenti in merito alla Direttiva 27 dicembre 2012, rammenta che la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione delle diversità, nella prospettiva dello sviluppo delle potenzialità di ciascuno, sono principi costituzionali del nostro ordinamento scolastico recepiti nel DPR 275/1999 (art.4).

della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera⁹².

Alunni con Bisogni Educativi Speciali

La Nota MIUR n. 5729 del 4 aprile 2019⁹³, nel ribadire che l'inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali, ispirato ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino, in una breve rassegna delle norme relative agli alunni disabili e agli alunni con DSA, ricorda che la Direttiva del 27 dicembre 2012 è dedicata a definire gli strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Peraltro, come la Nota pone in evidenza, le Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) sottolineano: «*Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale progettazione dell'offerta formativa*».

Il concetto di *Bisogni Educativi Speciali (BES)* si basa su una visione globale della persona con riferimento al modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto-categorie: quella della *disabilità*; quella dei *disturbi evolutivi specifici* e quella dello *svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale*.

In realtà, come ricorda anche la Nota citata, il D.Lgs. 62/2017⁹⁴ non prevede misure specifiche per gli alunni in situazione di svantaggio; la Nota n. 5772 del 4 aprile 2019⁹⁵, preannunciata dalla Nota citata in precedenza e di pari data, a proposito degli esami conclusivi del primo ciclo, chiarisce che per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010, ma sono comunque in possesso di una certificazione clinica, non sono previste misure dispensative - peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa - ma possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova assegnata.

Alunni con disabilità certificata

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 62/2017 non prevede sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento: l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, viene effettuata secondo quanto previsto dal medesimo articolo ai commi 2, 3, 5 e 6 facendo riferimento al piano educativo individualizzato.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione si fa riferimento, quindi, al comportamento, alle discipline e alle

⁹² DM 741/2017 art.9 comma 4; Nota MIUR 1865/2017, *Le prove d'esame*.

⁹³ A firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

⁹⁴ Di conseguenza, non prevedono misure specifiche per gli alunni in situazione di svantaggio né il DM 741/2017 né la Nota 1865/2017.

⁹⁵ Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

attività svolte sulla base del PEI⁹⁶; i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e cioè, «*lo sviluppo delle potenzialità della persona [...] nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*».

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, l'utilizzo di tempi più lunghi o altre forme di ausilio utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI⁹⁷.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate atte a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, sulla base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione; le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale⁹⁸.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri generali previsti⁹⁹.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami, eccettuata l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali si procede con una sessione suppletiva¹⁰⁰, viene rilasciato un attestato di credito formativo, che costituisce titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione¹⁰¹.

Questi alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale¹⁰².

Alunni con DSA

L'articolo 11 del D.Lgs. n. 62/2017 non prevede sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disturbi specifici di apprendimento: l'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 62/2017, facendo riferimento al piano didattico personalizzato.

⁹⁶ Nell'art. 11 comma 1 del D.Lgs. 62/2017 si fa riferimento ai «documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 1992 n. 104». Nel medesimo comma si specifica: «trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10» della Legge 104/1992.

Va sottolineato che il D.Lgs. 66/2017 all'articolo 7 comma 2 ha modificato l'articolo 12 comma 5 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

⁹⁷ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 5; DM 741/2017, art. 14 comma 2.

⁹⁸ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 6; DM 741/2017, art. 14 comma 3.

⁹⁹ Il riferimento è all'art. 8 commi 7-11 del D.Lgs. 62/2017 e all'art. 13 del DM 741/2017.

¹⁰⁰ Nota 1865/2017, *La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*.

¹⁰¹ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 8; DM 741/2017, art. 14 comma 5.

¹⁰² Nota 1865/2017, *La valutazione e gli esami di stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*.

La valutazione degli apprendimenti, l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono coerenti con il PDP predisposto dal consiglio di classe¹⁰³. È riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel PDP.

L'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017 riprende il DM 12 luglio 2011 n. 5669 che accompagna le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento e disciplina le disposizioni attuative della legge 170/2010.

In sede di prove d'esame, per le prove scritte, la commissione può prevedere:

- tempi più lunghi;
- l'utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano previsti dal PDP, siano già stati impiegati abitualmente per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte¹⁰⁴;

Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del PDP¹⁰⁵.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera¹⁰⁶.

Nei casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, casi in cui, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento di una o di entrambe le lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma¹⁰⁷.

È necessaria un'attenta valutazione da parte del Consiglio di classe in relazione all'esonero dalle lingue straniere, al fine di non compromettere il successivo percorso e il conseguimento del diploma nel secondo ciclo di istruzione, come si desume dall'art. 20 comma 13 del D.Lgs. 62/2017.

Per i candidati con certificazione di disturbo specifico di apprendimento l'esito dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri generali previsti¹⁰⁸.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove¹⁰⁹.

¹⁰³ Nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe.

¹⁰⁴ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 11; DM 741/2017, art. 14 comma 7.

¹⁰⁵ DM 741/2017, art. 14 comma 8.

¹⁰⁶ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 12; DM 741/2017, art. 14 comma 9.

¹⁰⁷ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 13; DM 741/2017, art. 14 comma 10.

¹⁰⁸ Il riferimento è all'art. 8 commi 7-11 del D.Lgs. 62/2017 e all'art. 13 del DM 741/2017.

¹⁰⁹ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 15; DM 741/2017, art. 14 comma 12.

Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare

La scuola in ospedale mira a coniugare e garantire due diritti costituzionali, quello alla salute e quello all'istruzione.

I ragazzi che sono in ospedale hanno l'opportunità di continuare la loro scolarizzazione grazie alla presenza delle sezioni scolastiche all'interno degli ospedali e dei reparti pediatrici di tutte le regioni. Hanno, inoltre, la possibilità di veder riconosciuto e validato il percorso che fanno, seguiti dai docenti ospedalieri e, di conseguenza, di essere valutati in itinere, attraverso specifiche prove di verifica, e al termine dell'anno scolastico, grazie alla cura della documentazione del percorso formativo seguito e al raccordo continuo con la scuola e la classe di provenienza. Inoltre, quando necessario, cioè quando il ricovero cade proprio nel periodo in cui si svolgono gli esami, possono affrontare gli esami di stato in ospedale.

Anche in relazione al computo delle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico, le attività scolastiche in ospedale e a domicilio sono da considerarsi a tutti gli effetti come ore e giorni di lezione svolti ai fini dell'attuazione del percorso personalizzato. Tale percorso definito dal Consiglio di classe e attuato eventualmente col supporto della scuola ospedaliera consente la valutazione degli alunni e la loro eventuale ammissione all'esame.

L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse e ciò ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 62/2017.

Gli alunni, che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale INVALSI, tale prova, ove possibile, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato¹¹⁰.

Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva (**Approfondimento 6**). In alternativa, se le condizioni di salute lo consentono, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

Analogamente si procede nei casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni che sono impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e se lo si ritiene necessario, è consentito l'utilizzo di modalità telematiche a comunicazione sincrona per lo svolgimento delle prove alla presenza di componenti della sottocommissione individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova INVALSI.

Per tutti i candidati ricoverati in ospedale o luoghi di cura o in istruzione domiciliare l'esito dell'esame viene determinato con i medesimi criteri previsti dall'articolo 13 del DM 741/2017.

¹¹⁰ Nello specifico per questi alunni valgono le istruzioni diramate dal MIUR con Nota 5606 del 30.03.2018, *Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado in ospedale e in istruzione domiciliare.*

Corsi per adulti

I corsi di istruzione degli adulti (da realizzarsi nei "nuovi" Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, i CPIA) sono stati riorganizzati dal DPR 263 del 29 ottobre 2012 -*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* nei percorsi di istruzione di primo livello, nei percorsi di istruzione di secondo livello, nei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana.

Il DM 741/2017 art. 17 rinvia ad un Decreto Ministeriale che, ai sensi dell'articolo 6 del DPR 29 ottobre 2012, n. 263, definirà le modalità di ammissione all'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello - primo periodo didattico, le prove scritte, il colloquio e le modalità di attribuzione del voto finale.

In attesa, la Nota n. 21313 del 20 dicembre 2018 richiama le disposizioni a carattere transitorio, confermandole anche per l'a.s.2018-19, contenute nella CM 9 del 3 novembre 2017 che fornisce istruzioni per l'a.s. 2017-18 per l'effettuazione degli esami di Stato presso i CPIA al termine del primo periodo didattico del primo livello dei percorsi dell'istruzione degli adulti¹¹¹.

Ammissione all'esame

L'ammissione agli esami di stato è *disposta dai docenti del gruppo di livello* facenti parte del consiglio di classe presieduto dal dirigente o da un suo delegato.

In fase preliminare i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale devono verificare per ciascun adulto la *frequenza necessaria* per l'ammissione all'esame, pari ad almeno il 70% del monte ore previsto dal percorso di studio personalizzato (PSP). Per effettuare tale quantificazione occorre avere come riferimento il monte ore complessivo del primo periodo didattico (da 400 a 600 ore) e sottrarre la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore) e quella derivante dall'eventuale riconoscimento dei crediti¹¹².

Successivamente i docenti che hanno svolto le attività di insegnamento previste dal Patto formativo individuale, con decisione assunta a maggioranza, devono

- *decidere l'ammissione dell'adulto all'esame di Stato* mediante la verifica dell'acquisizione dei livelli di apprendimento relativi agli assi culturali come declinati dalle Linee Guida di cui al Decreto 12 marzo 2015. La mancata o parziale acquisizione di tali livelli può comportare la *non ammissione all'esame*. In questo caso la *delibera motivata deve essere assunta, a maggioranza, dal consiglio di classe*;

¹¹¹ La Circolare comprende anche n. 3 allegati riguardanti:

- i risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello, riferiti al liv. 2 dell'EQF;
- la declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità per i quattro Assi disciplinari;
- il modello di Certificato delle Competenze.

¹¹² Ferma restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.

- *formulare il giudizio di idoneità* espresso in decimi senza frazioni decimali. I CPIA, ferma restando la loro autonomia, potrebbero utilizzare la seguente corrispondenza: Livello Iniziale = 6; Livello Base = 7; Livello Intermedio = 8; Livello Avanzato = 9/10

- *individuare l'asse culturale oggetto della prima prova scritta* (asse dei linguaggi o asse storico-sociale);

- *individuare, a richiesta dell'adulto, la lingua comunitaria*, fra quelle oggetto di insegnamento nel CPIA, per la *seconda prova scritta*. Nel caso in cui all'adulto siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria è possibile *disporre l'esonero dalla seconda prova scritta*.

Tutte le operazioni devono essere *verbalizzate* in un apposito registro.

L'esito dello scrutinio deve essere pubblicato sul sito istituzionale del CPIA e affisso all'albo dei punti di erogazione del CPIA, sedi degli esami, con l'indicazione di "Ammesso" e voto di idoneità o "Non ammesso". In quest'ultimo caso i CPIA devono utilizzare idonee modalità di comunicazione preventiva nei confronti dell'adulto o dei genitori, nel caso di minori.

Per l'ammissione agli esami non è prevista la partecipazione alle prove nazionali INVALSI.

Commissione di esame

Presso ciascun CPIA è costituita una Commissione di esame composta da tutti i docenti che insegnano nei gruppi di livello del primo periodo didattico e presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA medesimo.

Durante la *riunione preliminare*

- il presidente della commissione comunica la costituzione delle sottocommissioni, corrispondenti ai vari gruppi di livello del primo periodo didattico, e l'eventuale nomina dei vicepresidenti,

- viene esaminata la documentazione prodotta dai consigli di classe nella fase di ammissione all'esame di Stato,

- viene scelta la tipologia di ciascuna prova.

Per quanto non previsto valgono le norme di carattere generale sul funzionamento delle commissioni dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Calendario

Ordinariamente l'esame di stato si svolge al termine dell'anno scolastico secondo il calendario definito dal Dirigente scolastico sentito il collegio dei docenti.

Sono previste *due eccezioni*:

- nel caso di candidati assenti per gravi e documentati motivi è possibile effettuare gli esami in una *sessione suppletiva* che deve comunque concludersi entro l'inizio dell'anno scolastico successivo;

- nel caso in cui il Patto Formativo Individuale preveda una durata del percorso tale da concludersi entro il mese di febbraio successivo, è possibile svolgere l'esame di Stato entro il 31 marzo.

A tal fine, il Patto Formativo Individuale va trasmesso all'USR competente contestualmente alla richiesta di attivazione della *sessione straordinaria*.

Prove di esame

Sono previste *tre prove scritte e il colloquio interdisciplinare*.

Le prove scritte sono le seguenti

- *prima prova scritta, in italiano*

- *seconda prova scritta, in lingua straniera*. Sono esonerati da questa prova i candidati ai quali siano stati riconosciuti totalmente i crediti relativi alle competenze tanto della lingua inglese, quanto della seconda lingua comunitaria

- *terza prova scritta, relativa ai risultati di apprendimento dell'Asse matematico*.

Il *colloquio*, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è finalizzato ad accertare le competenze a conclusione del primo periodo didattico dei percorsi di primo livello con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova scritta.

La circolare raccomanda di *valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona* a partire dalla sua storia individuale anche nella prospettiva dell'*apprendimento permanente*.

Inoltre il colloquio può riguardare la *discussione di un progetto di vita e di lavoro* elaborato dall'adulto nel corso dell'anno, in modo anche da accertare il livello di acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza.

Esito dell'esame

La sottocommissione attribuisce a *ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi*, senza utilizzare frazioni decimali.

Per l'*attribuzione del voto finale* dell'esame la sottocommissione deve

- *calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;*

- *determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti di cui al punto precedente. Tale voto viene arrotondato all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.*

Supera l'esame il candidato che abbia ottenuto un voto finale di *almeno sei decimi*.

Ai candidati che abbiano ottenuto una votazione di dieci decimi può essere attribuita la *lode* con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione.

La commissione redige, inoltre, un *motivato giudizio complessivo* sulla base dei criteri definiti nella seduta preliminare.

Certificazione delle competenze

In esito dell'esame di Stato viene rilasciato il certificato delle competenze a conclusione dei percorsi di primo livello primo periodo didattico, così come declinate nell'allegato 2 alla circolare 9/2017. I CPIA possono elaborare in autonomia un proprio modello di certificazione o utilizzare quello proposto dall'allegato 3 alla circolare.

Esame di Stato presso gli Istituti di prevenzione e pena

I CIA devono adottare *ogni opportuno intervento* finalizzato a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato da parte degli adulti detenuti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione di primo livello, primo periodo didattico.

Nel caso di *adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali* da parte dell'Autorità giudiziaria minorile, regolarmente frequentanti un percorso di istruzione di primo livello - primo periodo didattico, ma *trasferiti ad altro istituto penitenziario* ovvero rimessi in libertà prima dello svolgimento dell'esame, il CIA

- *trasmette formalmente tutta la documentazione* di rito alle Istituzioni interessate,
- *definisce, sentito l'USR competente e in accordo con le suddette Istituzioni, le soluzioni organizzative e didattiche* più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.

Nel caso, invece, di adulti detenuti, ovvero di minori sottoposti a provvedimenti penali da parte dell'Autorità giudiziaria minorile (anche all'esterno della struttura penale), *impossibilitati a frequentare regolarmente un percorso di istruzione* di primo livello - primo periodo didattico il CIA, d'intesa con l'Amministrazione competente, predispone le soluzioni organizzative e didattiche più adeguate a consentire lo svolgimento dell'esame di Stato.

13. RILASCIO DEI DIPLOMI

Dall'a.s. 2008/2009 viene utilizzato un nuovo modello di diploma ("Diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione"), approvato con D.M. n. 22 del 24 febbraio 2009. Al riguardo, la CM 20 maggio 2009 n. 51 ha precisato che tale modello continua ad essere stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato e che i diplomi vengono consegnati alle scuole, secondo i consueti canali, dagli Uffici di Ambito Territoriale.

Le istruzioni sono state, poi, dettate con C.M. 23 giugno 2009 n. 59 e riproposte, con integrazioni, dalla CM 11 giugno 2010 n. 51 a carattere permanente.

Fornitura dei diplomi

I diplomi, che continuano ad essere stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato e consegnati alle scuole dagli Uffici di Ambito Territoriale, nel caso siano trasmessi prima della conclusione degli esami, vengono forniti in base ad un fabbisogno presunto, avendo a riferimento il numero dei candidati (interni/esterni).

Se la consegna, invece, viene fatta dopo la conclusione degli esami, i diplomi, allo scopo di non produrre giacenze presso le scuole, vengono forniti in base al fabbisogno reale come da tempestiva comunicazione da effettuare da parte delle scuole.

In questo secondo caso le scuole dovranno inviare successivamente all'Ufficio di Ambito Territoriale un unico elenco dei licenziati con indicazione, per ciascuno, del numero del diploma predisposto - che sia stato o meno già consegnato - e del relativo anno di stampa.

La fornitura dei diplomi ai CIA, per gli studenti iscritti e frequentanti che abbiano superato l'esame di Stato in corso d'anno (sessione speciale), viene effettuata unicamente in base al numero effettivo di diplomati.

Le disposizioni relative alla delega alla firma dei diplomi da parte del Presidente della Commissione, salvo situazioni particolari, dovrebbero risultare in gran parte superate, data la coincidenza tra figura del Dirigente scolastico e Presidente di Commissione.

Consegna dei diplomi

Quando i diplomi sono pronti, deve esserne data comunicazione agli interessati con le modalità già rese note in precedenza all'atto della pubblicazione dei risultati degli esami. *La persona legittimata al ritiro del diploma deve essere invitata a controllare, all'atto della consegna, l'esattezza dei dati apposti sul diploma medesimo.*

Ai candidati che superano l'esame, ma che risultano essere stati ammessi con riserva all'esame o alla prosecuzione dell'esame medesimo, è consentito rilasciare il diploma solo a seguito dello scioglimento positivo della riserva stessa.

Possono, invece, essere rilasciate certificazioni che rechino, d'obbligo, espressa indicazione della riserva pendente. Nel caso in cui l'esame sostenuto positivamente venga successivamente annullato anche il diploma già predisposto verrà annullato con le modalità sotto indicate.

Il rilascio dei diplomi di licenza, nonché dei certificati e degli attestati è gratuito¹¹³; questi sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo (articolo 187 TU).

Certificati ed attestati

I dirigenti scolastici possono, a richiesta degli interessati, rilasciare certificati (debitamente numerati e registrati nel registro dei certificati e degli attestati) relativi al conseguimento del titolo di studio. In allegato alla CM 51/2010 viene proposto un modello di certificato che fornisce indicazioni a proposito: delle lingue straniere oggetto di prove d'esame (tale informazione non è più presente sul retro del diploma) ovvero della lingua straniera in caso di inglese o di lingua italiana potenziata; dello strumento musicale oggetto di prova d'esame (corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'art. 11, c. 9, L. 3 marzo 1999, n. 124).

Agli alunni con disabilità che non si presentano all'esame è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione¹¹⁴.

A seguito della Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, i certificati rilasciati dalle istituzioni scolastiche devono riportare, a pena di nullità, la dicitura: *"Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*.

Tale dicitura, invece, non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio, e neppure sull'attestato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità e agli alunni con disturbi specifici di apprendimento.

¹¹³ Esenzione da qualsiasi imposta, tassa o contributo ai sensi dell'art. 187 TU.

¹¹⁴ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 8; DM 741/2017, art. 14 comma 5; Nota MIUR 1865/2017, par. *La valutazione degli esami di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento.*

APPROFONDIMENTO 1¹

Riepilogo generale tempi, azioni, soggetti

Tempi	Azioni	Soggetti
Dal 9 ottobre 2018 all'8 novembre 2018 ²	Iscrizioni al sito INVALSI, controllo e aggiornamento delle informazioni in possesso dell'INVALSI.	Istituzioni scolastiche
Dal 9 ottobre 2018 al 17 dicembre 2018	Pubblicazione del link per effettuare il Diagnostic Tool. Qualora occorressero modifiche migliorative nella rete della scuola o venissero acquisiti nuovi computer, viene consigliato di eseguire il Diagnostic Tool per verificare localmente se le modifiche della rete e/o i singoli nuovi PC abbiano o meno i requisiti richiesti.	INVALSI
Entro il 31 dicembre 2018	Pubblicazione elenco delle informazioni di contesto richieste dall'INVALSI	Istituzioni scolastiche
Entro il 18 gennaio 2019	Comunicazione delle finestre di somministrazione per le classi di III secondaria di primo grado.	INVALSI
Dal 18 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019	Possibilità di modificare la propria finestra di somministrazione.	Istituzioni scolastiche
Dal 4 febbraio 2019 al 30 marzo 2019	Trasmissione e convalida delle informazioni di contesto.	Istituzioni scolastiche
Dal 18 febbraio 2019 all'11 marzo 2019	Verifica dell'elenco nominativo degli studenti.	Istituzioni scolastiche
Dal 18 febbraio 2019 all'11 marzo 2019	Richiesta misure dispensative-compensative per ciascuno studente che ne ha necessità ai sensi della normativa vigente.	Istituzioni scolastiche
Entro il 28 febbraio 2019	Comunicazione classi campione.	INVALSI
Entro il 5 marzo 2019	Pubblicazione del protocollo di somministrazione.	INVALSI
Entro il 20 marzo 2019 ³	Domanda di ammissione all'esame di Stato da parte dei candidati privatisti corredata, eventualmente, anche da copia delle certificazioni rilasciate ai sensi della legge n. 104/1992 o della legge n. 170/2010 e, ove predisposto, dal piano educativo individualizzato o dal piano didattico personalizzato.	Genitori dei candidati privatisti o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale
Dal 27 marzo 2019	Controllo e stampa dell'elenco nominativo degli studenti con credenziali	Istituzioni scolastiche
Dal 1 aprile 2019 al 18 aprile 2019	Svolgimento delle prove di Italiano, Matematica (comprendente di questionario studente) e Inglese CBT in ciascun istituto secondo la propria finestra di somministrazione, preferibilmente in tre giornate distinte scelte dal Dirigente scolastico all'interno della finestra di somministrazione assegnata alla scuola entro il periodo di somministrazione. L'ordine di somministrazione delle materie è deciso dal Dirigente scolastico in base all'organizzazione interna che intende adottare.	Istituzioni scolastiche
Dal 9 aprile 2019 al 12 aprile 2019	Svolgimento delle prove di Italiano, Matematica (comprendente di questionario studente) e Inglese CBT nelle classi campione in tre giornate distinte alla presenza di un osservatore esterno; l'ordine di somministrazione è definito da INVALSI (italiano, matematica, inglese).	Istituzioni scolastiche
Dal 23 aprile 2019 al 30 aprile 2019	Svolgimento delle prove suppletive per gli studenti assenti durante le finestre di somministrazione e giustificati secondo la normativa vigente.	Istituzioni scolastiche

¹ Elaborazione da http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/primo_ciclo/allegati/chi_fa_cosa_quando10.pdf

² In un'ottica di semplificazione, le operazioni di iscrizione alle prove INVALSI (II primaria, V primaria, III secondaria di II grado, II e V secondaria di II grado) sono unificate.

³ Nota MIUR 10 ottobre 2017, n. 1865.

<i>Tempi</i>	<i>Azioni</i>	<i>Soggetti</i>
Entro il termine delle lezioni	Il Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività educative e didattiche comunica al Collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame.	DS/ Coordinatore delle attività educative e didattiche
Scrutinio finale	Validazione dell'anno scolastico	Consiglio di classe
Scrutinio finale	Ammissione all'esame, determinazione del voto di ammissione e compilazione del Modello di certificazione delle competenze.	Consiglio di classe
Scrutinio finale	Relazione di sintesi	Consiglio di classe
Riunione preliminare	Adempimenti per svolgimento esami	Commissione
Riunione preliminare	Costituzione sottocommissioni	Presidente della Commissione
Riunione preliminare	Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni.	Commissione
Riunione preliminare	Definizione degli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni: durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le quattro ore, ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.	Commissione
Riunione preliminare	Esame della situazione delle classi, esame della situazione di alunni DVA e DSA.	Commissione
Riunione preliminare	Predisposizione delle tracce per le prove coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali 2012, delibera di eventuali prove differenziate, di eventuali misure dispensative e compensative (alunni DVA e DSA), di eventuali misure compensative per gli alunni BES comunque in possesso di una certificazione clinica, qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo, se funzionali allo svolgimento della prova.	Commissione
Riunione preliminare	Individuazione degli eventuali strumenti che si possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte.	Commissione
Riunione preliminare	Definizione di criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove scritte e di criteri di conduzione e di valutazione del colloquio.	Commissione
Giorni prove scritte	Sorteggio delle tracce predisposte: si sorteggia una terna di tracce per la prova di italiano tra le tre terne predisposte e una traccia fra le tre predisposte per le prove relative, rispettivamente, alle competenze logico matematiche e alle lingue straniere.	Docenti e Presidente di commissione
Prima delle prove scritte	Predisposizione ausili per candidati con DSA	Sottocommissioni
Dopo le prove scritte	Correzione prove scritte.	Sottocommissioni
Dopo la correzione delle prove	Svolgimento dei colloqui	Sottocommissioni
Al termine dei colloqui	Proposta voto finale per ciascun candidato.	Sottocommissioni
Plenaria conclusiva	Delibera voto per ciascun candidato ed, eventualmente, della lode	Commissione
Al termine della sessione di esami	Pubblicazione esiti degli esami	Commissione
Al termine della sessione di esami	Archiviazione documentazione d'esame	Presidente della commissione
Al termine della sessione di esami	Trasmissione elenco licenziati all'Ufficio Scolastico Territoriale.	Istituzioni scolastiche sedi di esame
Al termine della sessione di esami	Rilascio di diplomi di licenza, certificati e attestazione crediti formativi per gli alunni DVA che non si siano presentati agli esami	Presidente della commissione

APPROFONDIMENTO 2

Le prove INVALSI¹

A partire dal 2008 e fino all'a.s. 2016/17, al termine della scuola secondaria di primo grado e all'interno dell'esame di Stato, si svolgeva la cosiddetta Prova nazionale.

Con il D.Lgs. 62/2017 le prove Invalsi non sono collocate più all'interno dell'esame di Stato, conclusivo del primo ciclo, ma rappresentano un momento distinto del processo di valutazione in quanto la partecipazione alle prove costituisce un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame non solo per i candidati interni, ma anche per i candidati esterni; vengono previste, infatti, anche delle sessioni suppletive per gli assenti. Ulteriori novità sono costituite dalle modalità di somministrazione mediante Computer Based Testing (CBT), che comportano un'organizzazione flessibile, estesa su più giorni, e dalla presenza della prova di inglese finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento riferiti alle abilità di comprensione e uso della lingua, in coerenza con il livello A2 QCER così come previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La prova, anch'essa in formato CBT, riguarda la comprensione della lingua scritta (*reading*) e orale (*listening*) e, in un prossimo futuro, l'uso della lingua.

I *framework* delle prove usate nelle indagini internazionali sugli apprendimenti sono una delle fonti d'ispirazione dei Quadri di Riferimento INVALSI di Italiano e Matematica; sussistono, però, alcune differenze, non solo relative agli ambiti disciplinari indagati, ma anche rispetto agli ambiti comuni alle rilevazioni nazionali e internazionali.

Con l'introduzione delle prove CBT, queste non si svolgono più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi delle scuole italiane; inoltre, la prova di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (*banca di item*) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna *forma* (l'insieme delle domande che compongono le diverse prove) la medesima composizione e un equivalente grado di difficoltà.

Inoltre, sempre dall'a.s. 2017-2018, la correzione per le prove CBT delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun intervento da parte dei docenti; la trasmissione dei dati all'INVALSI è automatica, senza intervento da parte del personale della scuola, contestuale alla chiusura della prova da parte dello studente (o in seguito all'esaurimento del tempo massimo previsto per la prova).

Le prove di Italiano, Matematica e Inglese del grado 8 sono valutate in due modalità: con l'attribuzione di un punteggio numerico (come per le prove di tutti gli altri gradi) su una scala quantitativa (Rasch), dove la media dell'Italia è posta eguale a 200 e la deviazione standard² è posta eguale a 40, e con l'assegnazione di un livello di competenza. I livelli di Italiano e Matematica del grado 8 sono cinque, dal più basso al più alto (1, 2, 3, 4 e 5); è prevista l'annotazione del *non raggiungimento* del livello 1. I livelli di Inglese sono, dal più basso al più alto, tre (Pre-A1, A1 e A2), indicati distintamente per la comprensione della lettura e per l'ascolto; è prevista l'annotazione del non raggiungimento, sempre indicato in modo distinto, del livello Pre-A1³.

¹ Sulla base del D.Lgs. 62/2017 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato - articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107 le prove, a partire dall'a.s. 2017/18 si svolgono nel mese di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Fonti: *Quadro di riferimento delle prove Invalsi di italiano [30.08.2018]; Quadro di riferimento delle prove Invalsi di Matematica [30.08.2018]; Common European Framework of Reference for languages - Full text 2001; Common European Framework of Reference for languages: learning, teaching, assessment Companion volume with new descriptors, 2018, <https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr>*

² Deviazione standard: È la radice quadrata della varianza ed è la più nota misura di dispersione di una distribuzione. Viene usata come unità di misura della distanza dei singoli valori dalla media (Cfr. Glossario, in *Rapporto prove INVALSI 2018, https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Rapporto_prove_INVALSI_2018.pdf*

³ Analogamente avviene per le prove di Inglese del grado 5; i livelli, in questo caso, sono due: Pre-A1 e A1 più l'attestazione di non raggiungimento del Pre-A1.

Ciò consente di descrivere il risultato delle prove in termini di competenze raggiunte dal singolo allievo, con una descrizione di che cosa è in grado di fare rispetto ai Traguardi delle Indicazioni nazionali; in tal modo scuole, studenti e famiglie possono conoscere in modo diretto e comparabile qual è il livello di competenza raggiunto da ciascuno studente.

Dato che le prove INVALSI hanno lo scopo di verificare e comparare i livelli di apprendimento di tutti gli alunni italiani di determinati livelli scolari nelle due aree chiave dell'Italiano e della Matematica, e dall'anno 2017/2018 della lingua inglese, non possono non avere un punto di riferimento anche nei piani di studio previsti per le scuole dal MIUR (Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione, Allegato tecnico al DM 22 agosto 2007, Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, Indicazioni Nazionali per il sistema dei Licei).

In sintesi, le prove sono costruite tenendo conto del Quadro di riferimento per i curricoli (Indicazioni nazionali, Linee Guida...), dei Quadri di riferimento per le Valutazioni internazionali, della prassi scolastica e degli esiti delle rilevazioni precedenti.

Si tratta di prove standardizzate che dovrebbero garantire strutturalmente a tutti i soggetti ai quali la prova viene somministrata le stesse condizioni di lavoro per assicurare il rispetto dei requisiti della validità e della attendibilità delle rilevazioni e, quindi, delle misurazioni degli apprendimenti.

A. Struttura della prova Invalsi di italiano

Secondo quanto disposto dalle Indicazioni curriculari, la padronanza linguistica è una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare e consiste nel possesso ben strutturato di una lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi; fanno riferimento a tale padronanza l'ascolto; la produzione e interazione orale; la lettura e comprensione; la scrittura; il lessico; la riflessione sulla lingua.

Le prove di Italiano INVALSI sono circoscritte alla valutazione a) della competenza di lettura, intesa come comprensione, interpretazione, valutazione del testo scritto, b) delle conoscenze e competenze grammaticali, c) della competenza semantico-lessicale.

La prova INVALSI di Italiano nella scuola secondaria di 1° grado si articola in tre sezioni:

- una sezione di comprensione della lettura,
- una sezione di lessico,
- una sezione di riflessione sulla lingua.

Nella prova INVALSI di Italiano vengono utilizzati quesiti di due tipi: a risposta chiusa, nei quali lo studente deve scegliere la risposta corretta tra più alternative, e a risposta aperta, nei quali lo studente deve formulare la risposta; entrambe le tipologie possono avere forme diverse¹. Il

Fonti: *I livelli per la descrizione degli esiti delle prove INVALSI; I descrittori sintetici di Italiano; I descrittori sintetici di Matematica; I descrittori sintetici di Inglese; I descrittori analitici di Italiano; I descrittori analitici di Matematica; I descrittori analitici di Inglese*, https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento

¹ I quesiti a risposta chiusa usati nelle prove possono avere i seguenti formati:

- Quesiti a *scelta multipla* (QSM): sono costituiti da una domanda e da 4 alternative di risposta, di cui una sola è esatta. Le altre risposte, errate, sono chiamate distrattori.

- Quesiti a *scelta multipla complessa* (QSMC): sono domande articolate in diversi *item*, generalmente costituite da una domanda generale, un'istruzione sul modo di rispondere (es. "fai una o più crocette in ciascuna riga") e una tabella dove compaiono i diversi elementi del quesito, cioè i diversi item. Rientrano in questa categoria la compilazione di tabelle e, in caso di prove CBT, la scelta di alternative da menu a tendina.

- Quesiti nei quali lo studente deve stabilire delle corrispondenze (*matching*), associando gli elementi di due categorie o elenchi.

- Quesiti nei quali si chiede agli studenti di riordinare diversi elementi secondo un criterio dato (ad esempio un criterio temporale, logico-semantico, ecc.).

- In alcuni casi, infine, allo studente può essere richiesto di inserire nelle lacune di un testo parole scelte da una lista che gli è proposta (*cloze* a scelta multipla).

I quesiti a risposta aperta sono di due tipi:

- Quesiti *aperti a risposta univoca*: sono quelli dove la risposta richiesta è breve e una sola può essere considerata come corretta (a volte con un numero limitato di varianti possibili). Gli item di cloze più comuni (dove lo studente deve produrre lui stesso la risposta da inserire per completare una frase o un breve testo) fanno parte di questa categoria di quesiti aperti.

passaggio alle prove CBT ha comportato alcuni cambiamenti nelle possibilità di realizzazione dei formati dei quesiti.

A1. La competenza di lettura

La prima sezione è costituita da tre testi di varia tipologia, di cui almeno uno narrativo. La lunghezza di ogni testo varia tra le 500 e le 800 parole. I quesiti volti a verificare la comprensione dei testi vertono sui macroaspetti indicati nella **Tabella 1**; la comprensione di un testo richiede, infatti, molteplici operazioni a diversi livelli di complessità e difficoltà, connesse anche agli scopi che il lettore si propone. La letteratura sulla comprensione della lettura e i quadri di riferimento delle indagini internazionali, in particolare PISA, «*individuano tre fondamentali macro-aspetti ai quali è possibile ricondurre i processi cognitivo-linguistici che un lettore realizza nella lettura di un testo: 1) localizzare e individuare informazioni all'interno del testo; 2) ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale; 3) riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli*»¹. I tre macro-aspetti comprendono i sette aspetti di comprensione della lettura del precedente Quadro di Riferimento per le prove INVALSI di Italiano.

Ai fini dell'elaborazione della prova, la competenza di lettura viene articolata in competenza pragmatico-testuale, lessicale, grammaticale, competenze che, comunque, nel processo di comprensione del testo interagiscono fra loro e non possono essere distinte nettamente².

«*La dimensione pragmatico-testuale relativa alla lettura consiste nella capacità di ricostruire, a partire dal testo, dal contesto (o "situazione") in cui esso è inserito e dalle conoscenze "enciclopediche" del lettore, l'insieme di significati che il testo veicola (il suo senso), assieme al modo in cui essi sono veicolati*»³.

«*Per dimensione lessicale relativa alla lettura si intende specificamente la conoscenza o la capacità di ricostruire il significato di un vocabolo in un determinato contesto e di riconoscere le relazioni di significato tra vocaboli*». Più ampio e articolato è il lessico produttivo e ricettivo, più completa sarà la competenza lessicale di lettura⁴.

«*Per dimensione grammaticale relativa alla comprensione del testo si intende la capacità di ricorrere alla cosiddetta "grammatica implicita" ed eventualmente anche alla "grammatica esplicita" per capire il testo e per risolvere dubbi di comprensione*»⁵.

- I quesiti aperti a *risposta articolata* sono quelli dove la risposta è più lunga e ci sono diverse possibilità di risposta corretta. Le domande a *risposta aperta* articolata sono corredate da precise indicazioni per la correzione, che includono esempi di risposte accettabili, eventuali esempi di risposte parzialmente accettabili ed esempi di risposte non accettabili.

¹ Quadro di Riferimento delle Prove INVALSI di Italiano (d'ora in poi QdR), pp. 9-11, <https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr>

² QdR delle Prove INVALSI di Italiano, pp.2-3, <https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr>

³ Si articola nella capacità di:

a. cogliere e tener conto dei fenomeni di coesione testuale, cioè dei segnali linguistici che indicano la struttura e i legami del testo, in particolare, catene anaforiche, connettivi e segni di interpunzione;

b. cogliere e tener conto dell'organizzazione generale del testo (titolazione, scansione in paragrafi e capoversi, rilievi grafici, componenti specifici dei testi non continui, ecc.) e dei fenomeni locali che contribuiscono alla coerenza testuale;

c. operare inferenze, ricavando informazioni lasciate implicite nel testo, pertinenti alla sua comprensione;

d. riconoscere il tipo e il genere testuale e fare ipotesi motivate sui destinatari del testo;

e. riconoscere il registro linguistico e lo stile, determinati dalle scelte morfosintattiche, lessicali e retoriche dominanti;

f. valutare il testo sia dal punto di vista della validità e attendibilità delle informazioni (anche provenienti da diversi testi a confronto) sia dal punto di vista dell'efficacia comunicativa, in rapporto al destinatario e al contesto.

⁴ *Ivi*, pag. 3. Si articola nella capacità di:

a. ricavare dal contesto il significato di parole che non si conoscono;

b. comprendere il significato di parole relative a lessici specialistici (scientifico, economico, artistico, ecc.);

c. cogliere le implicazioni e le sfumature di significato delle parole in rapporto alla tipologia dei testi, allo scopo comunicativo, al contesto storico-culturale;

d. comprendere l'uso figurato di parole ed espressioni;

e. riconoscere l'appartenenza di parole a determinati registri;

f. riconoscere i rapporti di significato fra le parole, (sinonimia -anche sinonimia testuale, antinomia, iperonimia/iponimia);

g. riconoscere l'accezione che un termine polisemico può assumere in un testo.

⁵ *Ivi*, pp. 3-4. Comprende la capacità di:

a. cogliere gli elementi linguistici di coesione (ad esempio connettivi, catene anaforiche) e il loro apporto alla costruzione dei significati del testo;

I testi, in generale, possono essere classificati ricorrendo a criteri diversi, in particolare, la **situazione comunicativa**, il **formato**, la **tipologia**.

Nel primo caso ci si riferisce all'uso per cui un testo è stato scritto (personale, pubblico, sociale...); alle diverse situazioni si collegano diversi compiti e strategie di lettura.

In relazione al **formato**, i testi si possono classificare in **continui**, **non continui** e **misti**¹. Per quanto riguarda la **tipologia**, tra le diverse classificazioni presenti in letteratura, nel QdR delle prove di Italiano INVALSI viene privilegiata la classificazione operata da **Werlich**² che distingue i testi in narrativi, descrittivi, argomentativi, espositivi, regolativi in relazione allo scopo del testo e alle specifiche operazioni mentali alla base dell'ideazione, formazione, realizzazione dei singoli testi. Tali tipi si realizzano concretamente in **generi testuali** che seguono, in modo più o meno rigido, le convenzioni specifiche relative alla struttura e alla forma del testo³.

I testi vengono scelti sulla base di criteri generali indicati analiticamente nel QdR⁴ e con riguardo alla **leggibilità** e **complessità**; la prima dipende dalla relativa familiarità dell'argomento del testo, dalla **chiarezza e coerenza del testo** e del **paratesto**⁵ che deve favorire il riconoscimento del genere testuale e la possibilità di elaborare delle aspettative rispetto al testo. Data la necessità che gli studenti nel percorso di studi sappiano leggere e comprendere testi sempre più "complessi", i testi inseriti nella prova presentano diversi livelli di complessità⁶.

A2. La riflessione sulla lingua

Si distinguono una "grammatica implicita" e una "grammatica esplicita": la prima viene acquisita dai parlanti per mezzo di un processo inconscio di elaborazione dei dati linguistici a

b. comprendere il significato dell'ordine "marcato" - cioè differente dalla convenzione abituale (soggetto, verbo, complementi) - delle parole nella frase;

c. riconoscere i valori prosodico-intonazionali, sintattici, espressivi dell'interpunzione;

d. identificare tempi, aspetti e modi verbali nelle loro specifiche funzioni pragmatiche e testuali (modalità, concordanza, messa in rilievo, ecc.);

e. riconoscere l'organizzazione gerarchica delle frasi complesse (ad esempio periodi costituiti da più frasi subordinate e coordinate).

¹ I **testi continui** sono testi interamente verbali, costituiti da frasi organizzate in capoversi (o, per la poesia, in versi frequentemente organizzati in strofe). I testi in prosa o in poesia, letterari o meno, sono prevalentemente testi continui. I **testi non continui**, in genere sono costituiti da elenchi semplici o complessi; sono molto importanti anche gli elementi iconici; ne sono esempi i moduli, i grafici, i diagrammi, le tabelle, gli orari, gli annunci pubblicitari, le mappe, ecc. I **testi misti** prevedono entrambi gli elementi, tra loro coerenti; sempre più numerosi nella vita quotidiana, sono spesso presenti in manuali scolastici, in libri specialistici o di divulgazione, in riviste e giornali.

² Werlich, Egon (1982), *A text grammar of English*, Heidelberg, Quelle & Meyer (1ª ed. 1976).

³ Ad esempio, nel genere narrativo rientrano l'articolo di cronaca, il romanzo, la biografia ecc.

⁴ QdR, pag. 7: 1. tutti i tipi e generi testuali, letterari e non, di formato continuo o non continuo o misto; 2. testi con significato compiuto, autonomi, integri e non manipolati (ogni volta che ciò sarà utile e possibile); 3. per i testi letterari – narrativi, teatrali, poetici, ecc., autori che siano vicini alla sensibilità degli studenti e accessibili quanto a enciclopedia personale e che attingano preferibilmente al patrimonio letterario italiano, senza escludere buone traduzioni di autori stranieri; 4. testi che, nel complesso della prova, richiedano strategie di lettura diverse; 5. testi tratti da fonti di prima mano, comprese quelle digitali affidabili, non presenti in manuali o strumenti didattici diffusi; 6. testi che per i loro contenuti non favoriscano – per motivi legati a differenze di genere, culturali, geografiche, ambientali – alcuni studenti piuttosto che altri; 7. testi che non feriscano sensibilità diverse: religiose, culturali, civili.

⁵ Il **paratesto** è l'insieme di elementi testuali e grafici di contorno a un testo che servono per presentarlo nel contesto della sua distribuzione, ricezione e consumo.

⁶ Si veda QdR Italiano, pp. 8-9: I principali indicatori della complessità sono:

- contenuto astratto vs contenuto concreto vicino all'esperienza;
- maggiore o minore densità informativa;
- necessità da parte del lettore, ai fini della comprensione, di ricorrere alle proprie conoscenze (in particolare conoscenze a diverse discipline scolastiche e a diversi ambiti culturali);
- necessità di processi di essi di inferenza da parte del lettore;
- uso di un linguaggio più o meno specialistico e/o fortemente connotato;
- complessità della struttura sintattica (numero delle frasi che formano ciascun periodo e alle loro relazioni)
- necessità di ricostruire numerose ed estese reti anaforiche e legami logico-sintattici tra frasi o tra parti più ampie, soprattutto quando questi rapporti non sono segnalati esplicitamente da connettivi;
- presenza nel testo di più piani di significato (testi letterari) o di più scopi (testi espositivi, argomentativi e regolativi);
- in particolare per i testi letterari, presenza di una struttura che non segue le convenzioni di un determinato genere;
- presenza di una scrittura con "tono" particolare (es. ironico, comico, ecc.), presenza di numerose figure del significato (metafore, similitudini, ecc.).

cui sono stati esposti fin dalla nascita; la seconda viene acquisita gradualmente nel percorso scolastico imparando a nominare e a classificare gli elementi del sistema linguistico e le sue regole morfologiche e sintattiche. I diversi livelli di osservazione attraverso cui viene descritto il sistema lingua (pragmatico-testuale, logico-semantic, morfosintattico, lessicale e fonologico-grafico) costituiscono gli ambiti presi in esame per la costruzione dei quesiti di grammatica (**Tabella 2**), sempre in riferimento agli obiettivi di apprendimento previsti nelle indicazioni curriculari dei vari gradi d'istruzione.

Data la pluralità dei modelli teorici esistenti nella descrizione della lingua che ha come conseguenza anche la mancanza di una terminologia unitaria, l'INVALSI ha scelto di riferirsi ai contenuti più noti e condivisi, ma anche ad alcuni dei contenuti innovativi più teoricamente fondati; i quesiti mirano a sondare la capacità di «operare analisi di tipo funzionale e formale»¹ più che a misurare «la capacità di memorizzare, riconoscere e denominare classi e sotto-classi di elementi»². Dato che, allo stato attuale, le disposizioni vigenti non consentono di ricavare un sillabo dettagliato ed esplicito in materia grammaticale, la sequenza dei temi grammaticali nei diversi gradi di scuola risponde ai seguenti criteri:

- i livelli d'analisi, gli ambiti e i fenomeni sono disposti su una scala di progressivo impegno e difficoltà, sulla base delle indicazioni ministeriali, dei suggerimenti della ricerca, della esperienza degli autori delle prove e degli esperti disciplinari, oltre che, specificamente, dei risultati delle precedenti rilevazioni;
- i quesiti coprono in tutti i livelli scolari previsti gli ambiti elencati nella **Tabella 2**;
- alcuni argomenti (ad es., la frase complessa) sono oggetto di rilevazione solo a partire dal terzo anno della scuola secondaria di 1° grado, altri (ad es. la scrittura corretta di parole isolate) solo nella scuola primaria.

A3. La competenza lessicale

Dall'anno 2017-18 è stata introdotta una sezione specifica volta a valutare la competenza lessicale³ in coerenza con i *Traguardi di apprendimento* del primo ciclo d'istruzione⁴ che prevedono una specifica sezione dedicata all'*Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo*.

Per la competenza lessicale può essere utile distinguere una competenza *implicita* e una *esplicita* e una dimensione *quantitativa* e *qualitativa*:

- la competenza *implicita* comprende «la capacità di capire parole ed espressioni usate all'interno di un dato contesto o situazione comunicativa, e di operare in modo spontaneo scelte lessicali appropriate»⁵;
- la competenza *esplicita* indica «la capacità di motivare l'appropriatezza e la correttezza delle scelte lessicali e di esplicitare il significato di una parola o di un'espressione, o di una sua particolare accezione in rapporto ad altre, anche quando queste sono slegate da un contesto, e di analizzare le scelte lessicali ricorrendo alle proprie conoscenze linguistiche (ad esempio morfologiche, etimologiche, sociolinguistiche, ecc.)»⁶.
- La dimensione *quantitativa* riguarda il numero di parole che un parlante conosce dal punto di vista sia ricettivo che produttivo, e riflette le sue esperienze di vita e di istruzione fino

¹ *Ivi*, pag.4.

² *Ibidem*. In particolare:

- ricorrere alla propria competenza linguistica implicita per integrare frasi e per risolvere casi, anche problematici, proposti alla riflessione;
- osservare i dati linguistici e mettere a fuoco fenomeni grammaticali anche nuovi rispetto alle consuete pratiche didattiche;
- ragionare sui dati offerti - possono essere parole, frasi, brevi testi - per confrontarli, scoprirne le relazioni, le simmetrie e le dissimmetrie, risalire alle regolarità;
- descrivere i fenomeni grammaticali;
- accedere a un approccio ai fatti di lingua (pre)scientifico piuttosto che normativo.

³ Per il momento solo nelle prove dell'ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado.

⁴ Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione 2012.

⁵ QdR Italiano, pag. 5.

⁶ *Ibidem*.

a un dato momento. Tale dimensione non basta a qualificare la competenza lessicale di un parlante, che prevede anche, ad esempio, la sua capacità di compiere correttamente le proprie scelte lessicali in relazione a una situazione comunicativa o di motivare le proprie scelte in modo consapevole;

– la dimensione *qualitativa* è la capacità di riconoscere le relazioni di significato tra le parole (sinonimia, opposizione, inclusione), la loro caratterizzazione morfologica ed eventualmente l'etimologia.

I quesiti proposti agli studenti mirano a valutare sia la quantità di parole o espressioni conosciute sia la capacità di associare la parola a caratteristiche linguistiche e comunicative.

B. Struttura delle prove Invalsi di matematica

Il Quadro di riferimento delle prove INVALSI di matematica, nella nuova edizione, è in linea con quello di indagini internazionali, nello specifico del TIMSS per alcuni aspetti e del PISA per altri¹. Infatti, «*esso è fortemente legato alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida che contemplano sistematicamente una duplice visione della competenza matematica: da una parte gli aspetti di modellizzazione e le applicazioni per leggere, interpretare la realtà e risolvere problemi della vita concreta, così come nel PISA; dall'altra i contenuti articolati per ambiti, i costrutti caratteristici e gli aspetti relativi allo sviluppo interno della disciplina, così come per il TIMSS*»².

Il riferimento più o meno esplicito che si rileva in tutti gli ordini e i gradi di istruzione è quello di considerare i campi di esperienza degli studenti come occasione per la costruzione di significato degli oggetti matematici e, al tempo stesso, di considerare la matematica sia come strumento utile nella vita concreta sia come un prodotto culturale. Si tratta, quindi, di un'immagine della disciplina non come insieme di tecniche e regole fini a sé stesse o esclusivamente mirata a successivi sviluppi interni, ma come disciplina dotata di forte unità, con forti relazioni con la realtà, ma anche «*rete di prodotti culturali generati da un'attività dell'intelletto umano in ogni tempo e in ogni civiltà*»³.

La prova di matematica, nella versione CBT utilizzata per la prima volta nell'a.s. 2017/18 per le classi terze della scuola secondaria di 1° grado, è costituita da *forme* comprendenti domande che possono essere articolate in diversi item provenienti dalla banca costituita per lo specifico grado di scuola. Il numero complessivo di item può variare da un anno all'altro.

Ogni domanda:

- è costruita con uno specifico *scopo della domanda* che definisce che cosa si vuole valutare con quel quesito, anche in termini di conoscenza;

- è classificata in un determinato ambito (*Numeri, Spazio e figure, Relazioni e Funzioni*⁴, *Dati e previsioni*⁵), da considerarsi solo come l'ambito prevalente (e non esclusivo) di riferimento; va sottolineato come la divisione dei contenuti matematici in ambiti sia ormai condivisa a livello internazionale;

- è esplicitamente collegata a un traguardo di competenza; i traguardi sono a loro volta accorpatisi in Dimensioni (**Tabella 3**) allo scopo di garantire una composizione equilibrata della prova e assicurare leggibilità alla restituzione dei risultati degli studenti.

Il gruppo di lavoro INVALSI relativo alle prove di matematica ha, infatti, individuato un possibile raggruppamento di competenze secondo tre dimensioni denominate: *Risolvere Problemi, Argomentare*⁶, *Conoscere*. Tale direzione trasversale, che si riferisce ai processi che

¹ Quadro di Riferimento (QdR) delle prove di INVALSI Matematica, pag. 20, <https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr> <https://invalsi-areaprove.cineca.it/>

² Ibidem.

³ *Ivi*, pag. 9.

⁴ Non valutato nella scuola primaria.

⁵ Per il secondo ciclo vengono seguite le Indicazioni Nazionali e le Linee Guida.

⁶ Si veda Quadro di Riferimento delle prove di INVALSI Matematica (d'ora in poi QdR Matematica), pag. 15, <https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=qdr> «*Le diverse attività matematiche si possono aggregare attorno a due aspetti in rapporto fra loro: la risoluzione di problemi (interni alla matematica o applicativi) e l'argomentazione,*

vengono coinvolti nell'azione dell'allievo, nelle ultime prove è stata definita in maniera più esplicita, a partire dal quadro di riferimento per le Indicazioni di legge e, in particolar modo, dai traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tale raggruppamento deriva anche da esigenze connesse con l'analisi statistica e la restituzione dei risultati delle prove INVALSI e con la necessità di orientare la lettura degli esiti in accordo con i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria e della secondaria di primo grado.

Le due attività matematiche *Risolvere problemi* e *Argomentare* richiedono conoscenze su oggetti matematici tradizionalmente definiti come "concetti", segni e sistemi di segni, algoritmi e tecniche di trattamento oltre alla capacità di farne uso stabilendo connessioni fra essi. In questo senso possiamo parlare di competenze strumentali al *problem solving* e all'argomentazione che devono essere accertate proprio per questo carattere di strumentalità necessaria allo svolgimento di compiti più complessi.

È inoltre necessario tener conto del fatto che il lavoro matematico si esercita attraverso segni verbali e non verbali (espressioni algebriche, figure geometriche, grafi, grafici, schemi, ecc.); si tratta di un aspetto trasversale alle tre dimensioni, che riguarda l'attività semiotica in Matematica, che assume caratteristiche molto diverse nelle tre dimensioni in sede di accertamento delle competenze; si è scelto, quindi, di non aggregare traguardi e competenze secondo una dimensione semiotica (il rappresentare) che risulta, comunque, pervasiva.

Sussistono, ad oggi, rispetto al *Risolvere problemi* e all'*Argomentare* alcuni limiti:

– attraverso prove standardizzate è difficile accertare sia la capacità di *problem posing* (orientarsi in una situazione problematica fino a individuare il problema da affrontare) sia quella di "approcciare" un problema "grezzo" procurandosi i dati necessari per risolverlo;

– riguardo all'*Argomentare*, nelle prove INVALSI vengono valutate la scelta dell'affermazione corretta e l'individuazione della sua giustificazione tra quelle proposte; è più difficile proporre quesiti che richiedono di scegliere l'affermazione corretta e di produrre una giustificazione per essa e di «*produrre e poi giustificare un'affermazione a partire da un quesito aperto del tipo "ipotizzare e verificare" e, più in particolare, del tipo "congetturare e dimostrare"»*¹. Sulla divisione dei contenuti matematici in ambiti si registra condivisione a livello internazionale: l'ambito in cui è classificata ciascuna domanda va considerato come l'ambito prevalente (e non esclusivo) di riferimento.

I quesiti sono di diverse categorie: a risposta chiusa², a risposta aperta univoca³, a risposta aperta articolata⁴, cloze⁵, associazione⁶.

nelle sue diverse specificazioni e articolazioni: dall'accertare la ragionevolezza di un'affermazione, al validarla con riferimento a una teoria (dimostrazione); dal controllare la correttezza di un risultato, al giustificare la sua adeguatezza in relazione al problema affrontato. Il rapporto fra la risoluzione di problemi e l'argomentazione dipende dal fatto che la costruzione di un'argomentazione è in molti casi una attività di autentico problem solving e, d'altra parte, il problem solving richiede in genere attività di validazione intermedie e finali di tipo argomentativo».

¹ QdR Matematica, pag. 15.

² Consiste in quesiti con risposta a scelta multipla che presentano tre (nella classe seconda primaria) o quattro alternative di risposte (una sola delle alternative di risposta è corretta) o in item MCC, cioè costituiti da una serie di affermazioni a cui si risponde con una scelta V/F o Sì/No (in genere 3, 4 o 5), la cui risposta viene in generale conteggiata come un unico item.

³ I quesiti a "risposta aperta univoca" sono domande suscettibili di una valutazione rapida e sicura che richiedono, per esempio, il risultato di un calcolo algebrico o numerico oppure di disegnare o indicare un elemento di una figura.

⁴ I quesiti a "risposta aperta articolata" possono richiedere semplici argomentazioni, giustificazioni, sequenze di calcoli. Per questi quesiti viene fornita una griglia di correzione articolata, costruita in base alle risposte ottenute nel pretest. La griglia di risposta prevede anche la categoria delle risposte accettabili: risposte che non sono propriamente corrette ma dalle quali si evince che lo studente ha risposto adeguatamente, considerando lo specifico scopo della domanda.

⁵ I quesiti di tipo "cloze" richiedono il completamento di frasi, calcoli o espressioni mediante l'utilizzo di elementi forniti nel testo.

⁶ I quesiti di tipo "associazione" richiedono di individuare la corrispondenza corretta fra elementi di due insiemi dati.

C. Le prove Invalsi di Inglese

Le prove per la classe terza secondaria di primo grado (grado 8) sono volte a valutare il livello di conoscenza della lingua inglese parlata e scritta secondo gli standard stabiliti dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Esso prevede tre livelli di conoscenza, ciascuno a sua volta articolato in due sotto-livelli: un livello detto di Base, comprendente i sotto-livelli A1 e A2, un livello detto di Autonomia, comprendente i sotto-livelli B1 e B2, e un livello detto di Padronanza, comprendente i sotto-livelli C1 e C2. Agli alunni di terza secondaria di primo grado è richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo il raggiungimento del livello A2; la prova è “bi-level”, articolata in testi e domande relative al livello A2 e al livello A1, e ciò allo scopo di certificare gli esiti degli studenti del primo ciclo che non raggiungono il livello A2.

Tabella 1 – Macro-aspetti della comprensione della lettura¹

Localizzare e individuare informazioni all'interno del testo	Individuare, scorrendo il testo con una lettura selettiva, il punto o i punti salienti in cui reperire l'informazione o le informazioni richieste, anche espresse in codici diversi
	Effettuare confronti e distinguere l'informazione che risponde in modo pertinente alla domanda da informazioni concorrenti presenti nel testo e/o richiamate nei distrattori
	Riconoscere l'informazione richiesta anche quando essa è presentata (nella domanda o nella risposta corretta) in una forma parafrastica che, pur conservando l'equivalenza del significato, è lontana o comunque diversa dalla lettera del testo
	Individuare informazioni che rispondono a uno o più criteri, discriminando l'informazione richiesta da altre informazioni concorrenti non conformi a tali criteri
Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale	Ricavare il significato di parole o espressioni dal contesto
	Identificare il riferimento testuale di una catafora, di un'anafora o di una catena anaforica o il tipo di connessione che lega fra loro frasi o parti del testo.
	Ricostruire la sequenza, temporale e/o logica, di fatti o fenomeni di cui il testo tratta, anche quando l'intreccio o l'esposizione non la rispettano.
	Mettere in relazione informazioni, implicite o esplicite, anche situate in punti distanti del testo, o in testi diversi, per individuare, ad esempio, la causa o le conseguenze di eventi o fenomeni, la motivazione di azioni o atteggiamenti, ecc.
	Fare inferenze semplici o complesse, per ricostruire informazioni lasciate implicite nel testo, anche ricorrendo all'enciclopedia personale.
	Riconoscere il tema o l'argomento principale di un testo o di sue specifiche parti, o il filo comune che lega testi diversi. Costruire una rappresentazione complessiva del testo o di sue specifiche parti.
Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, a livello locale o globale, e valutarli	Cogliere le intenzioni, il punto di vista dell'autore o lo scopo per cui il testo è stato scritto.
	Cogliere il messaggio che il testo vuole comunicare.
	Cogliere la struttura e l'organizzazione formale del testo.
	Valutare l'attendibilità delle informazioni date nel testo o la loro conformità o meno a un criterio, testuale o extra-testuale, dato o desunto dall'enciclopedia dello studente.
	Riconoscere nel testo argomentativo tesi, obiezioni e contro-obiezioni e le loro relazioni reciproche, la coerenza e validità di un argomento pro o contro una data tesi, o i possibili contro-argomenti di una tesi sostenuta nel testo.
	Riconoscere le più comuni strategie argomentative (ad esempio, il ricorso a una fonte autorevole o il tentativo di ottenere il consenso).
	Riconoscere tipo, genere e forma del testo.
	Riconoscere le caratteristiche stilistiche del testo, o di sue specifiche parti, e valutarne l'efficacia espressivo-comunicativa.
	Riconoscere il registro e il tono del testo, o di sue parti specifiche.
Riconoscere figure retoriche e usi figurati del linguaggio. Riconoscere la funzione logico-sintattica di frasi o la relazione tra frasi o parti del testo.	

¹ Sono elencate in modo analitico le possibili operazioni che, per verificare la comprensione della lettura, può essere richiesto allo studente di compiere all'interno di ciascun macro-aspetto. La difficoltà di ogni compito varia in rapporto alle caratteristiche della richiesta a cui l'alunno deve rispondere, al grado di complessità semantico-sintattica del testo e alla sua maggiore o minore vicinanza all'esperienza e alle conoscenze dello studente.

Tabella 2 – Ambiti grammaticali

Codice	Ambito	
1	Ortografia	Uso di accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, segmentazione delle parole (gliel'ho detto), uso delle doppie, casi di non corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell'h, della c/q, ecc.).
2	Morfologia	Flessione (tratti grammaticali: genere, numero, grado, modo, tempo, persona, aspetto, diatesi); categorie lessicali (nome, aggettivo, verbo, ecc.) e sottocategorie (aggettivo possessivo, nome proprio, ecc.) e loro funzione nella frase. Elementi polifunzionali (dopo: preposizione o avverbio o congiunzione).
3	Formazione delle parole	Parole semplici e parole complesse; parole di base e parole derivate; parole alterate; parole composte; parole polirematiche (ferro da stiro, asilo nido).
4	Lessico e semantica	Relazioni di significato tra parole; campi semantici e famiglie lessicali; polisemia; usi figurati e principali figure retoriche; espressioni idiomatiche; struttura e uso del dizionario.
5	Sintassi	Accordo (tra articolo e nome, tra nome e aggettivo, tra soggetto e predicato, ecc.); sintagma (nominale, verbale, preposizionale); frase: minima o nucleare ⁶ , semplice, complessa (o periodo); frase dichiarativa, interrogativa, ecc.; elementi della frase semplice: soggetto (esplicito o sottinteso, in posizione pre-verbale o post-verbale), predicato, complementi predicativi e altri complementi (obbligatori, facoltativi); gerarchia della frase complessa: frase principale, coordinate, subordinate (diverse tipologie); uso di tempi e modi nella frase.
6	Testualità	Segnali di organizzazione del testo e fenomeni di coesione: anafora, connettivi, punteggiatura, ecc.; aspetti pragmatici del linguaggio (fenomeni del parlato, funzioni dell'enunciato, ecc.).

Tabella 3 - Corrispondenza fra Traguardi per lo sviluppo delle competenze – Matematica e Dimensioni (1- Conoscere, 2- Risolvere problemi, 3- Argomentare)

<i>Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado</i>	<i>Codifica</i>	<i>Dimensione</i>
Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.	T1	1
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.	T2	1
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.	T3	2
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.	T4	2
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.	T5	2
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.	T6	2
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).	T7	3
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.	T8	3
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.	T9	1
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta con valutazioni di probabilità.	T10	2

APPROFONDIMENTO 3

La valutazione come atto tecnico-pedagogico e come atto amministrativo

Il D.Lgs. 62/2017 ribadisce ed amplia il valore della valutazione che ha «*essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze*» (art. 1 c. 1). Nel riaffermare che la valutazione deve essere coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti e che è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale dell'offerta formativa (art. 1 c. 2), il decreto ricorda che «*Per favorire i l'apporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni*» (art. 1 c. 5).

La *trasparenza* e la *condivisione* collegiale dei criteri risultano, quindi, condizioni essenziali sia sul piano tecnico-pedagogico sia sul piano della rispondenza ai requisiti richiesti per il procedimento amministrativo, e per il conseguente atto amministrativo, dalla Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, in particolare introdotte dalla Legge 15/2005¹.

Non vi è alcuna contraddizione tra i due versanti:

- da un lato, quanto più sono chiari e condivisi i criteri con cui si valuta e, quindi, si prendono decisioni tanto più è possibile fare «*della valutazione un programma educativo*»², anzi, «*un programma educativo (che) dovrebbe contenere non solo indicazioni utili all'insegnante, ma anche un programma di auto-apprendimento e di auto-valutazione e valutazione per l'alunno, utile in un'ottica di sviluppo dell'autonomia del discente*»³;

- dall'altro, è proprio la definizione dei criteri che, assicurando omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione a livello di istituzione scolastica, garantisce all'alunno e alle famiglie il diritto ad avere un'informazione trasparente, equa e tempestiva sul processo di apprendimento.

Tale *trasparenza* riemerge in tutta la sua evidenza di requisito fondamentale degli atti amministrativi nei casi di ricorso in sede giurisdizionale da parte delle famiglie degli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo o che non abbiano superato tale esame.

In presenza sia di un semplice reclamo presentato al Dirigente scolastico sia di un ricorso in sede giurisdizionale, in cui l'Istituto sia chiamato in giudizio, risultano fondamentali la chiarezza e completezza della documentazione (registri personali dei docenti, registri di classe, interventi di recupero, verbali ...) da cui si possa evincere la corrispondenza tra i parametri valutativi fissati a inizio anno e il giudizio finale espresso sull'alunno.

Nell'esame conclusivo del primo ciclo, risultano, pertanto, fondamentali

- le definizioni dei criteri per la non ammissione all'esame,
- la concreta e condivisa individuazione dei criteri di correzione e di valutazione delle prove scritte, di conduzione e di valutazione del colloquio, di formulazione del voto finale.

La prima decisione va assunta prima di tutto a livello di Collegio dei docenti; peraltro, anche la seconda, assunta tecnicamente in sede di plenaria preliminare la Commissione, non può non riflettere gli orientamenti del Collegio dei docenti; la Commissione, d'altra parte, delibera a conclusione degli esami le valutazioni attribuite ai singoli candidati, ivi compresa l'eventuale assegnazione della lode. Le delibere non possono avere una natura meramente

¹ Si veda anche il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*.

² Pozzo G. "Il continuum della valutazione: la valutazione formativa e i suoi strumenti", Firenze, 2001 cit. in AMBEL M., "Per una valutazione deterrente", in CERINI G., SPINOSI M. (a cura di), *Strumenti e cultura della valutazione, Voci della scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, febbraio 2013, pag. 89.

³ Mariani L (a cura di), "L'autonomia dell'apprendimento linguistico", Firenze 1994, cit. in AMBEL M, op. cit.

"burocratica", in quanto *impegnative* sul piano etico-professionale e giuridico per chi le assume.

Occorre ragionevolmente mirare a rendere le valutazioni meno aleatorie e più costanti da una persona all'altra e puntare ad una maggiore esplicitazione dei criteri. Elaborare criteri talmente generici da risultare privi di significato ha una scarsa utilità; occorre, invece,

- a. predisporre per ciascuna prova delle griglie di valutazione che
 - elenchino i criteri/dimensioni indagati
 - individuino per ciascun criterio gli *indicatori*¹ *assunti come qualificanti*
 - individuino per ciascun indicatore i descrittori che dimostrano il livello conseguito dagli studenti nel raggiungimento di un determinato traguardo.
- b. Nell'assegnazione del punteggio è consigliabile
 - associare a priori a ciascun indicatore un peso, da 0 a 1, che ne stabilisce l'importanza in relazione agli altri. Va osservato che ad uno specifico indicatore possono essere associati pesi diversi nel corso degli anni di studio perché cambiano le attese e che tali "pesi" dovrebbero riflettere in realtà le caratteristiche del curriculum condiviso a livello di istituto;
 - per valutare ciascun indicatore utilizzare l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, indipendentemente dall'importanza che ad esso è stata attribuita;
 - per ciascun indicatore moltiplicare il peso allo stesso associato per il punteggio assegnato. Si ottiene così un punteggio ponderato. Il giudizio complessivo risulta dalla somma delle singole valutazioni ponderate.

La definizione a priori di pesi diversi per gli indicatori ed il loro utilizzo in un momento successivo all'attribuzione dei punteggi spinge chi valuta a individuare e a concordare l'importanza da attribuire ai singoli indicatori selezionati e ad esplicitare maggiormente i criteri, evitando la commistione tra la valutazione globale e quella dei singoli tratti specifici.

Per garantire/migliorare l'affidabilità delle misurazioni sarebbe auspicabile incrementare le occasioni di confronto tra i valutatori per abituarli all'uso dei metodi scelti e a tarare i criteri di giudizio, ad esempio sperimentando la doppia correzione di alcuni elaborati in modo che ciascun insegnante ne corregga una quota in comune con altri correttori.

Verificare operativamente in modo condiviso i criteri di correzione e di valutazione aiuta ad evitare l'effetto alone, cioè l'assegnazione di valutazioni uniformi ai vari aspetti della griglia, e ad imparare a distinguere tra valutazione globale e reazioni del valutatore.

¹ Si assume come riferimento la definizione di *indicatore* data dall'OCSE: *strumento che consente di rilevare gli elementi qualificanti di un determinato fenomeno o processo, può essere qualitativo o quantitativo.*

APPROFONDIMENTO 4

La nullità e l'annullabilità di un provvedimento amministrativo

È molto importante tenere conto in sede di scrutini ed esami delle specie di invalidità dell'atto amministrativo perché, se è vero che, in caso di contestazione del provvedimento di non ammissione alla classe successiva, la decisione costituisce manifestazione di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal giudice amministrativo, si tratta pur sempre di atti che possono essere impugnati nel caso di gravi errori e vizi estrinseci o in presenza di evidenti illogicità¹.

L'atto amministrativo:

Anche se menzionato in leggi e testi normativi, non esiste una norma che definisca esattamente che cosa è un atto amministrativo. La sua definizione è il risultato di approfondimenti operati dalla dottrina e dalla giurisprudenza: l'atto amministrativo consiste in una manifestazione unilaterale di volontà posta in essere da un soggetto nell'esercizio di una funzione amministrativa. La più importante categoria di atti amministrativi è quella dei provvedimenti che posseggono la particolare capacità di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.

Con la riforma della legge 241 del 1990, operata con la legge n. 15 del 2005, il legislatore ha dettato, per la prima volta, una disciplina generale della invalidità del provvedimento amministrativo. Un atto amministrativo si definisce invalido quando è difforme dal modello astratto delineato dalla legge. Tre sono le specie di invalidità riscontrabili nell'atto amministrativo: a) la nullità; b) l'annullabilità; c) la irregolarità.

La maggiore o minore gravità del vizio dell'atto determina il tipo di invalidità.

Le categorie della *nullità* e dell'*annullabilità* sono regolate, rispettivamente, dall'art. 21 *septies* e 21 *octies*. La nullità può essere fatta valere da chiunque e in qualunque tempo: l'impugnativa, quindi, non è soggetta ai limiti di tempo previsti per l'atto annullabile e può essere fatta valere da chiunque e non solo da chi abbia interesse, come avviene invece nel caso di un atto annullabile. La competenza in materia di nullità degli atti amministrativi appartiene al giudice ordinario, tranne nell'ipotesi relativa a violazione o elusione del giudicato; in questo caso appartiene al giudice amministrativo. L'annullabilità ha, invece, un limite di 60 giorni dalla conoscenza dell'atto per il ricorso al TAR. Si può dire che solo l'atto conforme al suo paradigma normativo, che esprime la volontà di conseguire un risultato conforme all'ordinamento, produce effetti giuridicamente riconosciuti e tutelati. La difformità dell'atto rispetto al diritto, invece, determina, a seconda della gravità, la sanzione della *nullità*, che opera automaticamente, o dell'*annullabilità*, che richiede, invece, un'apposita pronuncia giudiziale.

A proposito di esami, in genere, possono determinarsi fattispecie che rientrano nella categoria dell'annullabilità.

Annulabilità dell'atto amministrativo

Un atto amministrativo è annullabile quando, pur avendo tutti gli elementi essenziali per la sua esistenza, presenta un vizio relativamente ad uno dei suoi requisiti di legittimità. Sono requisiti di legittimità quelle componenti dell'atto, ulteriori rispetto agli elementi essenziali, previste dall'ordinamento e perciò necessarie ai fini della sua validità.

L'atto annullabile, pur essendo invalido, è idoneo a produrre i suoi effetti finché non sia stato annullato o sospeso dal giudice amministrativo, o dallo stesso soggetto che lo ha emanato (autotutela). Una volta annullato, esso perde efficacia sin dal momento della sua nascita, cioè si considera come se non fosse stato mai posto in essere. Ai sensi dell'art. 21 *octies* della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni, è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

Incompetenza

Questo vizio si riscontra nel caso in cui il provvedimento sia stato adottato da un organo che ha esercitato un potere che la legge attribuisce ad un organo diverso. Si deve distinguere tra due tipi di incompetenza: quella assoluta e quella relativa. La prima è causa di nullità del provvedimento. Invece l'incompetenza relativa, che si realizza quando l'atto è stato emanato da un organo non competente, ma comunque appartenente allo stesso ramo di Amministrazione, è causa di annullabilità.

¹ Si veda, per un approfondimento, la Nota USR Toscana prot. n.8202 del 8.05.2018 indirizzata ai Dirigenti scolastici avente per oggetto: reclami e contenzioso relativi agli esiti degli scrutini e degli esami di Stato. Buona gestione dei processi e produzione della relativa documentazione.

Violazione di legge

Si riscontra questo vizio ogni volta che l'amministrazione non abbia osservato, nell'emanare il provvedimento, le relative disposizioni di legge. In questo caso il termine legge viene interpretato in senso estensivo e perciò comprende sia gli atti di normazione primaria (legge, decreti-legge e decreti legislativi) che gli atti di normazione secondaria (regolamenti, ordinanze normative, ecc). Non costituiscono atti di normazione secondaria le semplici circolari, che sono norme interne, la cui violazione può dare luogo al vizio dell'eccesso di potere.

Eccesso di potere

Questo vizio si determina quando l'amministrazione abbia fatto cattivo uso del potere, emanando l'atto per un fine diverso rispetto a quello per il quale il potere stesso è stato conferito dalla legge. Questo vizio può rilevarsi esclusivamente nel campo degli atti discrezionali, per i quali vi è un margine di apprezzamento da parte dell'amministrazione e non può determinarsi negli atti vincolati.

In proposito sono state elaborate dalla giurisprudenza delle fattispecie tipiche, chiamate figure sintomatiche: dalla presenza di queste ultime si può ricavare l'indizio di una deviazione e quindi l'esistenza del vizio dell'"eccesso di potere":

- *Sviamento dall'interesse pubblico*. Si ha quando l'atto non soddisfa ragioni generali di interesse pubblico, ma interessi privati di chi lo ha posto in essere, o di un gruppo o di un partito;

- *Sviamento dalla causa tipica*. Si ha quando l'atto persegue un fine diverso da quello per il quale è stato conferito il potere (es: adozione di un provvedimento di trasferimento per motivi di servizio, anziché di un provvedimento disciplinare, perché il primo raggiunge più facilmente lo scopo di allontanare il dipendente)

- *Travisamento dei fatti*. Si ha quando il provvedimento sia fondato sull'esistenza di fatti incontrovertibilmente smentiti dagli atti o viceversa si suppongono inesistenti fatti che risultano provati negli atti.

- *Contraddittorietà della motivazione*. Si ha quando manca un nesso logico tra la decisione assunta e la sua motivazione, per cui in sostanza il presupposto dell'azione amministrativa e la decisione ad esso conseguente sono tra loro in antitesi

- *Carenza della motivazione*. Si ha quando la motivazione sia talmente ridotta da non consentire di ripercorrere l'iter logico seguito dall'amministrazione. La totale assenza di motivazione configura invece, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 241/90, il vizio di violazione di legge. Carenza della motivazione si può riscontrare, ad esempio, quando un provvedimento di non promozione dell'alunno alla classe successiva o di non ammissione all'esame viene assunto senza una motivazione congrua e dettagliata tale da esaminare specificamente la situazione scolastica e comportamentale dell'alunno, affinché il giudizio finale sia supportato da analisi approfondite delle risultanze delle attività svolte dall'alunno¹.

- *Disparità di trattamento*. Si ha quando, a parità di condizioni, l'autorità amministrativa adotta provvedimenti contrastanti.

Ai sensi dell'art 21-nonies della legge n. 241/1990 e sue modificazioni e integrazioni il provvedimento illegittimo, in quanto viziato da incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere, può anche essere annullato d'ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato o da un altro organo previsto dalla legge.

Perché ciò sia possibile sono necessarie tre condizioni:

- a. l'esistenza di ragioni di interesse pubblico;
- b. un termine "ragionevole" per l'esercizio di tale potere;
- c. la debita considerazione degli interessi coinvolti.

¹TAR Emilia-Romagna, Sentenza n. 204/2007 «...Venendo alle doglianze formulate avverso l'originaria decisione di non ammissione del... alla classe successiva, appare assorbente di ogni altra la censura fondata sul difetto di motivazione, per non avere il Consiglio di Classe effettuato una puntuale analisi dell'andamento scolastico dell'alunno, né sufficientemente specificato le ragioni ostative alla promozione; è stato, invero, rilevato in giurisprudenza che il provvedimento di non promozione dell'alunno alla classe successiva è atto gravemente lesivo, che non solo incide sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, ma comporta una serie di conseguenze soprattutto sul piano psicologico e comportamentale dello stesso, onde la gravità dei possibili effetti del giudizio negativo comporta la necessità di una motivazione dettagliata e congrua, che esamini specificamente la situazione scolastica e comportamentale dell'alunno, affinché il giudizio finale sia ampiamente sorretto da analisi approfondite delle risultanze delle attività svolte dall'allievo...».

La convalida

L'atto annullato - a differenza di quello nullo - può essere convalidato dall'amministrazione, cioè corretto in modo da eliminarne i vizi, entro un termine ragionevole e quando sussistano le ragioni di interesse pubblico. La convalida comporta quindi l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo di carattere costitutivo che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti sin dal momento in cui esso venne emanato.

Con riguardo, in particolare, alla *violazione di legge*, a proposito degli scrutini e degli esami possono verificarsi i casi seguenti:

a. La seduta di scrutinio viene presieduta dal Vicario su delega del Dirigente scolastico nel caso in cui il Vicario non faccia parte del consiglio di classe e non sostituisca a tutti gli effetti il Dirigente scolastico effettivamente "assente" e non solamente "impossibilitato" a partecipare alla riunione).

b. Un componente della commissione esamina un candidato a cui ha impartito lezioni private¹. In tal caso spetta al Dirigente scolastico adottare il provvedimento di annullamento².

c. Una scuola paritaria svolge esami di idoneità o esami di Stato per alunni che hanno frequentato scuole non statali e non paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore ha comunque comunanza d'interessi oppure per candidati che hanno effettuato la preparazione in corsi che dipendano dallo stesso gestore della scuola paritaria o da altro avente comunanza di interessi. Si ricorda che il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tali situazioni per ciascun candidato. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso; la mancanza o falsità di tali dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali³.

d. Sostiene gli esami un candidato esterno al quale sia stata irrogata, nel medesimo anno scolastico, la sanzione disciplinare costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (art. 4, comma 9-bis, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).

e. Il trasferimento in corso d'anno, in assenza di regolare nulla osta, rende annullabile l'iscrizione medesima e, conseguentemente, l'eventuale ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato, nonché l'esame di Stato medesimo (artt. 95 e 96 R.D. n. 653/1925).

f. Il colloquio viene sostenuto con la sottocommissione non al completo.

¹ DPR 9 maggio 1994 n. 487 art. 11 c. 1 «Art. 1 Adempimenti della commissione - . Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile».

D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 art. 508 c. 5 «Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

² RD 4 maggio 1925 n. 653, art. 95 «Spetta al preside annullare singole prove di esami d'ammissione, promozione, idoneità e licenza per irregolarità nella iscrizione o dichiararne la nullità per risoluzione negativa della ammissione condizionata di cui all'art. 131 o per contravvenzione al divieto fatto ai professori di giudicare candidati da essi privatamente istruiti. Tale facoltà spetta, invece, al Ministero, quando si tratti di esami di maturità o abilitazione. L'annullamento di singole prove di qualsiasi esame, per frode o per infrazione disciplinare, è pronunciato, durante la sessione, dalla Commissione esaminatrice; dopo la chiusura della sessione, dal preside o, qualora si tratti di esami di maturità o abilitazione, dal Ministero. Contro i provvedimenti di cui nei commi precedenti è ammesso il ricorso entro dieci giorni al Provveditore agli studi. L'annullamento di esami, nei casi in cui tale provvedimento è di competenza del preside o della Commissione esaminatrice, può anche essere pronunciato definitivamente dal Provveditore».

³ Legge 03 febbraio 2006, n. 27: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, art. 1 bis, c. 3 «Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione è inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti responsabilità civili e penali».

DM 10 ottobre 2008 n. 83 art. 7 c. 7 «Ai candidati che abbiano effettuato la preparazione in scuole o corsi di preparazione è fatto divieto di sostenere gli esami conclusivi presso scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi. A tal proposito il gestore (o il rappresentante legale) e il coordinatore rilasceranno apposita dichiarazione (da inserire nel fascicolo personale del candidato)».

APPROFONDIMENTO 5

La Certificazione delle competenze

La **certificazione** è un documento ufficiale con cui un'autorità riconosciuta attesta ad un soggetto il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento definiti. A livello italiano e comunitario risulta importante perché costituisce il dispositivo che rende possibili i processi di integrazione dei vari sistemi formativi (Scuola, Istruzione e Formazione Professionale¹, Università, Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, apprendistato).

La certificazione nasce per far dialogare i sistemi nell'ottica della flessibilità e della personalizzazione dei percorsi, infatti può convalidare «*i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali*»².

Il rilascio di un titolo alla fine di un ciclo di studi attesta il valore legale di un percorso di formazione, ma sempre di più nel tempo è emerso il bisogno di attestazioni che descrivano in modo chiaro le abilità, conoscenze e competenze effettivamente acquisite dal soggetto.

A livello europeo la questione ha avuto due linee di sviluppo: una di natura culturale, orientata al tema delle conoscenze e della cittadinanza³, l'altra legata, invece, alla trasparenza delle qualifiche professionali⁴; da un lato, si mette a fuoco il concetto in termini di cittadinanza, dall'altra si mira all'obiettivo della messa in trasparenza dei titoli e delle qualifiche.

In Italia, in una prima fase, la certificazione delle competenze viene riferita quasi esclusivamente all'area della formazione professionale, con la ricerca di criteri per la definizione di standard nazionali minimi di competenza; in seguito ha inizio una *storia* molto articolata di norme riguardanti il sistema di istruzione⁵; inoltre, mentre, in senso generale, certificare richiede che un soggetto "terzo", che ne ha titolo, attesti il possesso di determinate competenze sulla base di standard comuni, definiti ed esplicitati in precedenza, il rilascio della certificazione viene affidato alla scuola, sulla base di criteri nazionali e modelli uniformi.

Con il Regolamento dell'autonomia, DPR 275/1999, art. 10 comma 3, infatti, lo Stato si impegna a produrre modelli di certificazione delle competenze. Negli ultimi due decenni il percorso è stato alquanto accidentato, segnando anche alcune differenze tra primo e secondo ciclo.

Il tema della certificazione assume una forte rilevanza in relazione alle modalità con cui può essere realizzato l'obbligo di istruzione⁶, anche in percorsi di leFP. Le Linee guida all'obbligo di istruzione⁷ confermano come valutazione e certificazione risultino fondamentali per

¹ Di seguito leFP.

² Nel *Glossario* Allegato B alle "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento" degli Istituti Tecnici e Professionali si legge: "La certificazione dei risultati di apprendimento consiste nel rilascio di un certificato, un diploma o un titolo che attesta formalmente che un ente competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento (conoscenze, know-how, abilità e/o competenze) conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. La certificazione può convalidare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali o informali. [Fonte *Glossario della terminologia VET "Terminology of European education and training policy" - Official Publications of the European Communities*, CEDEFOP 2008].

³ Si veda la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo del 18.12.2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente

⁴ Si veda "Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente" (EQF), del 23.04.2008.

⁵ La Legge 10 dicembre 1997, n. 425, di riforma degli Esami di Stato, introduce nell'ordinamento scolastico il rilascio di una certificazione finale in cui siano attestate conoscenze, competenze, capacità acquisite e crediti formativi documentati. Il concetto viene precisato anche nel regolamento attuativo (DPR 23 luglio 1998, n. 323).

Il DPR 8 marzo 1999, n. 275 attribuisce al Ministero dell'istruzione l'adozione dei nuovi modelli di certificazione che dovranno indicare "le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite ed i crediti formativi riconoscibili" (art. 10), mentre alle singole scuole è riconosciuta la competenza su "modalità e criteri di valutazione degli alunni" e per il "riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici" (art. 4).

L'art. 68 della Legge 144/1999, che introduce l'obbligo formativo fino a 18 anni e comunque fino al conseguimento di una qualifica o un titolo, da assolvere in percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione [sistema di istruzione scolastica; sistema della formazione professionale di competenza regionale; esercizio dell'apprendistato], rende essenziale l'effettiva costruzione di un sistema comune per il riconoscimento delle competenze acquisite ai fini dell'integrazione tra sistemi e della realizzazione dei *passaggi tra sistemi*.

⁶ Ai sensi del comma 4bis dell'art. 64 della legge 6.08.2008, n. 133.

⁷ Documento tecnico del 27 dicembre 2007.

sostenere i processi di apprendimento e l'orientamento dei giovani, favorire passaggi e passerelle, facilitare la prosecuzione della formazione in vista dell'acquisizione di un diploma o di una qualifica professionale.

Le competenze chiave costituiscono la *prospettiva* nelle *Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione* del 2012 che danno ampio spazio alla certificazione delle competenze: la scuola, infatti, finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione; viene confermato, inoltre, l'impegno ad emanare una modulistica nazionale, sollecitando le scuole a «*progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze*»¹.

Con la CM 13 febbraio 2015 n. 3 vengono introdotti due modelli di certificazione, da rilasciare al termine della scuola primaria e della scuola *secondaria* di 1° grado, accompagnati da apposite Linee guida². Nell'a.s. 2016/2017, in seguito alla prosecuzione nella sperimentazione, data la preannunciata emanazione del Decreto Legislativo attuativo della legge 107/15, relativo alla valutazione degli allievi, la CM 23 febbraio 2017 n. 2000 introduce alcune novità nel modello³.

Con il DM 742/2017 vengono adottati i modelli nazionali di certificazione delle competenze, contenuti negli Allegati A e B, rispettivamente per la scuola primaria e per la conclusione del primo ciclo; si ispirano direttamente a quanto suggerito dalle Indicazioni nazionali per il primo ciclo, che attribuiscono alla certificazione una preminente funzione formativa, di progressiva attestazione e documentazione delle competenze in fase di prima acquisizione nell'ambito del primo ciclo, tenendo conto contestualmente del D.lgs. 13/2013, che recepisce nell'ordinamento italiano le linee europee in materia di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, per favorire la comparabilità dei percorsi formativi e valorizzare gli apprendimenti acquisiti anche in contesti non formali ed informali.

Pertanto, i modelli

- fanno riferimento alle competenze chiave europee, declinate alla luce del profilo di competenze degli allievi al termine del primo ciclo;
- definiscono, mediante enunciati descrittivi, i diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- descrivono i livelli di competenze attraverso una rubrica strutturata su 4 livelli progressivi, sintetizzati da 4 lettere dell'alfabeto (A-B-C-D);

¹ *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*, pag. 14.

² La Circolare pone in evidenza il fatto che la certificazione delle competenze «*assume, nelle scuole del primo ciclo, una prevalente funzione educativa, di attestazione delle competenze in fase di acquisizione, capace di accompagnare le tappe più significative (quinta classe primaria, terza classe secondaria di I grado per i soli alunni che superano l'esame di Stato) di un percorso formativo di base che oggi, partendo dall'età di 3 anni, si estende fino ai 16 anni*». La stessa Circolare riconosce che

- le quattro tipologie di certificazioni previste dall'ordinamento (al termine della quinta classe primaria, della terza classe secondaria di I grado, della seconda classe secondaria di II grado, della quinta classe secondaria di II grado) attualmente presentano un impianto culturale e un formato amministrativo diversi,

- risulta necessario armonizzare tali documenti in modo che risultino leggibili da parte dei fruitori del servizio scolastico, in un'ottica di comparabilità europea, rispettando le diverse finalità che la legge attribuisce alla certificazione delle competenze ai vari livelli di età.

L'introduzione di modelli nazionali sperimentali nel primo ciclo risponde all'esigenza di avviare questo processo di armonizzazione.

³ - l'ancoraggio alle competenze previste dal profilo in uscita dello studente al termine del primo ciclo, con il loro allineamento alle otto competenze chiave di cui ai documenti della Commissione Europea;

- l'eliminazione del riferimento di ciascuna competenza ad una o più discipline del curricolo obbligatorio, per superare rigide corrispondenze tra competenze e singole discipline, favorendo l'integrazione delle diverse esperienze di apprendimento;

- la semplificazione del linguaggio con cui sono descritte le competenze, per agevolarne la migliore comprensione soprattutto da parte dei genitori, primi destinatari della comunicazione.

- non prevedono livelli negativi, per valorizzare anche le prime acquisizioni in situazioni facilitate e di supporto (questo approccio lo ritroviamo anche per la descrizione degli otto livelli base dell'EQF, il framework europeo delle certificazioni);
- prevedono uno spazio aperto per identificare ulteriori competenze personalizzate dei singoli allievi;
- prevedono la possibilità di apportare adattamenti in presenza di allievi in situazione di disabilità;

La certificazione delle competenze non sostituisce le attuali modalità di valutazione e attestazione giuridica dei risultati scolastici (ammissione alla classe successiva, rilascio di un titolo di studio finale, ecc.), ma accompagna e integra tali strumenti normativi.

Per orientare le scuole nelle procedure di adozione dei nuovi strumenti certificativi, il Comitato Scientifico Nazionale per le misure di accompagnamento alle Indicazioni 2012 per il primo ciclo di istruzione ha elaborato specifiche Linee Guida; l'ultima versione aggiornata e integrata anche alla luce del D.Lgs. 62/2017 è stata emanata dal MIUR con Nota prot. n. 312 del 9 gennaio 2018¹.

A distanza di 12 anni dalla pubblicazione della prima, il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente² allo scopo di tener conto delle evoluzioni registrate in campo politico, sociale, economico, ecologico e tecnologico dal 2006 in poi e fornire una guida agli Stati membri su come supportare lo sviluppo delle competenze chiave delle persone di tutte le età durante tutto il corso della loro vita, modificando parzialmente la precedente Raccomandazione. Come ricorda la Nota MIUR 4 aprile 2019, prot. n. 5772³, in attesa della ridefinizione del profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, in coerenza con le nuove competenze chiave europee del 2018, le istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per l'a.s.2018-19 i modelli di certificazione allegati al DM n. 742/2017.

Nella *Scuola primaria* il documento di certificazione delle competenze, a firma del dirigente scolastico, è redatto dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta.

Nella *Scuola secondaria di 1° grado* viene stilato in sede di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all'esame di Stato, consegnato alle famiglie degli alunni che abbiano sostenuto l'esame stesso con esito positivo e trasmesso in copia all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo⁴.

Il modello di certificazione è integrato da

- «[...]una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica»;
- «[...]da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova nazionale[...]»⁵.

Occorre chiarire che i livelli di Italiano e Matematica sono definiti in modo diverso rispetto a quelli di Inglese. Questi ultimi sono stabiliti sulla base degli standard previsti dal quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e fanno riferimento ad abilità di comprensione del parlato e di comprensione della lettura che l'alunno deve dimostrare, per cui la differenziazione degli studenti viene realizzata rispetto a un criterio fissato a

¹ Si veda *Notizie della Scuola* n.11 a.s.2017/2018, Tecnodid Editrice, in particolare il commento curato da Maria Loreta Chieffo.

² Consiglio dell'Unione Europea (2018). *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente* (2018/C 189/01), [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN)

³ Nota Miur 4 aprile 2019, prot. n. 5772: *Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019.*

⁴ DM 742/2017, art. 2, comma 2; Nota MIUR 9 gennaio 2018, prot. n. 312.

⁵ DM 742/2017 art. 4 commi 2 e 3.

priori¹. I livelli di Italiano e Matematica si riferiscono non ad un criterio, ma a una norma statistica costruita sulle prestazioni degli studenti, quindi, a una base empirica e corrispondono a fasce di punteggio su una scala quantitativa (Rasch), sulla quale le risposte degli studenti e il loro livello di competenza sono ordinati su uno stesso *continuum*. I livelli di Italiano e Matematica sono cinque, in ordine crescente dal livello 1 al livello 5². I livelli per Inglese-reading e per Inglese-listening, in ordine crescente e in modo distinto, sono tre: pre-A1, A1 e A2³

I livelli delle scale di italiano, matematica, e delle due scale in cui sono articolate le rilevazioni di inglese, oltre alla restituzione a livello individuale già descritta, costituiscono parte integrante della restituzione dei risultati sulla valutazione del sistema di istruzione a cura di INVALSI e dei dati restituiti alle scuole, al fine di supportare il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e fornire strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

Gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte di INVALSI. In tali casi, sarà cura del consiglio di classe integrare, in sede di scrutinio finale, la certificazione delle competenze rilasciata dalla scuola con puntuali elementi di informazione⁴.

Il modello nazionale di certificazione delle competenze è adottato anche per le scuole italiane all'estero⁵ tenuto conto di eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale⁶.

Ma a che punto siamo nella "pratica"? Come sottolinea M. Spinosi, «Sul "fare" i problemi sono più difficili da affrontare. È nelle usuali pratiche educative dei docenti che la didattica per competenze crea ancora difficoltà e costituisce un traguardo tutt'altro che facile da raggiungere. I problemi che si incontrano abitualmente sono tali che spesso inducono le scuole a scegliere la via più semplice: quella di cambiare schemi, modelli, parole... e di lasciare invariata la sostanza»⁷.

¹ Per l'inglese è stato scelto un approccio *standard-referenced*: l'individuazione dei livelli per tale ambito disciplinare, infatti, è basata su un quadro di riferimento ampiamente riconosciuto a livello Europeo, il QCER del Consiglio d'Europa (2001; 2011), in cui sono esplicitati sia i *content standards* sia i *performance level descriptors* dei livelli di competenza linguistica raggiungibili da chi studia una lingua straniera, con standards generali che vanno al di là del curricolo del singolo paese.

² È prevista la possibilità di dichiarare il non raggiungimento del livello 1.

³ È prevista la possibilità di dichiarare il non raggiungimento del livello Pre-A1.

⁴ Nota MIUR 4 aprile 2019 n. 5772, *Indicazioni in merito allo svolgimento degli Esami di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione e alla certificazione delle competenze. Anno scolastico 2018/2019*.

⁵ D.Lgs. 64/2017.

⁶ DM 742/2017, art. 4 comma 6.

⁷ SPINOSI M., "Come si certificano le competenze", in CERINI G., LOIERO S., SPINOSI M. (a cura di), *Competenze chiave per la cittadinanza. Dalle Indicazioni per il curricolo alla didattica*, Tecnodid Editrice- Giunti Scuola, 2018, pag. 169

Alcune avvertenze

L'effettiva realizzazione delle pratiche di riconoscimento delle acquisizioni anche non formali e della certificazione delle competenze richiede una *profonda trasformazione dei curricula e della cultura della scuola in materia di programmazione didattica e di valutazione*:

1. la certificazione delle competenze rappresenta un atto formale che deve dar conto di un processo di lunga durata. «*Non può essere inteso, in altre parole, come una mera trasposizione dei voti assegnati agli apprendimenti disciplinari e riportati nel documento di valutazione*»¹.
2. L'attenzione si sposta «da un accertamento di conoscenze e abilità, (...) a una *valutazione di competenze ...contraddistinte dai caratteri di processualità, contestualità e complessità*»².
3. È necessario un processo di cambiamento che ha il suo fulcro nel consiglio di classe³.
4. È essenziale impostare un curriculum orientato allo sviluppo delle competenze, alla loro valutazione e certificazione, partendo dalle *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*⁴.
5. Se la competenza è sapere agire, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali ... per affrontare problemi e gestire situazioni, occorre non solo individuare abilità e conoscenze correlate, ma anche *evidenze*⁵ e *organizzare il curriculum per compiti significativi*⁶, realizzati dall'allievo da solo o in gruppo; solo in presenza di tali compiti è possibile valutare le competenze.
6. Le osservazioni vanno ripetute in diversi momenti e contesti: occorre «*Un reticolo di compiti significativi e di unità formative interrelate [che] va a coprire il curriculum nel suo insieme, in modo sistematico e intenzionale*»⁷.
7. Le valutazioni delle singole *Unità di Apprendimento* articolate intorno a *compiti autentici (veri o verosimili)* consentiranno di valutare *sia i processi che i prodotti* in quanto mettono l'allievo nelle condizioni di mostrare *ciò che sa fare con ciò che sa*.
8. La valutazione di una competenza si esprime attraverso una breve descrizione di come la persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute e con quale grado di autonomia e responsabilità. È necessario, quindi, articolare la competenza in livelli di padronanza e disporre di quadri di riferimento.

¹ SPINOSI M. (a cura di), *Strumenti e cultura della valutazione, Voci della scuola*, 2/2013, Tecnodid Editrice, febbraio 2013, pag. 141.

² CASTOLDI M., *Valutare le competenze. Percorsi e strumenti*, Carocci Editore, 2011, pag. 67.

³ «*che gestisce il piano di lavoro curricolare della classe e la valutazione degli studenti grazie allo sforzo di cooperazione delle singole individualità che lo compongono e in un confronto interno-esterno: nell'indispensabile collegamento con il POF dell'istituto, con i progetti delle reti territoriali di cui quest'ultimo fa parte ma anche nell'apertura ai risultati, e al relativo dibattito, emergenti dalle prove nazionali (INVALSI) e internazionali (PIRLS, TIMMS e OCSE-PISA)*»; si veda ELLERANI P., ZANCHIN M.R., op. cit., pag. 124.

⁴ Le Indicazioni entrano in vigore con il Decreto ministeriale n. 254 del 16 novembre 2012; è opportuno, inoltre, tenere presenti altri documenti che possono fare da riferimento, «*come il DM n. 139/ 2007 sull'obbligo di istruzione, che può servire anche da confronto per la continuità (le competenze, infatti, non sono diverse nei vari cicli scolastici; sono piuttosto differenti le abilità o la complessità con cui si affrontano e le conoscenze)*»; si veda DA RE F., op. cit, 2013, in <http://www.pearson.it/ladidatticapercompetenze> Per un quadro completo si rinvia a DA RE F., *La didattica per competenze*, Pearson, 2013.

⁵ Evidenziano le *prestazioni* e gli *atteggiamenti necessari* per dichiarare che una persona è competente. Hanno *scopo certificativo e valutativo*: vengono sgranate in livelli-standard.

⁶ Sono compiti che vanno al di là delle semplici esercitazioni, sono in grado di attivare le risorse personali, in quanto richiedono l'attivazione di attività di *problem solving*.

⁷ DA RE F., op. cit, 2013, <http://www.pearson.it/ladidatticapercompetenze>

APPROFONDIMENTO 6

Assenza per malattia di un candidato e sessione suppletiva di esame

In presenza di situazioni particolari le disposizioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo spesso appaiono carenti. In assenza di norme specifiche, occorre agire per analogia facendo riferimento alle annuali ordinanze relative agli esami conclusivi del secondo ciclo¹.

Si esaminano di seguito alcuni casi particolari.

Può succedere che vi siano candidati assenti, per motivi gravi e documentati, alle prove di esame. In questo caso il DM 741/2017 all'art.11 precisa che «*Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico*».

Il genitore deve presentare un certificato medico che attesti l'impossibilità del candidato a sostenere gli scritti e/o orali per motivi di salute, con l'indicazione del periodo.

Le ipotesi per affrontare una situazione del genere possono essere le seguenti, fermo restando che un candidato assente non giustificato non ha diritto a prove suppletive:

- se si prospetta un'assenza prolungata, si possono utilizzare misure "equipollenti" (la sottocommissione si reca nella struttura ospedaliera, in accordo con i sanitari² oppure al domicilio dell'alunno; un commissario scrive sotto dettatura dell'alunno il compito, nel caso l'alunno sia impossibilitato a scrivere ecc.); in tal modo si può anche evitare una successiva sessione suppletiva degli esami prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico seguente.

- Il Presidente fissa un nuovo calendario per le prove (scritte e/o orali) nelle quali il candidato non ha potuto essere presente (prove suppletive); si seguono tutte le procedure previste (presentazione terne ecc.). La decisione deve essere comunicata formalmente alla famiglia per iscritto con l'indicazione della/e nuova/e data/e per le prove.

Per quanto riguarda la *sessione suppletiva*, questa deve aver luogo entro il 30 giugno e solo in casi eccezionali entro il termine dell'anno scolastico.

Il presidente stabilisce il calendario delle varie operazioni. Su molti aspetti non esistono disposizioni chiare per il primo ciclo, mentre vengono emanate precise disposizioni per l'esame di stato del secondo ciclo (Si veda, ad esempio, DM 11 luglio 2018 n. 533 e l'OM 11 marzo 2019 n. 205, art. 22).

A proposito della sottocommissione e commissione occorre sottolineare che vanno riconvocate entrambe in quanto alcuni adempimenti spettano all'intera commissione; la loro composizione dovrà essere la medesima di quella ordinaria, garantendo, in ogni caso, che siano presenti i docenti di tutte le discipline.

Il DM 741/2017 dedica un articolo dettagliato ai *Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare*. Si veda, in proposito, nel presente fascicolo il paragrafo 12 della prima parte, nella sezione dedicata a *Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare*.

¹ Ad esempio, OM 11 marzo 2019, n. 205.

² DM 741/2017, art.15 – *Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare*; Nota MIUR 1865/2017, *La valutazione nelle scuole in ospedale*; Nota MIUR 28.04.2015, prot. n. 2939: *Il servizio di scuola in ospedale e a domicilio. Esiti del workshop nazionale sulla scuola in ospedale e a domicilio (18-20 marzo 2015) e avvio del percorso per la definizione di Linee guida nazionali. Piano di riparto risorse finanziarie per l'anno scolastico 2014-2015*.

APPROFONDIMENTO 7

Uso di cellulare/di altre apparecchiature durante le prove da parte dei candidati e attività di vigilanza

Per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione la Nota MIUR 31 maggio 2018, N. 9080 ricorda che

- «è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, [...]»;
- è vietato l'uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;
- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove di esame».

Nelle disposizioni relative all'esame del primo ciclo non si rilevano riferimenti analoghi.

È opportuno, però, che il Presidente indichi alla Commissione le misure più adeguate per prevenire nel corso delle prove l'uso di dispositivi elettronici al fine di evitare l'insorgere di situazioni problematiche.

È opportuno invitare i candidati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove¹.

In ogni caso è necessario prevenire la necessità di ricorrere a provvedimenti drastici con un atteggiamento fermo e vigile da parte di chi deve fare sorveglianza.

Il Presidente, sia in plenaria sia durante lo svolgimento delle prove, deve ricordare ai commissari assistenti per la vigilanza che non è possibile aiutare i candidati, a parte la breve spiegazione tecnica iniziale, in quanto tali comportamenti, oltre ad essere eticamente censurabili, possono essere all'origine di un eventuale contenzioso.

Il Presidente deve intervenire quando si accorge che i docenti non rispettano il dovere di sorveglianza.

Il Consiglio di Stato² ha ritenuto illegittima l'esclusione di una candidata sorpresa durante le prove scritte dell'esame di maturità a "copiare da un telefono cellulare palmare", disposta senza tener conto del brillante curriculum scolastico della candidata e del fatto che l'episodio era da attribuire ad "uno stato d'ansia probabilmente riconducibile anche a problemi di salute". Il Collegio ritiene fondate le argomentazioni difensive, riferite al carattere non vincolante della misura repressiva, di cui all'art. 12, comma 5 dell'O.M. n. 41/2012 ed alla conseguente esigenza che la condotta sanzionabile dovesse trovare più approfondita valutazione, in rapporto alle circostanze di fatto in concreto rilevabili ed all'intero curriculum scolastico della candidata.

Anche per gli esami di stato si può, comunque, prevedere la sanzione dell'espulsione per i candidati che incorrano in condotte fraudolente³; la norma, implica, in ogni caso, che la sanzione debba essere applicata motivatamente, non prescindendo dal contesto valutativo dell'intera personalità e del percorso scolastico dello studente, secondo i principi che regolano l'esame di stato⁴.

¹ Si veda, in proposito, la Nota MIUR citata.

² Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza 12 settembre 2012, n. 4834.

³ Art. 12, comma 5, della O.M. n. 41/2012.

⁴ Si vedano anche, in proposito, la Sentenza n. 3320 TAR Lombardia del 2 agosto 2010 e il provvedimento, in riforma di tale sentenza, Sentenza del Consiglio di Stato n. 391 del 27 gennaio 2012.

APPROFONDIMENTO 8

Ricorsi e procedure di reclamo

I provvedimenti adottati dagli organi collegiali della scuola e dalle commissioni d'esame, riguardanti le valutazioni degli alunni sono atti definitivi; sono impugnabili, pertanto, in via giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo delle istituzioni scolastiche dei risultati degli scrutini e degli esami, o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il ricorso gerarchico, anche se previsto dalla legge per tutti gli atti amministrativi definitivi, non appare esperibile dato che non sussiste una dipendenza gerarchica né delle Istituzioni scolastiche autonome né delle commissioni di esame nei confronti degli Uffici Scolastici Regionali.

Spesso, comunque, si può trattare di "reclami" riguardanti eventuali vizi formali degli atti, spesso relativi a vizi procedurali nella gestione delle valutazioni degli alunni. Il reclamo deve essere proposto all'autorità responsabile dell'atto conclusivo del procedimento, in questo caso il Dirigente scolastico.

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, tutta la documentazione relativa agli esami resta agli atti; è il Dirigente scolastico *responsabile* della sua custodia. Il Dirigente può accogliere le richieste di accesso e disporre l'apertura del plico che contiene gli atti¹; in tal caso, procede a tale apertura alla presenza di personale della scuola, redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente.

Un genitore può chiedere di conoscere, con la procedura dell'*accesso agli atti*, i documenti (prove, criteri di valutazione, ecc.) che hanno portato alla formulazione del giudizio globale/alla attribuzione del voto. Per l'accesso agli atti, occorre che sia dimostrato l'interesse diretto, concreto e attuale, *corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*.

Il genitore può chiedere di prendere visione degli atti, averne copia, avere una copia autenticata di parte o di tutti gli atti d'esame, ovviamente, solo per le parti per cui sussiste un interesse legittimo. Non è consentito, invece, prendere visione/avere copia delle prove o delle parti degli atti che riguardano altri candidati in quanto l'esame non è una procedura concorsuale². Pertanto, il Dirigente scolastico deve

- valutare la fondatezza del reclamo, accoglierlo o respingerlo, motivando le sue decisioni;
- in caso di accoglimento del reclamo, procedere alla verifica degli atti oggetto di reclamo (il Dirigente scolastico può aprire il plico degli esami, procedendo ad un apposito verbale delle operazioni³);
- a conclusione di tale fase istruttoria, dar conto delle modifiche apportate (ad esempio, invito all'O. C. a rivedere e sanare eventuali anomalie) oppure, in assenza di riscontri, archiviare l'atto.

Occorre ricordare che il reclamo non può entrare nel merito della valutazione, ma deve riguardare solo il vizio formale degli atti.

Al riguardo, occorre rammentare (**Approfondimento 3**) come sia assolutamente necessario

- motivare in modo adeguato le decisioni assunte;
- motivare con chiarezza le valutazioni;
- verbalizzare in modo articolato la conduzione del colloquio e illustrare analiticamente il giudizio sul medesimo.

¹ Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i..

² Al riguardo si vedano la sentenza TAR del Veneto n 5484 del 27 ottobre 2010 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7650 del 28 ottobre 2010.

³ Per analogia, si procede secondo quanto previsto dall'OM relativa agli esami conclusivi del secondo ciclo.

STRUMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

<i>Prima degli esami</i>	
<i>Il Dirigente scolastico</i>	<p>coordina l'organizzazione dello svolgimento delle prove INVALSI <i>computer based</i> (CBT), introdotte dal D.Lgs. n. 62 del 13/04/2017; a titolo d'esempio,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la modifica eventuale della finestra di somministrazione rimanendo all'interno dello stesso periodo di somministrazione indicato da INVALSI¹; - l'organizzazione delle giornate/dei turni di somministrazione (per classi/per gruppi) con riguardo alla disponibilità di attrezzature e di collegamento in rete; - la trasmissione delle informazioni di contesto all'INVALSI; - la verifica e successiva convalida dell'elenco studenti; - il caricamento sul sito dell'INVALSI da parte della segreteria delle informazioni relative ai candidati esterni; - lo svolgimento delle prove...
<i>Il Collegio dei docenti</i>	<p>definisce e inserisce nel POF triennale</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali deroghe alla frequenza obbligatoria per la validità dell'anno scolastico²; - i criteri di valutazione; - i criteri di non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline; - le modalità e la procedura per determinare il voto di ammissione all'esame (Esempio 1); - le modalità di informazione alle famiglie sulle novità relative all'esame conclusivo del primo ciclo.
<i>I Dipartimenti /Gruppi disciplinari</i>	<p>definiscono</p> <ul style="list-style-type: none"> - le proposte relative alle tipologie delle prove scritte; - le proposte relative a modalità e criteri di correzione e valutazione delle prove scritte.
<i>I Dipartimenti/ Gruppi disciplinari/consigli di classe</i>	<p>definiscono possibili modalità di conduzione e di valutazione del colloquio orale.</p>
<i>Il Consiglio di classe</i>	<p>predispone</p> <ul style="list-style-type: none"> - le singole schede di valutazione; - relazione di sintesi della programmazione educativa del triennio (presentazione delle attività della classe, programmi d'esame, linee didattiche seguite, interventi effettuati, compresi quelli integrativi, sintesi a consuntivo della programmazione educativa e didattica; secondo le norme sulla privacy, candidati con disabilità (eventuali prove differenziate da sostenere durante l'esame...), candidati con DSA (eventuali misure compensative per le prove scritte e orali), candidati BES (eventuali misure compensative) (Esempio 3);

¹ Fanno eccezione le classi campione comunicate da INVALSI, in cui le prove si svolgono secondo un calendario prefissato.

² La deroga può essere applicata purché la frequenza effettuata dall'alunno fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Il Presidente della commissione

- la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione cui al DM 742/2017 Allegato B (**Esempi 2 e 4**);
 - provvede a validare l'anno scolastico per i singoli studenti;
 - delibera nel corso degli scrutini l'ammissione/non ammissione e attribuisce il voto di ammissione (**Esempio 5**);
 - redige, per gli studenti ammessi all'Esame di stato, il modello di certificazione cui al DM 742/2017 Allegato B.
- predisporre il calendario degli esami (data della riunione preliminare, date di scritti, orali ed eventuali prove suppletive) e lo comunica al personale, alle famiglie, agli alunni delle classi terze;
- ricorda alle famiglie le soluzioni organizzative, già concordate, in relazione alla responsabilità della vigilanza sui propri figli dal momento dell'uscita dalla scuola, al termine delle varie prove¹.

Svolgimento degli esami: Riunione preliminare

Il Presidente²

- fa l'appello dei presenti e nomina il segretario;
- costituisce formalmente le sottocommissioni, ne verifica i componenti, procede alle eventuali sostituzioni, nomina i coordinatori³;
- delega ciascun coordinatore a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione;
- in caso di strumenti compensativi particolari (PC, tablet, calcolatrice ecc), concorda le modalità atte a garantire che tutti gli strumenti siano presenti e disponibili nei giorni previsti;
- organizza i turni di sorveglianza per gli esami scritti.

La Commissione

- a. determina
 - la durata oraria di ciascuna prova scritta (max. 4 ore);
 - l'ordine di successione delle prove scritte;
 - l'ordine delle classi per colloqui;
 - tiene conto delle intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo nella predisposizione del calendario delle operazioni d'esame;
- b. predisporre le prove d'esame, coerenti con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
- c. delibera i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse (prove scritte e colloquio);
- d. individua eventuali strumenti per le prove scritte, curandone la preventiva comunicazione ai candidati;
- e. definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della Legge 5.2.1992, n. 104 o con DSA certificato ai sensi della Legge 8.10.2010, n. 170 o BES con certificazione clinica (misure compensative previste dal PDP):

¹ Si veda l'art. 19 bis, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017; si veda anche la nota 13-02-2018, prot. n. 2499, dell'USR Emilia-Romagna in cui si affronta la questione sia dal punto di vista giurisprudenziale che normativo.

² Al Presidente spetta: organizzare e coordinare le varie operazioni; garantirne la regolarità e omogeneità, nel rispetto degli ordinamenti esistenti.

³ La nomina non può essere rifiutata; può accadere che il coordinatore debba presiedere la sottocommissione il giorno in cui si riunisce per la valutazione, nel caso in cui il presidente non possa essere presente. Occorre verbalizzare tale situazione, in quanto il coordinatore, che può essere solo un componente della sottocommissione, assume il ruolo di presidente della sottocommissione stessa (quindi può essere determinante nel caso di parità di voti).

- per le alunne e gli alunni con disabilità certificata (L 104/1992) la valutazione è effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita al comportamento, alle discipline, alle attività svolte; le prove possono essere svolte con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici utilizzati per l'attuazione del PEI oppure possono essere predisposte prove d'esame differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale;
 - per le alunne e gli alunni con DSA (L 170/2010) la valutazione è effettuata tenendo conto del PDP e del livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP [tempi più lunghi; utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte; prova orale di lingua straniera «sostitutiva»; dispensa dalla prova di lingua straniera];
 - per le alunne e gli alunni BES con certificazione clinica possono essere utilizzati strumenti compensativi qualora sia stato redatto un PDP che ne preveda l'utilizzo¹.
- f. Individua i coordinatori per ciascuna sottocommissione;
- g. dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

Il Presidente

sottopone a delibera

- i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte (**Esempi 6, 7 e 8**);
- il calendario di correzione degli elaborati, delle riunioni di ratifica delle prove scritte (**Esempio 9**);
- il calendario dei colloqui avendo cura di garantire la presenza dell'intera Sottocommissione e stabilendo la durata di ciascun colloquio e numero di candidati in modo adeguato a garantire uno svolgimento ottimale dei colloqui.
- i criteri, i tempi per la conduzione del colloquio e per la sua valutazione (**Esempio 10**);
- il calendario degli scrutini e della riunione finale;
- i criteri di attribuzione della lode.
- raccoglie e fa sottoscrivere le dichiarazioni da parte dei commissari relative ai vincoli di parentela/affinità e al non aver impartito istruzione privata ai candidati;
- fa firmare il registro agli insegnanti;
- firma, dopo averlo letto, il verbale² unitamente al segretario e dichiara chiusa la seduta.

Prove scritte

In ciascuno dei giorni previsti per lo svolgimento delle prove scritte si procede al sorteggio delle prove:

- per la prova d'italiano la commissione³ sorteggia la tema di tracce che sarà proposta ai candidati; ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.
- Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, tra le tre tracce predisposte, riferite ad entrambe le tipologie previste, si sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.

¹ Nota MIUR del 4 aprile 2019 n. 5772.

² In genere i registri dei verbali in commercio sono standard, quindi può essere necessario per esigenze di verbalizzazione che il Presidente aggiunga parti o ne modifichi alcune; in caso di contenzioso e quindi di accesso agli atti, si deve poter dimostrare che tutto è in regola.

³ La Nota MIUR n.7885 del 9 maggio 2018 precisa che la commissione non deve intendersi riunita in composizione plenaria poiché il sorteggio della traccia, non integrando una vera e propria fase valutativa e deliberativa, può essere effettuato alla presenza del Presidente e di alcuni componenti della commissione.

- Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte, tra le tre tracce predisposte costruite sulla base dei due livelli di riferimento (A2 per inglese e A1 per la seconda lingua), si sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.
 - Anche per le prove *differenziate* va fatto il sorteggio nell'ambito della terna.
 - Il testo delle prove, sia sorteggiate che non, deve essere conservato in una apposita cartellina per gli atti d'esame.
 - Una copia della terna/della traccia estratta deve essere inserita anche nel verbale della prova scritta.
 - In ogni aula un docente fa l'appello. I candidati privatisti devono essere identificati; tale identificazione deve essere riportata nei verbali delle singole prove.
- Prima di iniziare l'esecuzione della prova, occorre
- preavvisare gli alunni che è vietato copiare o usare telefoni cellulari o apparecchiature di vario tipo (es. palmari), altrimenti la prova viene annullata;
 - comunicare agli studenti il tempo a disposizione per la prova, da quando possano iniziare ad andare al bagno o consegnare il testo (indicazioni preventivamente concordate nella plenaria);
 - distribuire il testo della prova a ogni candidato;
 - limitarsi a brevi spiegazioni di carattere tecnico sulla prova (il Presidente deve vigilare su tale aspetto per evitare comportamenti sperequati nei confronti delle diverse classi);
 - firmare, a cura di un commissario, i fogli per l'esecuzione della prova preventivamente timbrati dall'ufficio¹ (la consegna di eventuali fogli supplementari nel corso della prova va annotata nel verbale).
 - Gli alunni che terminano la prova devono consegnare anche la brutta copia e il testo con le tracce.
 - Il commissario deve annotare sulla prova l'ora di consegna e apporvi la firma.
 - Al termine della prova scritta i docenti assistenti consegnano gli elaborati al Presidente in busta chiusa e siglata per un'adeguata e sicura conservazione fino alla loro correzione.
- Correzione delle prove scritte*
- La correzione delle prove scritte da parte di ciascuna sottocommissione deve essere collegiale e secondo i criteri deliberati in sede di plenaria preliminare (**Esempi 6, 7 e 8**). Come ha chiarito la Nota MIUR 7885/2018, la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare, può essere effettuata dai soli componenti della disciplina o delle discipline interessate, mentre la sottocommissione può realizzare in seguito la vera e propria fase valutativa con l'attribuzione per ciascuna prova del voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
 - Il giudizio sulla prova scritta deve essere un "motivato giudizio", basato sui diversi indicatori stabiliti in commissione plenaria.
 - Alla prova scritta va assegnato un voto in decimi interi.
 - Sotto il giudizio di ogni singola prova scritta di ciascun candidato devono essere apposte le firme di tutti i componenti le sottocommissioni nel corso della ratifica delle prove scritte; pertanto è fondamentale calendarizzare la ratifica delle prove scritte di ogni sottocommissione.
- N.B.: un giudizio sulle prove scritte non aderente ai criteri generali di valutazione (voci e indicatori), può essere oppugnabile in sede di eventuale contenzioso (**Approfondimenti 4 e 8**).
- Ratifica prove scritte*
- Secondo il calendario stabilito, si procede in seduta collegiale alla ratifica delle prove scritte (**Esempio 9**).

¹ Unico riferimento è reperibile nel DPR 9 maggio 1994 n.487 riguardante i concorsi.

*Colloquio
orale*

- Il calendario dei colloqui dovrebbe essere pubblicato all'albo della scuola, tempestivamente e comunque entro il termine delle prove scritte.
- I colloqui iniziano, in genere, dopo le prove scritte secondo il calendario definito e con la durata prevista; è opportuno un tempo più lungo per le classi ad indirizzo musicale.
- L'insegnante di sostegno partecipa agli orali di tutti i candidati, anche se l'alunno certificato non è stato ammesso agli esami.
- Occorre procedere al riconoscimento dei candidati privatisti e riportarlo a verbale.
- Il colloquio deve svolgersi con la sottocommissione al completo, altrimenti non è valido.
- Il Presidente non deve essere sempre presente ai colloqui, ma è opportuno che vi assista periodicamente, per valutarne l'andamento, intervenire durante la loro conduzione, coordinare la gestione dei giudizi sui medesimi, nell'ambito dei criteri di valutazione stabiliti dalla plenaria (**Esempio 10**).
- L'esame è aperto al pubblico, ma occorre vigilare che non si generi disturbo.
- Per la conduzione del colloquio occorre seguire i criteri essenziali proposti dai consigli di classe/dipartimenti e deliberati nella plenaria preliminare.
- Lo svolgimento del colloquio deve essere verbalizzato nello spazio apposito della scheda del candidato.
- Al termine, si attribuisce il voto al colloquio espresso con un numero intero.

*Scrutinio
finale*

- Ciascuna sottocommissione definisce l'esito finale per ciascun candidato:
- calcola la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore;
 - calcola poi il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio;
 - arrotonda, infine, il voto finale, così calcolato, all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, da proporre alla commissione in seduta plenaria.
 - Calcola il voto finale per eventuali candidati privatisti, facendo la media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5 il voto finale è arrotondato all'unità superiore.
 - Per il superamento dell'esame occorre una valutazione non inferiore a sei decimi; a coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità, su proposta della sottocommissione.
 - Il voto finale dovrà essere attribuito e verbalizzato anche se il candidato non supera l'esame.
 - La commissione deve poi pronunciarsi sulla possibilità per i candidati privatisti che non ottengano la licenza e che non abbiano la idoneità alla terza classe della scuola secondaria di 1° grado di iscriversi alla terza classe¹.

*Riunione
plenaria
finale*

- Il Presidente deve
- fare l'appello;
 - leggere i risultati degli esami (i voti - la lode) proposti dalle sottocommissioni;
 - chiedere eventuali valutazioni sulla regolarità dei lavori;
 - far deliberare gli esiti finali, compresa l'attribuzione della lode;
 - far firmare il registro dei verbali e quello generale degli esami;
 - firmare il tabellone e la parte finale della scheda individuale del candidato.
- Vanno inseriti nel pacco degli esami
- tutti gli elaborati,
 - il registro dei verbali della commissione e sottocommissioni,

¹ Il comma 5, art. 185 del D.Lgs 297/1994 non risulta abrogato.

- gli atti preparatori,
 - le tracce delle prove, estratte e non estratte,
 - eventuali documenti allegati approvati in plenaria il primo giorno,
 - la documentazione relativa alle fasi organizzative degli esami (calendario dei colloqui, ecc.),
 - i verbali delle singole prove scritte,
- N.B.: il registro generale degli esami non va inserito nel pacco
Il pacco va chiuso e va verbalizzata tale operazione.

Relazione finale del Presidente

Il Presidente redige la *relazione finale* sugli esami/il modello online predisposto dall'USR di riferimento entro i termini e con le modalità stabilite¹; i dati richiesti vanno raccolti durante lo svolgimento degli esami (A titolo d'esempio, *composizione della commissione; candidati interni, esterni ecc.; lingue straniere oggetto d'esame; impegni della commissione; prove -tipologie ed esiti; modalità ricorrenti nella conduzione dei colloqui e valutazione; valutazione degli alunni -eventuali problemi ed osservazioni; certificazione delle competenze; alunni certificati, con DSA, difficoltà-osservazioni; votazioni finali; valutazioni del Presidente - documentazione, organizzazione, clima*).

Pubblicazione dei risultati

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante pubblicazione nella sezione *Pubblicità Legale* del sito web dell'istituzione scolastica. In caso di esito positivo, viene riportata l'indicazione della votazione complessiva; in caso di esito negativo, le scuole adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. Nell'albo viene pubblicato l'esito con la sola indicazione di "ESAME NON SUPERATO".

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Contestualmente alla pubblicazione degli esiti occorre indicare preventivamente le modalità con cui verrà data notizia di "*quando i diplomi sono pronti per la consegna agli interessati*"².

Rilascio diplomi e certificati

L'Ufficio di Segreteria provvede agli adempimenti previsti in relazione alla compilazione dei diplomi, alla tenuta del registro di carico e scarico dei medesimi e al rilascio di certificati.

In sintesi, al termine dell'esame di Stato vengono consegnati alla famiglia:

- l'attestato di superamento dell'esame sostitutivo del diploma;
- la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico;
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, matematica
- la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale.

Autovalutazione di Istituto

L'analisi dei risultati degli esami di Stato, compresa l'analisi delle prove INVALSI svolte nel mese di aprile, sulla base della guida alla lettura predisposta dall'INVALSI, può fornire utili elementi ovvero veri e propri indicatori che l'istituzione scolastica può ricondurre, all'interno del RAV, con riferimento, in particolare, all'*area 2.1 Risultati scolastici* e all'*area 3.1 Curricolo, progettazione e valutazione* per individuare i propri punti di forza e di debolezza (**Esempio 11**).

¹ Tale richiesta dipende dalle decisioni in proposito dell'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento.

² CM 51/2010.

ESEMPIO 1

Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame

Il D.Lgs. 62/2017 dispone che l'attribuzione del voto di ammissione da parte del consiglio di classe venga effettuata «considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno»¹. Il DM 741/2017 chiarisce ulteriormente: «In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi»².

In sintesi, le norme non definiscono, diversamente dal punteggio finale d'esame, la procedura da seguire per la determinazione del voto di ammissione che rimane affidata all'autonoma decisione delle scuole.

Alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 62/2017, il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame per il 50%; il suo significato non può essere rappresentato dalla media dei voti conseguiti dall'alunno nel triennio, ma dovrebbe essere indubbiamente connesso con l'andamento degli apprendimenti, degli atteggiamenti e del comportamento nel percorso scolastico triennale; peraltro, se la seduta di scrutinio costituisce la sede in cui il consiglio di classe compie anche un bilancio delle evidenze raccolte ai fini della certificazione delle competenze, i criteri e le modalità che il Collegio dei docenti deve definire ai fini dell'attribuzione del voto di ammissione, non possono, ragionevolmente, prescindere da alcune evidenze relative alle competenze di tipo metodologico e alle competenze sociali e civiche. A titolo d'esempio potrebbero essere considerati i seguenti indicatori, sulla base dei quali procedere all'elaborazione di "una rubrica di voto"³ con riguardo al percorso triennale dell'alunno/a.

Apprendimenti disciplinari	Acquisizione di conoscenze stabili, significative e coordinate
	Abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi
	Applicazione consapevole di conoscenze e procedure.
	Progressi nell'apprendimento
	Utilizzo appropriato dei linguaggi specifici disciplinari
Competenze sociali e civiche	Autonomia e responsabilità nell'assumersi incarichi e nel portarli a termine
	Riconoscimento e rispetto delle regole (Statuto delle studentesse e degli studenti, Patto di corresponsabilità, Regolamento d'Istituto)
	Cooperazione nella classe e nel gruppo
Imparare a imparare	Autoregolazione nello studio
	Utilizzo consapevole di strategie
	Ricerca, organizzazione, rielaborazione e interpretazione delle informazioni
	Capacità di riflettere sulla propria esperienza di apprendimento e di autovalutarsi
Spirito d'iniziativa	Organizzazione, pianificazione, valutazione di tempi e risorse rispetto a un compito assegnato
	Presa di decisione e strategie di fronteggiamento delle difficoltà

¹ D.Lgs. 62/2017, art. 6, comma 5.

² DM 741/2017, art. 2 comma 4.

³ Si veda, ad esempio, la rubrica proposta in Da Re F., *Valutare e certificare a scuola, Valutazione dell'apprendimento, valutazione e certificazione delle competenze*, Pearson Academy, Milano-Torino, 2018, pp. 190-191.

ESEMPIO 2

Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, competenze chiave di cittadinanza, competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo

A titolo di esempio, si presenta in **Tabella 1** la ricostruzione delle corrispondenze fra

- due competenze chiave europee (Raccomandazione 2006)¹
- le competenze chiave di cittadinanza ad esse correlate e le competenze dell'obbligo d'istruzione,
- le corrispondenti competenze del Profilo dello studente nel Modello di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo.

La Tabella illustra come sia possibile ricostruire un quadro d'insieme².

Tabella 1 – Corrispondenza tra competenze chiave europee, competenze di cittadinanza/competenze dell'obbligo di istruzione e competenze del Profilo dello studente al termine del primo ciclo.

Competenze chiave europee		Competenze obbligo di istruzione e competenze di cittadinanza dal DM139/2007	Competenze dal Profilo finale dello studente al termine del primo ciclo (Modello di certificazione)
5	Imparare a imparare ³	Individuare collegamenti e relazioni Acquisire ed interpretare l'informazione Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro	Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
6	Competenze sociali e civiche	Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente. Collaborare e partecipare Agire in modo autonomo e responsabile	Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di un stile di vita sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Si propone, a titolo di esempio, una griglia/rubrica *relativa* ai descrittori di livello al termine del primo ciclo riguardante la competenza **Imparare ad imparare**. Per chiarezza si ripropongono, prima della rubrica, gli indicatori esplicativi contenuti nel Modello *per la Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione* che fungono da descrittori olistici⁴ dei quattro livelli di competenza.

¹ Si ricorda che il 22 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente che modifica parzialmente la precedente Raccomandazione; di conseguenza, verrà ridefinito il profilo dello studente come individuato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione. Nell'attesa, le istituzioni scolastiche utilizzeranno anche per il corrente anno scolastico i modelli di certificazione allegati al decreto ministeriale n. 742/2017, cfr. Nota MIUR del 4 aprile 2019 n. 5772.

² Si veda anche "Approfondimento 4.4 – Competenze chiave per l'apprendimento permanente, Competenze chiave di cittadinanza ed Assi culturali" in *Agenda della Scuola*, a.s. 2012/2013, secondo trimestre, Tecnodid Editrice, pp. 108-110.

³ La competenza è presente sia nelle competenze chiave europee sia nelle competenze chiave di cittadinanza di cui al DM 139/2007.

⁴ Il termine *olistico* è qui usato nel significato di *complessivo, generale* (.lismo dal greco *όλος*, cioè "la totalità").

LIVELLI				
Indicatori esplicativi	Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
	L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.	L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.	L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

Tabella 2 – Griglia/rubrica valutativa¹ delle Competenze dal Profilo dello studente (Modello di certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione) – Competenza *Imparare a imparare*

COMPETENZA dal PROFILO dello studente	LIVELLI			
	Iniziale	Base	Intermedio	Avanzato
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base	Possiede conoscenze e nozioni di base semplici.	Possiede conoscenze e nozioni di base e le collega applicando le indicazioni ricevute.	Possiede conoscenze e nozioni di base e le organizza in modo adeguato.	Possiede conoscenze e nozioni di base organizzate in modo sistematico e le riutilizza in modo autonomo.
ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni.	Se guidato, ricava informazioni esplicite, le seleziona, applica strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti.	Ricava informazioni esplicite e alcune informazioni implicite da fonti diverse e le seleziona, sulla base delle indicazioni ricevute; applica strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in semplici schemi, scalette, riassunti, sulla base delle indicazioni ricevute.	Ricava informazioni esplicite e implicite da fonti diverse e le seleziona in modo consapevole in relazione agli scopi che si propone. Utilizza strategie di studio e rielabora i testi organizzandoli in schemi, scalette, riassunti.	Ricava informazioni esplicite e implicite da fonti diverse con sicurezza, le seleziona in modo consapevole in relazione agli scopi che si propone. Utilizza strategie di studio, rielabora i testi organizzandoli in schemi, scalette, riassunti, individua gli strumenti più opportuni.
Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo	Collega informazioni già possedute con le nuove in modo guidato.	Collega informazioni già possedute con le nuove, mostrando di saper applicare basilari regole e procedure apprese.	Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.	Collega informazioni già possedute con le nuove anche provenienti da fonti diverse, con sicurezza e in modo autonomo.

¹ Si veda M.R. Zanchin in <http://www.obiettivo2020.org/le-rubriche-valutative/> «La rubrica è un prospetto per indicare e descrivere i risultati attesi di un processo di apprendimento o di un processo lavorativo/produttivo e metterne in evidenza aspetti rilevanti relativi tanto alle prestazioni (prodotti) quanto al modo di realizzarle (processi coinvolti) e a indicarne il livello/grado di raggiungimento. Il concetto di risultati attesi nel contesto socio-culturale attuale coincide con quello di competenza: ciò che la persona/lo studente/il lavoratore dimostra di saper – consapevolmente – fare con ciò che sa. (...). È sostanzialmente una tabella a due entrate il cui ingrediente principale è rappresentato da criteri di valutazione ancorati alla situazione di esperienza che consente alla competenza di evidenziarsi. Per questo tali criteri spesso vengono chiamati evidenze valutative, anche se nei diversi modelli di rubrica possono assumere altre definizioni, per esempio essere chiamati indicatori. Tali criteri (o evidenze, o indicatori) vengono sgranati in livelli/gradati attraverso dei descrittori della competenza considerata (...)».

ESEMPIO 3

Indice di Relazione finale del Consiglio di classe per la Commissione d'esame di Stato da approvare in sede di scrutinio finale (scuola secondaria di primo grado)

Parte prima (comune a tutte le terze classi, riprende le linee definite nel POF):

1. Discipline e relativo quadro orario del piano di studi, attività ed insegnamenti effettivamente svolti;
2. Scelte organizzative e didattiche dell'Istituto:
 - a. calendario scolastico e scansione della valutazione,
 - b. orario scolastico, rientri pomeridiani, ecc.
 - c. modalità e tempi della programmazione didattica ed educativa, con particolare riguardo alla progettazione per competenze;
 - d. spazi e strumenti disponibili;
3. contesto territoriale e caratteristiche dell'utenza.

Parte seconda (riservata al Consiglio di classe):

1. Composizione del Consiglio di classe e continuità del corpo docente.
2. Presentazione della classe:
 - a. composizione della classe (numero, maschi e femmine, età, ripetenti, ecc.) e variazioni avvenute rispetto ai 2 anni precedenti;
 - b. caratteristiche della classe riguardo al livello di coinvolgimento e partecipazione produttiva degli alunni al dialogo educativo.
3. Scelte collegiali effettuate riguardo a
 - a. obiettivi trasversali (comportamentali e cognitivi) fissati e obiettivi effettivamente conseguiti, progettazione per competenze, piano formativo, progettazione e realizzazione di UdA con il coinvolgimento di discipline diverse
 - b. strategie messe in atto per il conseguimento degli obiettivi fissati.
4. Attività integrative e complementari:
 - a. esperienze di ricerca o approfondimento condotte;
 - b. incontri con esperti,
 - c. viaggi e visite di istruzione;
 - d. iniziative di sostegno, integrazione e recupero degli apprendimenti;
 - e. attività di orientamento scolastico.
5. Criteri di valutazione stabiliti dal Collegio dei docenti per:
 - a. l'assegnazione dei voti in corso d'anno (es. confronto tra voti e livelli di apprendimento, griglie di valutazione adottate);
 - b. l'utilizzazione di strumenti per la valutazione delle competenze (griglie, rubriche ecc.) e per promuovere l'autovalutazione da parte degli studenti;
 - c. l'assegnazione del voto di ammissione.
6. Tenendo conto delle norme sulla privacy, candidati con disabilità in relazione alle prove differenziate o no da sostenere durante l'esame; candidati con DSA in relazione alle forme di compensazione per le prove (es. tempo della prova...), all'eventuale proposta di prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera¹ o, nei casi previsti, di prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma; candidati BES in possesso di una certificazione clinica, per cui sia stato redatto un PDP che preveda l'utilizzo di strumenti compensativi.
7. Risultati conseguiti dalla classe nel triennio rispetto agli obiettivi trasversali fissati.

Parte terza (riservata ai singoli Docenti):

1. docente e materia,
2. ore di lezione effettuate nell'anno scolastico (n. ore su n. ore previste dal piano di studi),
3. profilo della classe (aspetti relativi alla disciplina che possono orientare il lavoro della Commissione),
4. obiettivi didattici e formativi (in ordine a conoscenze, competenze ed abilità) conseguiti o programmati e non conseguiti, con relativa motivazione,
5. contenuti sviluppati, con riferimento alle Indicazioni nazionali e al POF triennale adottato dall'Istituto,
6. tempi e metodi di insegnamento,
7. mezzi e strumenti didattici utilizzati (libri di testo, sistemi multimediali, ecc.),
8. spazi utilizzati (laboratori, biblioteca, ecc.),
9. tipologia/modalità delle verifiche effettuate.

¹ D.Lgs. 62/2017, art. 11 comma 12; DM 741/2017, art. 14 comma 9.

ESEMPIO 4

Libretto delle competenze Scuola secondaria di 1° grado¹

Competenze chiave europee ²	Traguardi alla fine del primo ciclo/Evidenze ³	UDA 1	Compito di realtà 1	UDA 2	Compito di realtà	Compito di realtà	UDA 3	UDA 4	Livello finale ⁴
		(plurid.) dal..al..	dal..al..	(plurid.) dal..al..	dal..al..	dal..al..	(plurid.) dal..al..	(plurid.) dal..al..	
1) Comunicazione nella madrelingua									
2) Comunicazione nelle lingue straniere									
3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	M								
	S								
	G								
	T								
4) Competenza digitale									
5) Imparare a imparare									
6) Competenze sociali e civiche									
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità									
8) Consapevolezza ed espressione culturale	IS								
	EC								
	EALM								

¹ Il "Libretto" può essere gestito a livello di singolo docente e/o a livello di consiglio di classe.

² Si fa riferimento ai Curricoli messi a punto da F. Da Re <http://www.francadare.it/wp/modelli-di-curricoli-generalipercompetenze-chiave-basati-sulle-indicazioni-2012/>

Alla *Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia* concorrono, oltre alla *Matematica*, le *Scienze (S)*, la *Geografia (G)*, la *Tecnologia (T)*; la *Consapevolezza ed espressione culturale* è tripartita in *Identità Storica (IS)*, *Espressione Corporea (EC)* ed *Espressione Artistica, Letteraria e Musicale (EALM)*.

³ Dipende dall'impostazione che si è scelta di dare al curriculum d'istituto.

⁴ Scegliere tra i quattro livelli della certificazione (iniziale; base; intermedio; avanzato). N.B.: in presenza di differenti livelli registrati nel corso dell'attività, il criterio non può essere ispirato alla "media", ma deve tener conto dell'andamento progressivo, del miglioramento. E' opportuno, in ogni caso, che i criteri vengano deliberati in sede di Collegio docenti.

ESEMPIO 5

Verbale della seduta di scrutinio (1° grado)

Verbale n.

VERBALE DELLO SCRUTINIO FINALE



Oggi/...../200... alle ore nell'aula n. della sede di, si riunisce il Consiglio della classe convocato per discutere il seguente o.d.g.:

scrutinio finale

Sono presenti:

		FIRMA
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.		
Prof.	

I docenti assenti ¹	sono sostituiti rispettivamente da
Prof.	Prof.

nominati dal Dirigente Scolastico per ricostituire il Collegio perfetto.

Presiede, funge da segretario

Constatata la presenza di tutti i componenti il Consiglio², il Presidente apre la seduta richiamando le norme vigenti che disciplinano le operazioni di scrutinio e di ammissione agli esami conclusivi del primo ciclo.

Prima di procedere alle operazioni di scrutinio, per ciascun alunno

- si accerta la prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico sulla base dei dati raccolti preventivamente;
- si constata che nessun alunno è incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235;
- si constata che tutti gli alunni hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Sulla base dei criteri e degli indicatori e descrittori deliberati dal Collegio dei docenti, il Consiglio concorda il giudizio sintetico sul comportamento di ogni alunno. Tale giudizio viene deliberato

- *all'unanimità* per i seguenti alunni:

Cognome e nome	giudizio	motivazione
...

- *a maggioranza* per i seguenti alunni:

Cognome e nome	giudizio	motivazione
...

¹ La sostituzione dei docenti assenti è, ovviamente, eventuale; il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe deve risultare invariato.

² «La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.[...]I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno».(D.Lgs.62/2017, art.2 comma 3).

Il Consiglio di classe procede, poi, all'esame, per ciascun alunno, dei voti relativi a ciascuna disciplina alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e tenuto conto degli interventi di sostegno e recupero realizzati, in particolare, per gli alunni:

Tutti gli alunni seguenti, verificato il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, vengono ammessi all'esame; per ciascuno viene formulato, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, il voto di ammissione, che viene deliberato *all'unanimità/a maggioranza*¹:

Cognome e nome	Voto di ammissione	Motivazione
...
...

Il Consiglio di classe prende poi in esame gli alunni che presentano discipline valutate con insufficienza. Viene analizzata la situazione degli alunni

Vengono esaminati, in particolare, in relazione ai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti per la non ammissione agli esami:

- l'andamento scolastico dell'anno,
- le valutazioni dello scrutinio intermedio,
- gli interventi di sostegno e recupero svolti,
- gli esiti di tali interventi,
- la presenza di eventuali carenze non sanate nel triennio,
- il giudizio nel comportamento,
- ...

Esaminati tali aspetti, il Consiglio di classe

delibera

- a. *all'unanimità/ a maggioranza di ammettere all'esame* gli alunni di seguito indicati con le motivazioni riportate in corrispondenza di ciascuno e formula, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti, il relativo voto di ammissione:

Cognome e nome	Voto di ammissione	Motivazione
...
...

Votano contro la *l'ammissione* i docenti:
con le seguenti motivazioni: ...

- b. *all'unanimità/ a maggioranza di non ammettere all'esame* gli alunni di seguito indicati, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti, con le motivazioni riportate in corrispondenza di ciascuno

Cognome e nome	Voto di ammissione	Motivazione
...
...

Votano contro la *non ammissione* i docenti:
con le seguenti motivazioni: ...

Viene poi riportato sul tabellone l'esito della valutazione con l'indicazione "Amnesso", seguita dal voto di ammissione espresso in decimi. Per l'alunno/gli alunniviene riportata unicamente l'indicazione "Non ammesso".

Prima dell'affissione all'albo del Tabellone, verrà inviata comunicazione alla famiglia della non ammissione.

Solo per gli alunni ammessi all'esame viene stilato il Modello di certificazione delle competenze² (Allegato B DM 742/2017).

Alle ore, esaurito l'esame dei punti all'ordine del giorno, la seduta viene tolta.

Il segretario
.....

Il Presidente
.....

¹ Utilizzare a seconda della situazione.

² Per *gli alunni con disabilità*, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da *una nota esplicativa* che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (DM 742/2017, art. 4 comma 5).

ESEMPIO 6

La prova d'italiano

Il DM 741/2017 prevede per la prova scritta d'italiano tre tipologie di tracce

- a. testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b. testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può, inoltre, essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie descritte. Risulta, quindi, possibile proporre brevi testi di partenza, anche *non continui* e/o riferiti a contesti di realtà; ciò costituisce una concreta possibilità di avvicinarsi ai contesti reali di uso della lingua, in cui si integrano lettura e scrittura, ascolto e parlato¹. Se si analizzano le tipologie di tracce, si può notare che:

– per la *prima traccia* (A), come, peraltro, posto in evidenza nel «*Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo*»², il DM 741/2017 Art. 7, c. 2, specifica la necessità di fornire delle indicazioni di svolgimento relative alla *situazione* (contesto), all'*argomento* (tematica), allo *scopo* (l'effetto che si intende suscitare), al *destinatario* (il lettore cui ci si rivolge); si può introdurre la traccia con un testo, una frase chiave, un'immagine che richiamino esperienze didattiche pregresse, allo scopo di integrare nella prova elementi di analisi e comprensione del testo e stimolare e indirizzare la creatività degli alunni. La traccia può concentrarsi su una sola delle tipologie testuali oppure combinarle: è opportuno, però, dare indicazioni chiare, anche sulla forma testuale da produrre (lettera, diario, racconto, cronaca...).

– Per la *seconda traccia* (B), relativa al testo argomentativo, che dovrà consentire «*l'esposizione di riflessioni personali*» il testo del Decreto non dettaglia, come per la prima, le indicazioni di svolgimento da fornire; viene, tuttavia, esplicitato il vincolo di chiarire la tematica da affrontare e di fornire ulteriori informazioni che guidino l'elaborazione del testo da parte degli allievi; tali specifiche potrebbero riguardare aspetti di *contenuto* (riformulazione della tematica proposta, vincolo esplicito di esporre la propria posizione e portare ragioni, argomenti o esempi a favore o contro ...) e/o di *forma* del testo (lettera, dialogo, verbale di una discussione che deve portare a una decisione ...).

– Per la terza traccia (C), relativa alla *comprensione* e *sintesi* di un testo letterario, divulgativo, scientifico, la necessità di fornire indicazioni di svolgimento deriva dal fatto che, come si sottolinea nel Documento già citato³, l'attività di riscrittura di un testo può assumere forme diverse (riscrittura parafrastica per allargamento; riscrittura riassuntiva per riduzione; riscrittura plurima per sintesi sempre più stringenti; riscrittura con selezione delle informazioni). È evidente che una prova del genere rappresenta non solo un'occasione per verificare l'effettiva comprensione di un testo dato con diverse modalità (risposta multipla, vero/falso ecc.), ma anche quella di proporre attività diverse a seconda della tipologia testuale proposta (cogliere il senso globale, sviluppare una breve analisi riferita alle scelte lessicali, all'uso della sintassi, scandire il testo in macrosequenze, assegnando un titolo a ciascuna di esse...).

– Nella prova strutturata in più parti «*lo studente è chiamato a dimostrare globalmente le competenze necessarie per la gestione dei testi: lettura e comprensione, individuazione di gerarchie nelle informazioni contenute, analisi della lingua e del lessico, abilità nel riformulare un testo e nel realizzare una produzione scritta autonoma in relazione a un genere testuale, una situazione, un argomento e uno scopo [...]*»⁴.

¹ Colombo A., Un'opinione sulle competenze, <http://www.adrianocolombo.it/inizio.htm>

² *Documento di orientamento per la redazione della prova d'italiano nell'esame di stato conclusivo del primo ciclo*, 16 gennaio 2018 a cura del Gruppo di lavoro nominato con DM 10 luglio 2017, n. 499, *Tipologia A*.

³ *Ivi*, 3. *Tipologia C*.

⁴ *Ivi*, 4. *Prova strutturata in più parti, riferibili alle tipologie A), B), C)*.

In definitiva, occorre «evidenziare che, per insegnare a scrivere, bisogna fare scrivere, tante volte e in tanti modi diversi, in situazioni significative e possibilmente autentiche, con lo scopo di far leggere il testo non soltanto all'insegnante come unico destinatario lettore ma anche a destinatari diversi»¹

Per la valutazione del testo prodotto si propone una griglia contenente nella prima parte alcuni indicatori relativi alla comprensione del testo di partenza; nella seconda parte la griglia richiama quella messa a punto in un progetto di ricerca INVALSI-Accademia della Crusca² che articola la "padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, [...]”, di cui al DM 741/2017, in quattro competenze³ a cui corrispondono specifici indicatori.

La determinazione dei pesi da attribuire gli indicatori va decisa sulla base della tipologia di traccia e delle specifiche indicazioni di svolgimento definite e fornite ai candidati.

COM- PREN- SIONE del testo	INDICATORI	LIVELLO attribuito (assegnare un punteggio da 1 a 10 per ciascuna competenza)					IMPOR- TANZA as- segnata agli indicatori (coeff. multi- plicativi)	PUN- TEGGIO Parziale pxc
		1-2-3-4	5	6	7-8	9-10		
	a. individuare le informazioni esplicite	Poche (meno di ...)				tutte	0,30	
	b. individuare le informazioni implicite	Poche (meno di ...)				tutte		
	c. ricostruire il significato del testo, integrando più informazioni e concetti	Non ricostruisce il significato				Ricostruisce il significato		

¹ Silvana Loiero, "Scrivere all'esame di stato conclusivo del primo ciclo", in *Notizie della Scuola*, n. 11, a.s. 2017/2018, Tecnodid Editrice, pag. 5.

² Progetto di ricerca "Rilevazione degli apprendimenti. Prove scritte di Italiano. Sessione d'esame 2007" condotto da INVALSI in collaborazione con l'Accademia della Crusca in relazione alla prima prova dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. La griglia si ispira al modello utilizzato nel primo studio internazionale sulla valutazione degli elaborati scritti, indicato con l'acronimo IPS, ovvero *Indagine sulla Produzione Scritta (Written Composition Study)*, realizzato nel 1984 dall'IEA, *International Association for the Evaluation of Educational Achievement*. Gli aspetti individuati sono applicabili anche alla produzione scritta degli allievi alla fine del primo ciclo ovviamente sulla base di stimoli e di richieste di minore complessità.

³ Il termine è qui utilizzato nel significato proprio delle teorie linguistiche come "La conoscenza inconscia da parte del parlante delle regole che governano la sua lingua" (*Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica*, diretto da Gian Luigi Beccaria, Nuova edizione, Torino, Einaudi, 2004, p. 159).

PRODUZIONE	INDICATORI di ciascuna competenza	LIVELLO attribuito (assegnare un punteggio da 1 a 10 per ciascuna competenza)					IMPOR- TANZA asse- gnata alla competenza (coeff. multi- plicativi)	PUNTEGGIO Parziale pxc
		1-2-3-4	5	6	7-8	9-10		
I) Compe- tenza ¹ testuale	d. rispetto delle consegne	scarso				puntuale	0,25	
	e. registro ² linguistico adeguato a destinatario / scopo/tipologia testuale	molte incer- tezze nel regi- stro	registro ade- guato a destina- tario / scopo / ti- pologia testuale		
	f. si rilevano coe- renza ³ e coesione ⁴ nella struttura del discorso	Il testo è scar- samente coe- rente e poco coeso	testo coerente; ampio uso di elementi di coe- sione		
	g. scansione del testo in paragrafi	assente	Chiara paragra- fazione		
	h. ordine impagi- nazione e grafia	assenza di ordi- ne	testo chiaro e ordinato nell'im- paginazione		
II) Competenza grammaticale	a. correttezza morfosintattica	uso esclusivo della paratassi; errori gravi e numerosi	uso sicuro di strutture complesse	0,10	
	b. correttezza ortografica	errori gravi e numerosi	totale corret- tezza		
	c. uso della pun- teggiatura	assente/impro- prio	corretto e per- sonale		
III) Compe- tenza lessicale-se- mantica	a. ampiezza del re- pertorio lessicale	lessico povero e ripetitivo	Lessico ampio e ricco	0,10	
	b. appropriatezza semantica				
	c. utilizzo di lin- guaggi settoriali	linguaggi setto- riali assenti	ampio utilizzo di linguaggi setto- riali		
IV) Compe- tenza ideativa	a. scelta di argo- menti pertinenti	nessuna perti- nenza	elevata perti- nenza	0,25	
	b. organizzazione degli argomenti	esposizione di- sordinata	elevata organizza- zione		
	c. ricchezza di in- formazioni	informazioni scarse/assenti	informazioni ric- che e articolate		
	d. rielaborazione delle informazioni e presenza di valuta- zioni personali	assenza di ela- borazioni per- sonali	molte idee e ri- flessioni perso- nali		
						1,0		

¹ Il termine è utilizzato nel significato proprio delle teorie linguistiche come "La conoscenza inconscia da parte del parlante delle regole che governano la sua lingua" (*Dizionario di linguistica e di filologia, metrica e retorica*, diretto da Gian Luigi Beccaria, Nuova edizione, Torino, Einaudi, 2004, p. 159).

² Varietà di lingua impiegate a seconda del tipo di rapporto psicologico e sociale sussistente tra i locutori, delle circostanze in cui avviene la comunicazione e del mezzo impiegato.

³ Congruenza di fondo tra le idee espresse.

⁴ Appropriatezza e chiarezza delle connessioni.

ESEMPIO 7

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

Come previsto nel DM n. 741/2017 e come ulteriormente precisato nella Nota MIUR 1865/2017, la verifica e valutazione delle competenze logico matematiche deve riguardare la "capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni", avendo come riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione* e le aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni).

Nello specifico, il Profilo descrive la competenza logico matematica nel modo seguente: «Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche».

Come sottolineano le Indicazioni Nazionali, «Di estrema importanza è lo sviluppo di **un'adeguata visione della matematica**, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell'uomo»¹. Peraltro, Rosetta Zan pone in evidenza: «È interessante osservare che le Indicazioni Nazionali prima di descrivere che cosa si debba intendere per visione adeguata esplicitino come tale visione non debba essere: ovvero "un insieme di regole da memorizzare e applicare"»². Ciò significa un approccio alla matematica non di tipo *strumentale*, visione che enfatizza il ruolo della **memoria**, ma una visione *relazionale* che sottolinea il ruolo del **ragionamento**³.

Ne deriva la necessità di svolgere, nel triennio, attività didattiche realizzate mediante problemi autentici/compiti di realtà, attività di riflessione, categorizzazione, generalizzazione, ... ma anche attività che a partire da un modello portino alla comprensione di fenomeni concreti riconosciuti come facenti parte di una categoria di fenomeni che abbiano la medesima struttura interpretativa.

Per quanto riguarda la correzione e valutazione della prova, si propone di seguito una griglia di tipo "generale"; una diversa possibilità è costituita dall'elaborazione di rubriche di tipo analitico sviluppate a partire dall'esplicitazione degli ambiti/aree interessati dalla prova e delle conoscenze/abilità richieste. Sicuramente tale tipologia è da preferire nel corso delle attività didattiche perché consente di individuare in modo puntuale incertezze/difficoltà incontrate dagli alunni nello svolgimento del compito.

¹ Indicazioni Nazionali *per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione* 2012, pag. 49.

² R. Zan, P. Di Martino, *Insegnare e apprendere matematica con le Indicazioni Nazionali*, Giunti Scuola, 2017, pag.181.

³ *Ivi*, pag. 182.

Criteria e Griglia di valutazione della prova scritta relativa alle competenze logico matematiche

PROVA DI MATEMATICA	Gravemente insufficiente	Insufficiente	Sufficiente	Buono	Ottimo	Totale Valutazioni	Coefficienti moltiplicativi	TOTALE
	1 - 2 - 3 - 4	5	6	7 - 8	9 - 10			
CONOSCENZA DI SPECIFICI CONTENUTI (oggetti, termini, fenomeni, regole, ecc.)	- Non risponde al quesito - Risponde in modo errato Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Riferisce parzialmente termini, regole, procedure, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Riferisce termini, regole, ecc. in modo corretto, ma elementare Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Riferisce correttamente termini, regole, procedure, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Riferisce e spiega con padronanza termini, regole, procedure, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	x/N	0,20	...
APPLICAZIONE DI CONOSCENZE, REGOLE (Esattezza del calcolo, dell'applicazione di regole e modelli)	- Non risponde al quesito - Sono presenti errori, anche gravi, nel calcolo e nell'applicazione di regole, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Sono presenti imprecisioni ed incertezze nel calcolo e nell'applicazione di regole, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Effettua calcoli e applica regole in modo sostanzialmente corretto Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Effettua calcoli e applica regole in modo corretto Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Ha padronanza e sicurezza nei calcoli, nell'applicazione di regole, ecc. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	x/N	0,...	...
SCELTA DEI METODI RISOLUTIVI (Abilità nell'analizzare, scomporre un problema e scegliere procedure di soluzione efficaci)	- Non risponde al quesito - Non riesce risolvere il problema e ad usare procedure appropriate Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Risolve solo parzialmente il problema e/o utilizza procedure in parte non corrette Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Risolve buona parte del problema, pur con qualche imprecisione di procedura Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive del problema, usa procedure di soluzione corrette anche se a volte poco eleganti o efficienti. Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Esplicita e formalizza tutte le fasi risolutive del problema e utilizza procedure ottimali per la sua completa e corretta risoluzione Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	x/N	0,...	...
USO CORRETTO DELLA TERMINOLOGIA E SIMBOLOGIA SPECIFICA (Proprietà nel linguaggio verbale, grafico e simbolico)	- Non risponde al quesito - Usa termini, simboli specifici e rappresentazioni grafiche commettendo gravi errori o imprecisioni Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Rispetta solo in parte terminologia e simbologia specifica Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Usa correttamente termini, e rappresentazioni grafiche e simboli specifici Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Fa un uso corretto ed appropriato di termini, e rappresentazioni grafiche e simboli specifici Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	Fa un uso rigoroso e curato di termini, e rappresentazioni grafiche e simboli specifici Q 1 Q 2 Q 3 Q 4	x/N	0,...	...
							1	..

Nell'assegnazione del punteggio:

- per valutare ciascun indicatore si utilizza per ciascun quesito l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, indipendentemente dall'importanza che è stata attribuita all'indicatore stesso;
- per ciascun indicatore si somma il punteggio attribuito ai diversi quesiti (X = somma dei punteggi assegnati ai diversi quesiti riferiti all'indicatore) e si divide il totale per il numero di quesiti riferiti a quell'indicatore (N = numero di quesiti riferiti all'indicatore);
- per ciascun indicatore si moltiplica il peso allo stesso associato per il punteggio totale assegnato. Si ottiene così un punteggio ponderato;
- il giudizio complessivo risulta dalla somma delle singole valutazioni ponderate.

ESEMPIO 8

Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera e attribuzione del voto unico

Si presenta di seguito una proposta di griglia di valutazione applicata, a titolo esemplificativo, ad una delle tipologie previste dal DM 741/2017, *la lettera o e-mail personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana*.

1. La sezione della traccia relativa al livello A2 – inglese potrebbe richiedere al candidato/a di rispondere ad una lettera ricevuta dal/la *pen friend* che gli descrive un'esperienza di vacanza studio all'estero ponendogli alcune domande relative ai suoi interessi e preferenze oppure ad una lettera proveniente dalla famiglia che ospiterà l'alunno/a per una settimana per frequentare un corso di lingua all'estero e chiede di conoscere i suoi interessi, le sue abitudini, ...
 - il primo step potrebbe essere costituito da un questionario di comprensione con domande a risposta chiusa ("Right" / "Wrong" / Not given/"Doesn't say") della lettera ricevuta¹;
 - il secondo step potrebbe riguardare la produzione di una breve lettera di risposta in cui il candidato, tenendo conto delle questioni poste dalla lettera ricevuta, descriva il proprio carattere, le proprie preferenze, i propri interessi.
2. La seconda sezione della traccia, relativa al livello A1, potrebbe richiedere al candidato di produrre una breve e-mail di risposta² ad un'analoga e-mail ricevuta dal proprio corrispondente (francese, tedesco...) che gli invia i saluti dalle vacanze oppure ad una e-mail proveniente dalla famiglia che ospiterà l'alunno/a per una settimana per frequentare un corso di lingua all'estero e chiede di conoscerlo meglio..

In questo caso

- il primo step, di comprensione, potrebbe richiedere di completare una tabella relativa ai dati ricavabili dal testo (chi sia lo scrivente, quale sia la sua età, dove vive, dove si trova nel momento in cui ha scritto il messaggio...);
 - il secondo step potrebbe riguardare la produzione di una breve e-mail di risposta, per la quale possono essere dettagliate le informazioni personali da fornire.
- a. Per valutare ciascun indicatore si utilizza l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, indipendentemente dall'importanza che è stata attribuita all'indicatore stesso;
 - b. si assegna un peso ai *criteri/indicatori* definiti per la valutazione di ciascuna parte della traccia (nell'esempio: 0,15 per la *comprensione* sia in Inglese che nella seconda lingua, 0,35 complessivo per le *componenti/aspetti* implicati nella produzione sia in inglese che nella seconda lingua straniera).
 - c. si moltiplicano i punteggi assegnati per i coefficienti (pesi) stabiliti in precedenza;
 - d. si sommano i punteggi parziali per ottenere la media ponderata, arrotondando all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
 - e. In tal modo si assegna lo stesso peso ad entrambe le lingue, fermi restando i diversi livelli di riferimento richiesti al termine del primo ciclo.

N.B.: nella griglia sono riportati i descrittori corrispondenti ai punteggi più basso/ più alto; una volta determinate le consegne della traccia (n. domande di comprensione per la lingua inglese, numero di elementi richiesti nella comprensione del testo proposto per la seconda lingua, numero massimo di parole previsto per la lettera da produrre in inglese e per l'e-mail da produrre per la seconda lingua straniera ecc.) si possono inserire i descrittori corrispondenti ai punteggi intermedi.

¹ Per ridurre il rischio di risposte date per caso è bene proporre, appunto, tre alternative di risposta oppure chiedere di correggere le affermazioni ritenute false. Altre modalità per accertare l'attività di comprensione possono essere le seguenti: abbinare una definizione al nome dell'oggetto, rimettere in ordine cronologico eventi descritti nel testo. Modalità di facilitazione possibili per alunni con DSA o BES possono consistere nel fornire il testo diviso in sequenze con le domande di comprensione poste al termine di ogni sequenza oppure nel fornire l'indicazione della sequenza a cui ciascuna domanda si riferisce, nel fornire un glossario ecc.

² La prova scritta relativa alle lingue straniere può essere articolata anche combinando tra loro le tipologie previste; possono essere, inoltre, proposte anche tipologie diverse per le due lingue straniere.

Griglia di valutazione

Lettera personale Livello A2 - Inglese	1-2-3-4	5	6	7-8	9-10	Impor- tanza as- segnata al criterio / indica- tore (coeff. multipli- cativi)	Punteg- gio par- ziale pxc
A. Comprensione							
Comprende lettere personali semplici e brevi, in cui sono descritti avvenimenti e/o sentimenti (riconosce la tipologia testuale, comprende l'argomento generale del testo, identifica le informazioni date esplicitamente nel testo; individua alcune informazioni implicite, riconosce vocaboli noti...)	Risponde in modo errato e/o omette la maggior parte delle domande della comprensione relative alle informazioni esplicite				Risponde correttamente a tutte le domande individuando le informazioni esplicite ed implicite	0,15	
B. Produzione							
a. Competenza pragmatica Usa modelli e tracce date per scrivere testi brevi e utilizza semplici connettori appropriati ("e", "ma", e "perché"...)	Segue la traccia in modo molto parziale e non utilizza connettori				Rispetta la traccia rielaborandola in modo personale e utilizzando connettori appropriati	0,10	
b. Competenza socio-linguistica Utilizza esponenti linguistici appropriati alle relazioni sociali e alla tipologia testuale (formule di saluto di apertura e chiusura, luogo, data e indirizzo, breve frase d'apertura, corpo della lettera, chiusura, ...)	Utilizza esponenti linguistici in modo scarsamente appropriato alle relazioni sociali e alla tipologia testuale	Utilizza esponenti linguistici pienamente appropriati alle relazioni sociali e alla tipologia testuale.	0,10	
c. Competenza lessicale Utilizza gli elementi lessicali appresi reimpiegandoli in contesti simili a quelli che già conosce. Usa il dizionario per trovare parole nuove e usarle in modo appropriato	Utilizza molto poco gli elementi lessicali appresi	Utilizza pienamente gli elementi lessicali appresi e li reimpiega con sicurezza in contesti simili a quelli che già conosce; usa il dizionario per trovare parole nuove e le usa in modo appropriato.	0,07	
d. Competenza grammaticale Utilizza le strutture morfosintattiche apprese	Commette molti errori nell'uso delle strutture morfosintattiche				Utilizza in modo pienamente corretto le strutture morfosintattiche apprese	0,04	
e. Competenza ortografica Utilizza la corretta grafia delle parole, usa correttamente le maiuscole, le minuscole, la virgola e il punto; rispetta l'ordine convenzionale (spaziatura, impaginazione);	Commette numerosi errori e non rispetta spaziatura e impaginazione				Produce un testo corretto e rispetta spaziatura e impaginazione	0,04	

E-mail personale Livello A1 – Seconda lingua straniera	1-2-3-4	5	6	7-8	9-10		
C. Comprensione							
Comprende un'e-mail del proprio corrispondente in cui sono descritti semplici avvenimenti (riconosce la tipologia testuale, comprende l'argomento generale del testo, identifica le informazioni date esplicitamente nel testo; riconosce vocaboli noti)	Risponde in modo errato e/o omette la maggior parte degli elementi richiesti				Individua correttamente tutti gli elementi richiesti	0,15	
D. Produzione							
<i>f. Competenza pragmatica</i> Usa modelli e tracce date per scrivere testi brevi	Usa la traccia in modo molto parziale				Rispetta puntualmente la traccia	0,10	
<i>g. Competenza socio-linguistica</i> Utilizza esponenti linguistici appropriati alle relazioni sociali e alla tipologia testuale (formule di saluto di apertura e chiusura, breve frase d'apertura, chiusura, ...)	Utilizza esponenti linguistici in modo scarsamente appropriato alle relazioni sociali e alla tipologia testuale				Utilizza esponenti linguistici pienamente appropriati alle relazioni sociali e alla tipologia testuale.	0,10	
<i>h. Competenza lessicale</i> Utilizza gli elementi lessicali appresi, reimpiegandoli in contesti simili a quelli che già conosce. Usa il dizionario per trovare parole nuove e usarle in modo appropriato.	Utilizza scarsamente gli elementi lessicali appresi	Utilizza pienamente gli elementi lessicali appresi e li reimpiega con sicurezza in contesti simili a quelli che già conosce; usa il dizionario per trovare parole nuove e le usa in modo appropriato.	0,07	
<i>i. Competenza grammaticale</i> Utilizza le strutture morfosintattiche apprese (semplici strutture grammaticali e semplici modelli sintattici).	Utilizza scarsamente le strutture apprese				Utilizza pienamente le strutture apprese	0,04	
<i>j. Competenza ortografica</i> Utilizza la corretta grafia delle parole, separa una parola dall'altra, usa correttamente le maiuscole, le minuscole, la virgola e il punto;	Commisce numerosi errori nella grafia delle parole, e non rispetta spaziatura e impaginazione, maiuscole /minuscole, uso della virgola e del punto.				Produce un testo corretto e rispetta spaziatura e impaginazione, uso di maiuscole/minuscole, uso della virgola e del punto.	0,04	
						1,0	

ESEMPIO 9

Verbale di revisione, valutazione e ratifica delle prove scritte

Il giorno del mese di giugno dell'annoalle ore nella sede di,
si riuniscono tutti i membri della/e sottocommissione/i per procedere alla revisione delle prove scritte,
sulla base delle modalità e dei criteri deliberati nella riunione plenaria preliminare¹.

1. Ciascuna sottocommissione procede alla revisione degli elaborati delle prove scritte, sulla base dei criteri deliberati in sede di plenaria preliminare e delle griglie di valutazione predisposte in relazione a tali criteri.

Per ciascuna prova viene assegnato il voto in decimi interi. Il voto viene trascritto su ciascun elaborato e sulla pagina del verbale relativa a ciascun alunno; viene allegata in copia la griglia compilata per ciascun alunno/la rubrica compilata per ciascun alunno/...²

2. Si procede, altresì, per ciascuna sottocommissione, a tracciare un bilancio delle prove scritte che viene riportato nelle seguenti tabelle di riepilogo.

I candidati seguenti hanno dimostrato una preparazione coerente:

Cognome e nome	Osservazioni (eventuali)
...	
...	
...	

I candidati seguenti hanno dimostrato una preparazione settoriale dando luogo a risultati discordanti. Pertanto, la situazione risulta la seguente per ciascun candidato:

Cognome e nome	Risultati eccellenti (9-10)	Risultati buoni (7-8)	Risultati sufficienti (6)	Risultati insufficienti (5)	Risultati gravemente insufficienti (3-4)
...	**	**	**	**	**
...					

** inserire le discipline oggetto di prova scritta nelle celle corrispondenti alla votazione riportata

I lavori della sottocommissione per la revisione delle prove terminano alle ore

Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, la seduta viene tolta alle ore

Il Segretario

Il Presidente

.....

.....

¹ Come ha chiarito la Nota MIUR del 9 maggio 2018, prot. n. 7885, «Le operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte sono attribuite dal decreto ministeriale n. 741/2017 alla sottocommissione. Al tal proposito si precisa la correzione delle prove scritte è una fase strettamente tecnica che richiede una specifica competenza disciplinare e che, dunque, può essere effettuata dai soli componenti della sottocommissione della disciplina o delle discipline interessate. La vera e propria fase valutativa si realizza successivamente da parte della sottocommissione che attribuisce per ciascuna prova il voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali».

² Scegliere la dicitura che interessa: sarebbe opportuno allegare per ciascun alunno la modalità seguita per l'attribuzione del voto, modalità che dovrebbe, comunque, fare riferimento ai criteri deliberati in sede di riunione preliminare dalla Commissione.

ESEMPIO 10

La conduzione e la valutazione del colloquio

Il colloquio viene condotto collegialmente da parte della sottocommissione e mira a valutare la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; [...] tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi a indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Perché divenga veramente un'occasione per verificare le *capacità* che l'allievo ha acquisito nell'argomentare, nell'esprimere il proprio pensiero, le proprie riflessioni sono necessarie a monte esperienze di apprendimento efficaci vissute nel percorso scolastico, esperienze che abbiano stimolato partecipazione attiva, coinvolgimento, autonomia responsabile; le *capacità* oggetto di valutazione nel colloquio, di fatto, fanno riferimento, oltre che a competenze culturali, a competenze chiave di tipo metodologico (spirito di iniziativa, imparare a imparare, competenze sociali e civiche) e alla consapevolezza ed espressione culturale.

Si tratta, quindi, di esperienze di apprendimento che promuovano l'integrazione fra i saperi e una conoscenza complessa e multidimensionale mettendo in atto quel cambiamento culturale e pedagogico richiesto dalle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*.

Inevitabilmente, quindi, un'effettiva gestione collegiale del colloquio rimanda, a ritroso, a scelte precise connesse all'utilizzo di compiti autentici e dei relativi percorsi di apprendimento (UDA) mirati allo sviluppo delle competenze, quindi, ad esperienze di apprendimento che abbiano visto il coinvolgimento di discipline diverse, il superamento di un insegnamento disciplinare prevalentemente di tipo trasmissivo, la realizzazione di situazioni di discussione in classe a partire da una questione problematica o la discussione in piccolo gruppo mirata a realizzare un compito o a progettare un percorso di lavoro o di situazioni in cui venga richiesto un "*parlato pianificato monologico*" in cui lo studente deve tenere la parola da solo per un certo tempo davanti a un pubblico.

Risulta, comunque, *possibile e opportuna*, nell'immediato, una forma di progettazione comune della conduzione del colloquio da parte del consiglio di classe che

- ricostruisca l'elenco dei "progetti", delle esperienze significative realizzate, in particolare a carattere pluridisciplinare,

- valuti il possibile abbinamento esperienze realizzate/alunni;

- suddividendo i compiti all'interno del consiglio di classe, dedichi un tempo sufficiente a guidare gli alunni nella *ri-costruzione* di ciascuna esperienza e, per ogni esperienza, di una mappa esplicativa della medesima, che costituisca l'ossatura logico-concettuale di riferimento per descrivere, riflettere, argomentare...sull'esperienza.

Gli alunni potrebbero essere stimolati/guidati, eventualmente in piccolo gruppo, nella costruzione della mappa esplicativa di due/tre esperienze per ciascun gruppo.

Nella scelta dell'esperienza e del livello di approfondimento richiesto (ricostruzione e riflessione vs giustificazione delle scelte operate, valutazione di ipotesi alternative ecc.), il consiglio di classe deciderà sulla base della conoscenza che ha dei singoli alunni e dei livelli da attribuire in sede di compilazione del Modello di certificazione.

Durante la prova è importante creare un clima positivo, perciò è opportuno che i commissari si attengano a comportamenti/atteggiamenti quali:

- formulare domande ampie non specifiche ma nemmeno troppo generiche, tali da disorientare il candidato;

- ascoltare in modo critico e attento e, insieme, con disposizione positiva e amichevole;

- evitare di assumere (verbalmente, con risposte a monosillabi, con gesti o espressioni del viso, ecc.) comportamenti autoritari, di dissenso verso quello che dice l'allievo;

- non creare pause troppo lunghe se l'allievo si blocca o ha dato risposte non pertinenti, ma intervenire per sollecitare precisazioni utilizzando domande indirette e in forma di prosecuzione del discorso avviato, offrendo agganci con integrazioni opportune;
- non bloccare l'allievo se divaga, ma dargli il tempo di accorgersene e di tornare sull'argomento. Se non lo fa, intervenire con discrezione per ricondurre l'alunno sul discorso avviato;
- chiarire senza impazienza gli eventuali punti non compresi di una domanda, evitare di riproporre nello stesso modo il quesito con tono di fastidio;
- evitare di insistere su una stessa questione oltre un certo limite, quasi a voler evidenziare, platealmente, per alcuni la scarsa padronanza dell'argomento, per altri la piena capacità di discutere su un argomento ben oltre le normali richieste;
- offrire un tempo adeguato e condurre il colloquio in modo da evitare che gli allievi pensino di aver avuto un tempo insufficiente per esprimere le loro conoscenze;
- offrire in modo articolato e tempestivo informazioni di ritorno agli allievi sulle specifiche prestazioni con suggerimenti, riflessioni e approfondimenti costruttivi.

Per valutare il colloquio si propone di seguito una griglia strutturata su sei dimensioni/criteri:

- Atteggiamento con cui viene affrontata la prova;
- Comprensione delle richieste della sottocommissione;
- *Focalizzazione delle domande e pertinenza delle risposte;*
- *Capacità di argomentare, di risolvere problemi e di pensiero critico e riflessivo;*
- *Capacità di collegare gli argomenti richiesti avvalendosi delle conoscenze disciplinari;*
- *Organicità e coerenza dell'esposizione;*
- *Utilizzo del lessico.*

Griglia di valutazione del colloquio

Criteri/Indicatori ¹	LIVELLO attribuito (assegnare un punteggio da 1 a 10 per ciascuna criterio/indicatore)					IMPORTANZA assegnata al criterio/indicatore (coeff. moltiplicativi)	PUNTEGGIO Parziale pxc
	1-2-3-4	5	6	7-8	9-10		
a. Atteggiamento con cui viene affrontata la prova	Deve essere rassicurato in più occasioni	Dimostra consapevolezza, sicurezza, disinvoltura	0,10	
b. Comprensione delle richieste della sottocommissione	Deve essere guidato nella comprensione delle richieste	Comprende con immediatezza e sicurezza	...	

¹ In sede di plenaria preliminare la Commissione potrebbe decidere quali criteri utilizzare in relazione al voto di ammissione all'esame attribuito, riservando alcuni indicatori alla valutazione dei candidati ammessi all'esame con una valutazione medio-alta. Occorrerebbe, in tal caso, variare, di conseguenza, l'assegnazione dei pesi attribuiti ai singoli criteri/indicatori.

c.	Focalizzazione delle domande e pertinenza delle risposte	Mette a fuoco le domande solo in parte, risponde in modo poco pertinente	Mette a fuoco in modo sicuro le domande, ne coglie tutti gli aspetti e risponde in modo pertinente.	0,15	
d.	Capacità di argomentazione, di soluzione dei problemi e di pensiero critico e riflessivo	Espone a fatica qualche riflessione.	Argomenta in modo articolato dimostrando capacità di riflessione e spirito critico e prospettando possibili soluzioni ai problemi posti.	0,20	
e.	Capacità di collegare gli argomenti richiesti avvalendosi delle conoscenze disciplinari	Pur guidato, riesce a fare pochi collegamenti.				Collega in modo efficace gli argomenti richiesti dimostrando conoscenze sicure e organizzate.	0,20	
f.	Organicità e coerenza dell'esposizione	Espone in modo poco articolato e alquanto frammentario				Espone in modo coerente e organico	...	
g.	Utilizzo del lessico	Utilizza un lessico ridotto e ripetitivo				Utilizza un lessico appropriato ed ampio	...	
						totale	1,0	

Nell'assegnazione del punteggio:

- per valutare ciascun indicatore si utilizza l'intera scala di punteggi, da 1 a 10, indipendentemente dall'importanza che è stata attribuita all'indicatore stesso;
- per ciascun indicatore si moltiplica il peso associato allo stesso per il punteggio assegnato. Si ottiene così un punteggio ponderato;
- il voto risulta dalla somma delle singole valutazioni ponderate.

Si ricorda che, ai sensi delle norme vigenti, al colloquio va attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali¹. Pertanto, rispetto alla singola prova, in presenza di frazioni decimali, la sottocommissione può decidere di arrotondare per difetto/per eccesso il voto attribuito al colloquio.

¹ DM 741/2017, art. 12 comma 2; Nota MIUR 1865/2017, par. 5 -Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale.

ESEMPIO 11

Appunti per l'analisi dei risultati delle prove degli esami di Stato

L'analisi dei risultati degli esami è interessante come base per un confronto durante l'anno, in primo luogo tra i docenti della disciplina e delle materie ad essa contigue, per riprogettare parti del curriculum in relazione «al profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina»¹, per verificare la bontà e coerenza del percorso formativo proposto dall'istituto.

Peraltro, l'analisi dei livelli raggiunti nelle prove INVALSI dagli studenti del grado 8, riportati nel documento di "Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo d'istruzione", fornisce un'informazione più ricca di quella data, in precedenza, dal solo punteggio su una scala o dalla percentuale di risposte corrette alle domande di una prova. I livelli, infatti, descrivono, da un punto di vista qualitativo e non solo quantitativo, le conoscenze e abilità che l'alunno dimostra di aver acquisito, tenuto conto di quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per i vari gradi di scuola².

Per conoscere le caratteristiche complessive dell'istituto in rapporto ai risultati d'esame, le eventuali differenze fra classi e l'entità della fascia di studenti con preparazione insufficiente o modesta vanno analizzati³ in rapporto a

- N. alunni non ammessi all'esame conclusivo del ciclo, ad esempio, negli ultimi cinque anni.
- N. alunni ammessi/licenziati/diplomati, negli ultimi cinque anni.
- Incidenza delle valutazioni di fascia bassa nell'Istituto e per classe.
- Punteggio complessivo nelle prove scritte ed, in particolare, punteggio complessivo inferiore alla sufficienza.
- Punteggi assegnati a ciascun alunno per il colloquio.
- Variabilità tra le classi.
- Confronto tra voti del 1° quadrimestre e voti conseguiti in sede di esame.
- Lettura e analisi dei risultati delle prove INVALSI...
- Utilizzo effettivo dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio e richiamati dalla delibera della Commissione nel corso della plenaria preliminare.

Per ottenere una fotografia più interessante delle classi, delle discipline e di eventuali variazioni nel rendimento all'esame dei singoli studenti è utile acquisire:

1. punteggio assegnato a ciascun alunno per le singole prove in modo da poter calcolare
 - % alunni per fascia di risultato di ogni prova,
 - numero di prove insufficienti su quelle previste,
 - grado di coerenza dei risultati delle prove con quelli del 1° quadrimestre/con il voto di ammissione, per verificare la coerenza dell'andamento scolastico dell'alunno con gli esiti finali;
2. punteggi assegnati in relazione ai singoli indicatori utilizzati per le griglie di valutazione per calcolare la percentuale di difficoltà/eccellenze in relazione alle competenze valutate, gli indicatori che risultano mediamente inferiori alla valutazione di sufficienza o eccellenti.

Di particolare interesse a questo proposito potrebbero essere i dati relativi alle valutazioni espresse per le prove scritte per verificare quanto siano di fatto condivisi i criteri di valutazione.

L'analisi dei risultati dell'esame può fornire veri e propri indicatori, da ricondurre all'interno del RAV, sezione Esiti (area 2.1. Risultati scolastici), per individuare i punti di forza e di debolezza che «attingono a fattori endogeni, parte integrante dello specifico sistema scolastico e sui quali è possibile agire direttamente»⁴. I dati citati forniscono, altresì, elementi di lettura, anche indiretti, dei processi, in particolare di quelli riferiti nel RAV all'area 3.1 Curriculum, progettazione e valutazione: si pensi, ad esempio, all'Utilizzo effettivo dei criteri di valutazione deliberati dal Collegio e richiamati dalla delibera della Commissione nel corso della plenaria preliminare.

¹ Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, paragrafo Dalle Indicazioni al curriculum, pag. 12.

² Rapporto prove INVALSI 2018, pp.66-67,
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_approfondimento

³ In termini di media, deviazione standard, distribuzione.

⁴ Nota D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, prot. 1738 del 2/03/2015, Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione, pag. 8.

SOMMARIO

<i>Premessa</i>	1
<i>Norme e vincoli</i>	2
1. Le prove Invalsi	2
2. Sedi d'esame e commissioni	5
3. Ammissione all'esame di Stato	8
4. Riunione preliminare e calendario delle operazioni	11
5. Le prove scritte	13
6. Il colloquio	16
7. Riunione della sottocommissione per la valutazione finale	17
8. Seduta plenaria conclusiva	17
9. Certificazione delle competenze	18
10. Pubblicazione dei risultati	19
11. Conservazione delle prove degli esami	19
12. Disposizioni particolari	20
13. Rilascio dei diplomi	28
Approfondimento 1 - Riepilogo generale tempi, azioni, soggetti	30
Approfondimento 2 - Le prove Invalsi	32
Approfondimento 3 - La valutazione come atto tecnico-pedagogico e come atto amministrativo	41
Approfondimento 4 - La nullità e l'annullabilità di un provvedimento amministrativo	43
Approfondimento 5 - La certificazione delle competenze	46
Approfondimento 6 - Assenza per malattia di un candidato e sessione suppletiva esame	51
Approfondimento 7 - Uso di cellulare/di altre apparecchiature durante le prove da parte dei candidati e attività di vigilanza	52
Approfondimento 8 - Ricorsi e procedure di reclamo	53
<i>Come fare... Strumenti per l'organizzazione degli esami</i>	54
Esempio 1 - Criteri per l'attribuzione del voto di ammissione all'esame	60
Esempio 2 - Competenze chiave europee per l'apprendimento permanente, competenze chiave di cittadinanza, competenze del Profilo dello studente al termine del I ciclo	61
Esempio 3 - Indice di Relazione finale del Consiglio di classe per la Commissione d'esame di Stato da approvare in sede di scrutinio finale (scuola secondaria di primo grado)	63
Esempio 4 - Libretto delle competenze Scuola secondaria di 1° grado	64
Esempio 5 - Verbale della seduta di scrutinio (1° grado)	65
Esempio 6 - La prova d'italiano	67
Esempio 7 - La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche	70
Esempio 8 - Griglia di valutazione della prova scritta di lingua straniera e attribuzione del voto unico	72
Esempio 9 - Verbale di revisione, valutazione e ratifica delle prove scritte	75
Esempio 10 - La conduzione e la valutazione del colloquio	76
Esempio 11 - Appunti per l'analisi dei risultati delle prove degli esami di Stato	79

Dizionario normativo della scuola

XXXIII
Edizione

R

Saggi illustrativi

Ettore Acerra • Alessia Auriemma • Sergio Auriemma
Alberto Bottino • Antonia Carlini • Giancarlo Cerini
Domenico Ciccone • Dino Cristanini • Bruno Di Palma
Susanna Granello • Mario Guglietti • Mario Rossi
Mariella Spinosi • Maria Teresa Stancaroni
Rosa Stornaiuolo • Maurizio Tiritico

tecnodid
EDITRICE

NOTIZIE
della scuola

2019

REPERTORIO

Edizione: febbraio 2019 - Pagine: 1440 - Prezzo: € 68,00

Repertorio, Dizionario normativo della scuola, è uno strumento fondamentale per lo studio dell'ordinamento scolastico, l'aggiornamento professionale, la preparazione a pubblici concorsi. Si compone di saggi illustrativi, curati da esperti di settore, su tematiche giuridiche, amministrative, temi di attualità, questioni di diritto costituzionale, amministrativo, del lavoro e sindacale, di diritto fiscale, tributario, di contabilità pubblica.

www.notiziedellascuola.it/catalogo



SUMMER SCHOOL
ISCHIA

tecnodid
EDITRICE

28-30
luglio
2019

I luoghi dell'autonomia

Le norme, l'organizzazione, la gestione, gli esiti, gli scenari futuri

Si rinnova anche quest'anno l'ormai tradizionale appuntamento estivo di Ischia, con la Summer School 2019 che si svolgerà dal 28 al 30 luglio. Da sempre la Summer School è occasione di incontro, discussione e approfondimento sulle tematiche di maggior interesse nel panorama scolastico, in compagnia di autorevoli esperti.

per maggiori informazioni

www.notiziedellascuola.it/eventi